

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (VII e IX)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII)	»	4
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	6
GIUSTIZIA (II)	»	18
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	39
DIFESA (IV)	»	41
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	46
FINANZE (VI)	»	58
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	60
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	73
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	81
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	90
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	100

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Partito Democratico: PD; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva: IV; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-Noi con l'Italia-USEI-Cambiamo!-Alleanza di Centro: Misto-NI-USEI-C!-AC; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Centro Democratico-Radicali Italiani+Europa: Misto-CD-RI+E; Misto-MAIE - Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-MAIE.

AFFARI SOCIALI (XII)	<i>Pag.</i>	111
AGRICOLTURA (XIII)	»	112
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	123
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	128
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DEL- L'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE	»	130
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	132
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA BANCA- RIO E FINANZIARIO	»	136
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	137

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione intenzionale, seriale e massiva di informazioni false (cosiddette *fake news*) C. 1056 Fiano, C. 2103 Boschi, C. 2187 Mollicone e C. 2213 Lattanzio

3

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 19 febbraio 2020.

**Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione intenzionale, seriale e massiva di informazioni false (cosiddette *fake news*).
C. 1056 Fiano, C. 2103 Boschi, C. 2187 Mollicone e C. 2213 Lattanzio.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 13.55 alle 14.20.

COMMISSIONI RIUNITE

XI (Lavoro pubblico e privato) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni durante il lavoro. Atto n. 154 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 4

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 19 febbraio 2020. — Presidenza del presidente della XI Commissione, Andrea GIACCONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Stanislao Di Piazza.

La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni durante il lavoro.

Atto n. 154.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Andrea GIACCONE, *presidente*, comunica che le Commissioni riunite avviano l'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori con-

tro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni durante il lavoro.

Avverte preliminarmente che, non essendo stato ancora acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, lo schema è stato assegnato con riserva alle Commissioni riunite e, pertanto, l'espressione del parere parlamentare è subordinata all'effettiva trasmissione di tale documentazione.

Invita, quindi, i relatori, deputati Viscomi, per la XI Commissione, e Rizzo Nervo, per la XII Commissione, a illustrare il contenuto del provvedimento.

Antonio VISCOMI (PD), *relatore per la XI Commissione*, anche a nome del collega relatore per la XII Commissione, deputato Rizzo Nervo, segnala che lo schema di decreto è volto a dare attuazione alla direttiva (UE) 2017/2398, che introduce, rispetto alla disciplina vigente, la previsione della possibilità, per il medico o l'autorità responsabile, di segnalare la necessità di proseguire la sorveglianza sanitaria al termine dell'esposizione agli agenti cancerogeni e mutageni per il periodo di

tempo ritenuto necessario per la protezione della salute del lavoratore interessato. Tale previsione risulta essere già contemplata dal nostro ordinamento, in particolare dall'articolo 242, comma 6, del decreto legislativo n. 81 del 2008, che prevede l'obbligo del medico competente di informare i lavoratori dell'opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività lavorativa.

Tuttavia, la maggiore coerenza della previsione della direttiva europea ha indotto il Governo, nell'esercizio della delega, a proporre la modifica di tale disposizione con la previsione della segnalazione da parte del medico competente della necessità, ove ne ricorrano le condizioni, di proseguire la sorveglianza sanitaria per il tempo ritenuto necessario, non solo al termine dell'esposizione, ma anche, se ritenuto opportuno, dopo la fine dell'attività lavorativa, in considerazione dello stato di salute del lavoratore e dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche. Come specificato dalla relazione illustrativa, la soluzione prescelta ricalca la disciplina relativa all'esposizione all'amianto ed è stata approvata dalle parti sociali sentite in occasione di apposite consultazioni. La relazione medesima precisa che, mentre la sorveglianza sanitaria in corso di rapporto di lavoro rimane a carico del datore di

lavoro, gli accertamenti successivi alla cessazione del rapporto sono a carico del Servizio sanitario nazionale.

Venendo, quindi, al merito del provvedimento, segnala che esso consta di tre articoli. In particolare, l'articolo 1 reca la modifica dell'articolo 242, comma 6, del decreto legislativo n. 81 del 2008, nei termini descritti. L'articolo 2 rinvia agli allegati I e II, che sostituiscono gli allegati XLII e XLIII del decreto legislativo medesimo, per adeguarli alla direttiva (UE) 2017/2398, con riferimento, rispettivamente, all'esposizione alla polvere di silice cristallina e ai nuovi limiti di esposizione professionale. La relazione illustrativa precisa che si è ritenuto di mantenere il valore limite di esposizione professionale alla polvere di silice cristallina introdotto dalla direttiva, nella consapevolezza che esso potrà essere oggetto di revisione da parte della Commissione europea, come previsto dall'articolo 18-*bis* della direttiva 2004/37/CE, richiamato dalla direttiva (UE)2017/2398.

L'articolo 3 reca, infine, la clausola di invarianza finanziaria.

Andrea GIACCONE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società. C. 2165, approvata, in un testo unificato, dal Senato. (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	6
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	15
Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro. C. 2207 Boldrini (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	10
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	16
Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni. C. 2117, approvato dal Senato, e abb. (Parere alle Commissioni II e XII) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	12
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	17
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	14

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 19 febbraio 2020. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI.

La seduta comincia alle 14.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società.

C. 2165, approvata, in un testo unificato, dal Senato. (Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alberto STEFANI, *presidente*, rileva come il Comitato sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commis-

sione Affari esteri, la proposta di legge C. 2165, approvata, in un testo unificato, dal Senato, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005.

Roberta ALAIMO (M5S), *relatrice*, rileva preliminarmente come la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, sia entrata in vigore il 1° giugno 2011, al raggiungimento del decimo strumento di ratifica. La Convenzione è stata ad oggi ratificata da 18 Paesi membri del Consiglio d'Europa, Armenia, Austria, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Ex Repubblica Jugoslavia di Macedonia, Finlandia, Georgia, Lettonia, Lussemburgo, Montenegro, Norvegia, Portogallo, Moldova, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Ucraina e Ungheria. L'I-

talia ha firmato la Convenzione il 27 febbraio 2013.

La Convenzione si fonda sul presupposto che la conoscenza e l'uso dell'eredità culturale rientrano pienamente fra i diritti umani, ed in particolare nell'ambito del diritto dell'individuo a prendere liberamente parte alla vita culturale della comunità e a godere delle arti, come espressamente previsto dall'articolo 27 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 e dall'articolo 15 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali del 1966. La Convenzione di Faro intende promuovere una comprensione più ampia del patrimonio culturale e del suo rapporto con le comunità che lo hanno prodotto ed ospitato, incoraggiando a riconoscere l'importanza degli oggetti e dei luoghi in ragione dei significati e degli usi loro attribuiti sul piano culturale e valoriale. Il testo, che integra gli strumenti internazionali esistenti in materia, invita gli Stati a promuovere un processo di valorizzazione partecipativo, fondato sulla sinergia fra pubbliche istituzioni, cittadini privati, associazioni. Come « Convenzione quadro » definisce gli obiettivi generali e suggerisce possibilità di intervento da parte degli Stati firmatari, in particolare in ordine alla promozione di un processo partecipativo di valorizzazione del patrimonio culturale. Il testo, in particolare, al di là dell'impegno generale al rispetto del principio di effettività, non impone specifici obblighi di azione per i Paesi firmatari, lasciando ad essi la libertà di decidere sui mezzi più convenienti per l'attuazione delle misure in esso previste.

Passando a illustrare il contenuto della Convenzione, che si compone di un preambolo e di 23 articoli, suddivisi in cinque Parti, rileva come il preambolo, nel richiamare gli ideali e i principi posti a fondamento del Consiglio d'Europa, rimarchi il valore e il potenziale del patrimonio culturale come risorsa per lo sviluppo durevole e per la qualità della vita.

La Parte I (composta dagli articoli da 1 a 6) individua gli obiettivi, le definizioni e i principi.

L'articolo 1 definisce gli obiettivi della Convenzione, richiamando il « diritto al patrimonio culturale » quale espressione del più ampio diritto di partecipare alla vita culturale, riconoscendo la responsabilità individuale e collettiva nei confronti del patrimonio culturale e sottolineando l'importanza della sua conservazione ed il suo ruolo nella costruzione di una società pacifica e democratica.

L'articolo 2 definisce il « patrimonio culturale » come insieme di risorse ereditate dal passato, riflesso di valori e delle credenze, e la « comunità patrimoniale » quale insieme di persone che attribuiscono valore a quel patrimonio.

L'articolo 3 stabilisce l'impegno delle Parti firmatarie a promuovere la conoscenza e la comprensione del patrimonio comune dell'Europa.

L'articolo 4 definisce i diritti e le responsabilità concernenti il patrimonio culturale, stabilendo che l'esercizio del suo diritto possa essere assoggettato alle sole limitazioni necessarie per la protezione dell'interesse pubblico e degli altrui diritti e libertà.

L'articolo 5 fissa l'impegno per le Parti a riconoscere l'interesse pubblico del patrimonio culturale, a valorizzarlo, a predisporre disposizioni legislative che assicurino l'esercizio del relativo diritto, a favorire la partecipazione alle attività ad esso correlate, a promuoverne la protezione.

L'articolo 6 dispone che nessuna misura della Convenzione possa mettere in pericolo i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali, limitare disposizioni più favorevoli contenute in altri strumenti giuridici e generare diritti immediatamente esecutivi.

La Parte II (composta dagli articoli da 7 a 10) è dedicata al contributo del patrimonio culturale allo sviluppo dell'essere umano e della società.

Con l'articolo 7 le Parti si impegnano ad incoraggiare la riflessione sull'etica e sui metodi di presentazione del patrimonio culturale, a favorirne la conoscenza

come risorsa per la coesistenza pacifica, integrando questi metodi nell'educazione e nella formazione permanente.

L'articolo 8 stabilisce l'impegno delle Parti ad utilizzare tutte le caratteristiche patrimoniali dell'ambiente culturale per contribuire ai processi di sviluppo economico, politico e sociale; a promuovere un approccio integrato alle politiche riguardo alla diversità culturale, biologica, geologica e paesaggistica; a rafforzare la coesione sociale e per promuovere obiettivi di qualità nelle modificazioni dell'ambiente.

L'articolo 9 definisce gli impegni da assumere per una fruizione sostenibile del patrimonio culturale.

L'articolo 10 dispone l'impegno per le Parti ad utilizzare appieno il potenziale del patrimonio culturale come fattore di sviluppo economico durevole, contribuendo fra l'altro ad accrescere la consapevolezza circa il suo potenziale economico.

La Parte III (composta dagli articoli da 11 a 14) è dedicata al tema della responsabilità condivisa nei confronti del patrimonio culturale e alla partecipazione del pubblico.

L'articolo 11 prescrive l'impegno delle Parti a promuovere un'organizzazione congiunta delle responsabilità in materia di patrimonio culturale da parte delle istituzioni pubbliche.

L'articolo 12 impegna le Parti ad incoraggiare l'accesso al patrimonio culturale e la partecipazione democratica, anche mediante il riconoscimento delle organizzazioni del volontariato.

L'articolo 13 traccia uno stretto raccordo fra il patrimonio culturale e la conoscenza, impegnando le Parti a facilitare l'inserimento della dimensione del patrimonio culturale nella formazione, e ad incoraggiare la ricerca e lo scambio di conoscenze e competenze.

L'articolo 14 prescrive l'impegno per le Parti a sviluppare l'utilizzo delle tecnologie digitali per migliorare l'accesso al patrimonio culturale.

La Parte IV (composta dagli articoli da 15 a 17) è dedicata ai meccanismi di controllo e di cooperazione in relazione al patrimonio culturale.

L'articolo 15 impegna le Parti a sviluppare, attraverso il Consiglio d'Europa, un esercizio di monitoraggio in tema di legislazione, politiche e pratiche riguardanti il patrimonio culturale, e a garantirne l'accesso del pubblico.

L'articolo 16 attribuisce ad un Comitato, nominato dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, il compito di monitorare l'applicazione della Convenzione.

L'articolo 17 stabilisce l'impegno delle Parti a cooperare nel perseguire gli obiettivi e i principi della Convenzione e in particolare per promuovere il riconoscimento del patrimonio comune europeo mediante strategie di collaborazione, promuovendo attività multilaterali, scambiando buone prassi e informando l'opinione pubblica.

La Parte V (composta dagli articoli da 18 a 23) reca le clausole finali della Convenzione.

L'articolo 18 disciplina le modalità di firma e di entrata in vigore della Convenzione. In particolare è previsto che il testo entri in vigore il primo giorno del mese seguente la scadenza di un periodo di tre mesi successivi alla data in cui dieci Stati membri del Consiglio d'Europa abbiano espresso il consenso ad essere vincolati dal testo. Per ogni Stato firmatario che lo ratifichi in un secondo tempo, è previsto che il testo entri in vigore il primo giorno del mese seguente la scadenza di un periodo di tre mesi successivi alla data di deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

L'articolo 19 stabilisce le modalità di adesione, possibili anche per Stati che non siano membri del Consiglio d'Europa.

L'articolo 20 disciplina l'applicazione territoriale della Convenzione, consentendo agli Stati di limitare il territorio di applicazione della stessa.

L'articolo 21 stabilisce le modalità di denuncia della Convenzione per gli Stati parte.

L'articolo 22 stabilisce le modalità di presentazione, di esame e di accettazione di emendamenti modificativi alla Convenzione da parte dei Paesi aderenti e del Comitato di cui all'articolo 16.

L'articolo 23 dispone in ordine alle notifiche, da parte del Segretario Generale del Consiglio d'Europa, riguardo alle firme, al deposito degli strumenti di ratifica, all'entrata in vigore della Convenzione e alle correzioni proposte.

Quanto al contenuto della proposta di legge C. 2165, approvata in un testo unificato dal Senato il 10 ottobre scorso, che è stato adottato come testo base dalla III Commissione nella seduta del 5 febbraio 2020, osserva come gli articoli 1 e 2 rechino le consuete disposizioni relative all'autorizzazione alla ratifica e all'ordine di esecuzione. All'articolo 3 il provvedimento stabilisce, al comma 1, misure attuative della Convenzione e autorizza per l'attuazione delle finalità previste la spesa annua di un milione di euro a partire dal 2019. In tale ambito si prevede che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri per i beni e le attività culturali e per il turismo e degli affari esteri e della cooperazione internazionale stabilisca con decreto le modalità di attuazione della Convenzione, prevedendo in particolare l'elaborazione di un programma triennale, entro il limite della spesa annua di un milione appena indicato, concernente iniziative dirette al perseguimento delle linee di intervento previste dalla Convenzione, assicurando su base pluriennale, anche mediante l'alternanza tra le diverse misure, il perseguimento di tutti gli ambiti di azione previsti dalla Convenzione. Il comma 2 prevede che dall'applicazione della Convenzione – da realizzare anche mediante la salvaguardia di figure professionali coinvolte nel settore – non possano derivare limitazioni rispetto ai livelli di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale garantiti dalla Costituzione e dalla vigente legislazione in materia.

L'articolo 4 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione della legge, valutati in un milione di

euro a decorrere dall'anno 2019, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale. Il comma 3 stabilisce che eventuali oneri derivanti dalla sottoscrizione degli accordi finanziari di cui all'articolo 17 della Convenzione sono autorizzati con appositi provvedimenti normativi.

L'articolo 5 stabilisce l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Quanto all'abbinata proposta di legge C. 476 Ascani rileva come essa contenga, agli articoli 1 e 2, le consuete disposizioni relative all'autorizzazione alla ratifica e all'ordine di esecuzione, mentre agli articoli 3 e 4 rechi le norme riferite alla copertura finanziaria e all'entrata in vigore. Rileva, inoltre, come l'altra proposta di legge abbinata C.1022 Quartapelle Procopio, preveda, agli articoli 1 e 2, le norme relative all'autorizzazione alla ratifica e all'ordine di esecuzione, all'articolo 3 misure attuative dell'articolo 13 della Convenzione, all'articolo 4 reca la copertura finanziaria e all'articolo 5 stabilisce l'entrata in vigore.

Per quel che riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, segnala, in via generale, come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», affidata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.

Rileva, inoltre, come le disposizioni dell'articolo 3 della proposta di legge C. 2165, recante misure attuative della Convenzione, appaiano riconducibili alle materie «tutela dei beni culturali» e «norme generali sull'istruzione», anch'esse affidate alla competenza legislativa esclusiva dello

Stato ai sensi dall'articolo 117, secondo comma, lettere s) ed n), della Costituzione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) dichiara l'astensione del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dalla relatrice.

Il Comitato approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro.

C. 2207 Boldrini.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alberto STEFANI, *presidente*, rileva come il Comitato sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, la proposta di legge C. 2207 Boldrini, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 nel corso della 108^a sessione della Conferenza generale della medesima Organizzazione.

Sabrina DE CARLO (M5S), *relatrice*, rileva innanzitutto come la Convenzione di cui si propone la ratifica sia stata adottata nel centenario dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), nel corso della 108^a sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione, e, come evidenziato nella relazione illustrativa della proposta di legge di ratifica, « rappresenta – quantomeno in potenza – un importante passo in avanti nella lotta alle violenze e alle molestie nel mondo del lavoro ».

Passando a illustrare il contenuto della Convenzione, segnala come essa consti di

un preambolo e di 20 articoli. Il preambolo richiama numerosi strumenti internazionali pertinenti, come la Dichiarazione universale dei diritti umani, il Patto internazionale sui diritti civili e politici, il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, la Convenzione sull'eliminazione della discriminazione razziale, la Convenzione contro le discriminazioni nei confronti delle donne, la Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e delle loro famiglie, la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità. Si riconosce altresì che la violenza e le molestie nel mondo del lavoro possono costituire un abuso o una violazione dei diritti umani, nonché una minaccia alle pari opportunità tra uomini e donne, oltre ad avere ripercussioni sulla salute psicofisica e sull'ambiente familiare e sociale della persona, e si afferma il diritto di tutti ad un mondo del lavoro libero dalla violenza e dalle molestie, ivi compresi la violenza e le molestie di genere, nonché l'importanza di una cultura del lavoro basata sul rispetto reciproco e sulla dignità dell'essere umano ai fini della prevenzione della violenza e delle molestie.

L'articolo 1 reca le definizioni di termini utilizzati, mentre l'articolo 2 precisa l'ambito di applicazione soggettivo della Convenzione, stabilendo che essa protegge i lavoratori e altri soggetti nel mondo del lavoro indipendentemente dallo *status* contrattuale, inclusi tirocinanti e apprendisti, le lavoratrici e i lavoratori licenziati, i volontari, le persone alla ricerca di un impiego o candidate a un lavoro, nonché coloro che esercitano l'autorità, i doveri e le responsabilità di datore di lavoro.

L'articolo 3 precisa l'ambito di applicazione oggettivo della Convenzione, nel quale rientrano le violenze e molestie che si verificano in occasione di lavoro, in connessione con il lavoro o che scaturiscano dal lavoro, e non soltanto nel posto di lavoro, ma anche in luoghi in cui il lavoratore riceve la retribuzione o destinati alle pause o alla refezione, nei luoghi

di utilizzo dei servizi igienico-sanitari o negli spogliatoi, durante spostamenti o viaggi di lavoro, attività di formazione, eventi o attività sociali correlate con il lavoro, a seguito di comunicazioni di lavoro, incluse quelle rese possibili dalle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, all'interno di alloggi messi a disposizione dei datori di lavoro e durante gli spostamenti per recarsi al lavoro e per il rientro dal lavoro.

Gli articoli da 4 a 6 riguardano i principi fondamentali della Convenzione.

Ai sensi dell'articolo 4, gli Stati membri sono tenuti a rispettare, promuovere ed attuare il diritto di tutti ad un mondo del lavoro libero dalla violenza e dalle molestie e, in conformità con il diritto e le circostanze nazionali e in consultazione con le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, sono tenuti ad adottare un approccio inclusivo, integrato e incentrato sulla prospettiva di genere per la prevenzione e l'eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro. Tale approccio deve includere:

il divieto di violenza e molestie ai sensi di legge;

la garanzia che le politiche pertinenti contemplino misure per l'eliminazione della violenza e delle molestie;

l'adozione di una strategia globale che preveda l'attuazione di misure di prevenzione e contrasto alla violenza e alle molestie;

l'istituzione e il rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio;

la garanzia per le vittime di poter accedere a meccanismi di ricorso, di risarcimento e di sostegno;

l'istituzione di misure sanzionatorie;

lo sviluppo di strumenti, misure di orientamento, attività educative e formative e la promozione di iniziative di sensibilizzazione secondo modalità accessibili e adeguate;

la garanzia di meccanismi di ispezione e di indagini efficaci.

L'articolo 5 impegna i membri a rispettare, promuovere e attuare i principi e i diritti fondamentali sul lavoro, mentre l'articolo 6 impegna i membri ad adottare leggi, regolamenti e politiche che garantiscano il diritto alla parità e alla non discriminazione in materia di impiego e professione, con particolare riferimento alle lavoratrici e agli altri soggetti appartenenti a gruppi vulnerabili.

Gli articoli da 7 a 9 riguardano le misure di prevenzione e protezione. In particolare, ciascun membro si impegna ad adottare leggi e regolamenti che definiscano e proibiscano la violenza e le molestie nel mondo del lavoro, inclusi violenza e molestie di genere, e ciascun membro dovrà assumere misure adeguate atte a prevenire la violenza e le molestie nel mondo del lavoro. Ciascun membro, inoltre, si impegna ad adottare leggi e regolamenti che richiedano ai datori di lavoro di intraprendere misure adeguate e proporzionate in materia di prevenzione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro, ivi compresi la violenza e le molestie di genere.

L'articolo 10 riguarda la verifica dell'applicazione e i meccanismi di ricorso e di risarcimento, in particolare, ciascun membro dovrà adottare misure adeguate al fine di:

controllare e applicare le leggi e i regolamenti nazionali in materia di violenza e molestie nel mondo del lavoro;

garantire facile accesso a meccanismi di ricorso e di risarcimento adeguati ed efficaci, nonché a meccanismi di denuncia e di risoluzione delle controversie sicuri, equi ed efficaci;

proteggere la vita privata dei soggetti coinvolti;

introdurre sanzioni; riconoscere gli effetti della violenza domestica e attenuarne l'impatto nel mondo del lavoro;

garantire alle lavoratrici e ai lavoratori il diritto di abbandonare una situazione lavorativa laddove abbiano giustificati motivi di ritenere che questa possa

costituire un pericolo serio e imminente alla vita, alla salute o alla sicurezza in ragione di violenza o molestie, senza per questo essere oggetto di ritorsioni o di qualsivoglia altra indebita conseguenza;

garantire che gli ispettorati del lavoro e le altre autorità competenti siano abilitati a trattare la violenza e le molestie nel mondo del lavoro, in particolare ordinando l'adozione di misure immediatamente esecutive o l'interruzione dell'attività lavorativa nei casi di pericolo imminente per la vita, la salute o la sicurezza.

L'articolo 11 concerne le iniziative di orientamento, formazione e sensibilizzazione.

L'articolo 12, relativo alle modalità di applicazione, prevede che le disposizioni della Convenzione si applichino attraverso leggi o regolamenti nazionali, come pure tramite contratti collettivi o altre misure conformi alle procedure nazionali, nonché tramite lo sviluppo di misure specifiche, laddove necessario.

Gli articoli da 13 a 20 recano le disposizioni finali, fra cui quelle concernenti le modalità di ratifica e di denuncia e le relative comunicazioni, l'entrata in vigore e le modifiche.

Per quanto attiene al contenuto della proposta di legge C. 2207 Boldrini, che si compone di 3 articoli, gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione e l'articolo 3 prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per quel che concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) dichiara l'astensione del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni.

C. 2117, approvato dal Senato, e abb.

(Parere alle Commissioni II e XII).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alberto STEFANI, *presidente*, in sostituzione del relatore, Maurizio Cattoi, impossibilitato a partecipare alla seduta, rileva come il Comitato sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alle Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali), il disegno di legge C. 2117, approvato dal Senato, recante disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni, nel testo risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente, cui sono abbinate le proposte di legge C. 704 Novelli, C. 909 Rostan, C. 1042 Minardo, C. 1067 Piastra, C. 1070 Bruno Bossio, C. 1226 Carnevali, C. 1246 Bellucci, C. 1590 Lacarra e C. 2004 Paolo Russo.

Illustrando il contenuto del provvedimento, rileva come l'articolo 1 definisca l'ambito di applicazione del provvedimento, richiamando per la definizione delle professioni sanitarie e socio-sanitarie, la legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute.

L'articolo 2 prevede l'istituzione, presso il Ministero della salute, di un Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli eser-

centi le professioni sanitarie e socio-sanitarie. Più in particolare, ai sensi del comma 1, l'istituzione dell'Osservatorio, la definizione della durata e della composizione, nonché delle modalità con le quali l'organismo riferisce sugli esiti della propria attività, di regola annualmente, ai Dicasteri interessati, sono demandate ad un decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

In ogni caso, sempre ai sensi del comma 1, l'Osservatorio deve comprendere la presenza di: rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale; delle regioni; un rappresentante dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas); rappresentanti dei Ministeri dell'interno, della difesa, della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali; degli ordini professionali interessati, delle organizzazioni di settore e delle associazioni di pazienti e di un rappresentante dell'INAIL. L'organismo è istituito senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e la partecipazione al medesimo non dà diritto alla corresponsione di alcun rimborso o emolumento, comunque denominato. All'Osservatorio sono attribuiti compiti di monitoraggio e di promozione, nonché di studio e analisi e della diffusione di buone prassi. Ai sensi del comma 4, il Ministro della salute trasmette annualmente al Parlamento, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, una relazione sull'attività svolta dall'Osservatorio.

L'articolo 3 rimette al Ministro della salute la promozione di iniziative di informazione sull'importanza del rispetto del lavoro del personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria, utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente per la realizzazione di progetti di comunicazione istituzionale.

Gli articoli da 4 e 7 recano disposizioni in materia penale e di procedura penale.

In particolare, l'articolo 4, modificando l'articolo 583-*quater* del codice penale, prevede che si applichino al delitto di lesioni personali gravi o gravissime in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie, nonché a incaricati di pubblico servizio nello svolgimento di attività di cura, assistenza sanitaria e soccorso nell'esercizio delle loro funzioni o a causa di esse, le medesime pene aggravate già previste qualora il fatto sia commesso ai danni di un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive.

L'articolo 5 introduce, nell'articolo 61 del codice penale, relativo alle circostanze aggravanti comuni, la circostanza aggravante dell'aver agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni.

L'articolo 6, modificando gli articoli 581 e 581 del codice penale, prevede la procedibilità d'ufficio per i reati di percosse e lesioni, laddove ricorra l'aggravante introdotta dall'articolo 5.

L'articolo 7 stabilisce l'obbligo di costituzione di parte civile per le aziende sanitarie, per le pubbliche amministrazioni e per le strutture e servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici, privati o del privato sociale, nei processi per aggressione nei confronti dei propri esercenti le professioni sanitarie, socio-sanitarie o sociali nell'esercizio delle loro funzioni.

L'articolo 8 prevede che, al fine di prevenire episodi di aggressione e di violenza, le strutture presso cui opera il personale di cui all'articolo 1 prevedono nei propri piani per la sicurezza misure volte ad inserire specifici protocolli operativi con le forze di polizia per garantire interventi tempestivi.

L'articolo 9 istituisce la « Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari », allo scopo di sensibilizzare la cittadinanza ad una cultura che condanni ogni forma di violenza. La Giornata si celebra annualmente in una data da definire con decreto del Ministro della salute di concerto con i

Ministri dell'istruzione e dell'università e della ricerca e non determina gli effetti civili di cui alla legge n. 260 del 1949 (tali effetti riguardano il divieto di compiere certi atti giuridici, le riduzioni di orario degli uffici pubblici, l'applicazione dell'orario festivo, le maggiorazioni salariali e l'obbligo di imbandieramento degli edifici pubblici).

L'articolo 10 prevede – salvo che il fatto costituisca reato – la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 5.000 per chiunque tenga condotte violente, ingiuriose, offensive, ovvero moleste nei confronti di personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria o di incaricati di pubblico servizio presso strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche.

L'articolo 11 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il testo contenga disposizioni riconducibili alle materie « ordinamento penale » e « ordine pubblico e sicurezza », attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi rispettivamente delle lettere *l)* e *h)* dell'articolo 117 della Costituzione, nonché alla materia « tutela della salute », attribuita alla competenza legislativa concorrente ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione.

Segnala in tale contesto come l'articolo 2, concernente l'istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sani-

tarie, preveda l'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni ai fini dell'adozione del relativo decreto ministeriale di attuazione.

Segnala, inoltre, con riferimento all'istituzione della Giornata nazionale di cui all'articolo 9, come, pur non potendosi riscontrare un esplicito riferimento costituzionale, l'istituzione di una nuova ricorrenza nazionale della Repubblica, che richiede, per sua natura, una disciplina unitaria a livello nazionale, tale previsione appaia riconducibile nell'ambito della materia « ordinamento civile », che l'articolo 117, secondo comma, lettera *l)*, della Costituzione riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) dichiara l'astensione del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal Presidente.

La Commissione approva la proposta di parere formulata.

La seduta termina alle 14.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 19 febbraio 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.35.

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società (C. 2165, approvata, in un testo unificato, dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 2165 – approvata, in un testo unificato, dal Senato – adottata come testo base dalla Commissione di merito, recante « Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005 »;

evidenziato come la Convenzione di cui si propone la ratifica intenda promuovere una comprensione più ampia del patrimonio culturale e del suo rapporto con le comunità che lo hanno prodotto e ospitato, incoraggiando a riconoscere l'importanza degli oggetti e dei luoghi in ragione dei significati e degli usi loro attribuiti sul piano culturale e valoriale;

rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come la proposta di legge, in via generale, si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione;

rilevato altresì come le disposizioni dell'articolo 3 della proposta di legge, recante misure attuative della Convenzione, appaiano riconducibili alla materia « tutela dei beni culturali » e « norme generali sull'istruzione », anch'esse affidate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dall'articolo 117, secondo comma, lettere *s*) ed *n*), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro (C. 2207 Boldrini).**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 2207 Boldrini, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 nel corso della 108^a sessione della Conferenza generale della medesima Organizzazione »;

evidenziato come la Convenzione di cui si propone la ratifica, adottata nel centenario dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), rappresenti un importante passo in avanti nella lotta alle violenze e alle molestie nel mondo del lavoro;

evidenziato altresì come la Convenzione, secondo quanto affermato nel pre-

ambolo, muova dal riconoscimento del diritto di tutti ad un mondo del lavoro libero dalla violenza e dalle molestie, ivi compresi la violenza e le molestie di genere, e dell'importanza di una cultura del lavoro basata sul rispetto reciproco e sulla dignità dell'essere umano;

rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni (C. 2117, approvato dal Senato, e abb.).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2117, approvato dal Senato, ed abbinato, recante « Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni », nel testo risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente;

evidenziato come il provvedimento rechi disposizioni per la tutela della sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie, prevedendo, fra l'altro, l'istituzione di un Osservatorio nazionale, norme in materia penale, interventi di prevenzione e la promozione di iniziative di informazione in materia;

rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il testo rechi disposizioni riconducibili alle materie « ordinamento penale » e « ordine pubblico e sicurezza », attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi, rispettivamente, delle lettere *l)* e *h)* dell'articolo 117 della Costituzione, nonché alla materia « tutela della salute », attri-

buita alla competenza legislativa concorrente ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione;

segnalato inoltre come l'articolo 2, concernente l'istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie, preveda l'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai fini dell'adozione del decreto ministeriale di attuazione;

rilevato, con riferimento all'istituzione della Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari di cui all'articolo 9, come, pur non potendosi riscontrare un esplicito riferimento costituzionale, l'istituzione di una nuova ricorrenza nazionale della Repubblica, che richiede, per sua natura, una disciplina unitaria a livello nazionale, tale previsione appaia riconducibile alla materia « ordinamento civile », che l'articolo 117, secondo comma, lettera *l)*, della Costituzione riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	18
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 24 novembre 2017. C. 2120 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) ...	19
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce la Fondazione internazionale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, ed i Paesi dell'America latina e dei Caraibi, dall'altra, fatto a Santo Domingo il 25 ottobre 2016. C. 2122 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	21
Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 nel corso della 108 ^a sessione della Conferenza generale della medesima Organizzazione. C. 2207 Boldrini (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	22
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico, fatto a Maputo l'11 luglio 2007. C. 2229 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	24

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 9 gennaio 2019, n. 3, in materia di prescrizione del reato. C. 2059 Costa e C. 2357 Turri (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	25
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative presentate</i>)	34
ALLEGATO 2 (<i>Emendamento approvato</i>)	38
AVVERTENZA	33
ERRATA CORRIGE	33

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 19 febbraio 2020. — Presidenza della presidente Francesca BUSINAROLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Vittorio Ferraresi.

La seduta comincia alle 14.15.

Variazione nella composizione della Commissione.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, comunica che sono entrati a far parte della Commissione: l'onorevole Longo per il gruppo Misto; l'onorevole Vitiello per il gruppo Italia Viva; l'onorevole Lollobrigida per il gruppo Fratelli d'Italia; l'onorevole Soverini per il gruppo Partito Democratico.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 24 novembre 2017.

C. 2120 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Carmelo MICELI (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione avvia oggi l'esame del disegno di legge di Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 24 novembre 2017 (C. 2120), trasmesso dal Senato.

Rammenta che l'Accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e l'Armenia è stato sottoscritto a latere del V Vertice del Partenariato orientale, tenutosi il 24 novembre 2017 a Bruxelles. Già nel 2013, dopo tre anni di negoziato, l'Unione europea e l'Armenia avrebbero dovuto firmare un Accordo di associazione che prevedeva, tra l'altro, un accordo di libero scambio globale e approfondito (DCFTA). Tuttavia, poco prima del Vertice di Vilnius, l'Armenia decise di non firmare l'accordo, preferendo aderire all'Unione Doganale (poi evolutasi in Unione Economica Eurasiatica, UEE) proposta dal Cremlino, che risultava incompatibile con l'area di libero scambio prevista dall'Accordo di associazione con l'UE.

Da allora si è iniziato a valutare un nuovo quadro legislativo per le relazioni tra UE e Armenia che sostituisse l'obsoleto Accordo di Partenariato e Associazione del 1996, ma compatibile con la *membership* armena nell'UEE. I negoziati per un nuovo Accordo, avviati il 7 dicembre 2015, hanno inteso ottimizzare i positivi risultati maturati nel corso dei precedenti negoziati

per l'AA/DCFTA, utilizzando la leva dell'innovativo approccio della nuova Politica europea di vicinato (PEV), volto ad individuare strumenti diversi di cooperazione per quei partner non pronti o non disponibili ad intese che implicino un accordo di libero scambio. Si tratta del primo accordo firmato dall'Unione europea con un Paese membro dell'Unione economica euro-asiatica e, sotto questo profilo, rappresenta un modello esemplificativo che si adatta ad un contesto internazionale diversificato. L'Accordo è entrato in vigore in via provvisoria il 1° giugno 2018; sinora si sono tenute due riunioni del Consiglio di Cooperazione UE/Armenia, il 13 giugno 2018 e il 18 giugno 2019.

Nel passare ad esaminare il contenuto dell'Accordo in esame, evidenzia che lo stesso definisce la cornice giuridica e istituzionale della cooperazione tra Armenia e Unione europea e che è costituito da un preambolo e da 386 articoli divisi in otto titoli, dodici allegati e due protocolli.

In particolare, rammenta che il Titolo I (articoli 1 e 2) definisce gli obiettivi e i principi generali mentre il Titolo II (articoli da 3 a 11) è relativo al dialogo politico e riforme e alla cooperazione nel settore della politica estera e della difesa. Il Titolo III (articoli 12- 21) riguarda la cooperazione nel settore della Giustizia, libertà e sicurezza; il Titolo IV tratta della Cooperazione economica (articoli 22-35); il Titolo V (articoli 36-112) tratta le altre politiche di cooperazione; il Titolo VI dispone in materia di Scambi e questioni commerciali (articoli 113-342); il Titolo VII è relativo all'Assistenza finanziaria e disposizioni antifrode e in materia di controllo (articoli 343-361) mentre il Titolo VIII reca Disposizioni istituzionali, generali e finali (articoli 362-386). Fanno parte integrante dell'Accordo, ai sensi dell'articolo 385, paragrafo 4, dell'Accordo, i seguenti allegati: Allegato I del capo 1 (trasporti del titolo V: altre politiche di cooperazione); Allegato II del capo 2 (energia del titolo V: altre politiche di cooperazione); Allegato III del capo 3 (ambiente del titolo V: altre politiche di cooperazione); Allegato IV del capo 4 (iniziative in

materia di clima del titolo V: altre politiche di cooperazione); Allegato V del capo 8 (cooperazione nel settore della società dell'informazione del titolo V: altre politiche di cooperazione); Allegato VI del Capo 14 (protezione dei consumatori del titolo V: altre politiche di cooperazione); Allegato VII del Capo 15 (occupazione, politica sociale e pari opportunità del titolo V: altre politiche di cooperazione); Allegato VIII (scambi di servizi e stabilimento); Allegato IX (legislazione delle parti ed elementi per la registrazione, il controllo e la protezione delle indicazioni geografiche); Allegato X (elenco di indicazioni geografiche protette); Allegato XI (appalti pubblici supplementari contemplati dall'Accordo); Allegato XII del capo II (disposizioni antifrode in materia di controllo del titolo VII: assistenza finanziaria e disposizioni antifrode e in materia di controllo) Fa infine parte integrante dell'Accordo anche il Protocollo I del titolo VII (assistenza finanziaria e disposizioni antifrode e in materia di controllo) e il Protocollo II (assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale).

Nel soffermarsi ad illustrare esclusivamente gli aspetti di competenza della Commissione giustizia, evidenzia che con il Titolo III, le parti dispongono in materia di Giustizia, libertà e sicurezza. In particolare, nel quadro della cooperazione in tali settori, le Parti attribuiscono particolare importanza al consolidamento dello stato di diritto, all'indipendenza della magistratura, all'accesso alla giustizia e a un processo equo e si impegnano per un efficace funzionamento delle istituzioni preposte all'applicazione della legge. (articolo 12). Le parti si impegnano altresì a cooperare in materia di protezione dei dati personali (articolo 13) e in materia di migrazione, asilo e gestione delle frontiere (articolo 14). In particolare l'Accordo in materia in materia migratoria sottolinea l'importanza della gestione congiunta dei flussi migratori attraverso un dialogo complessivo riguardante tutti gli aspetti del fenomeno e la progettazione di un'efficace politica di prevenzione della migrazione illegale, del traffico di migranti e della

tratta di esseri umani, compresa l'elaborazione di misure di contrasto alle reti di traghetti e trafficanti e misure di protezione delle vittime di tali traffici, nel quadro degli strumenti internazionali inerenti. Le parti si impegnano inoltre a cooperare in materia di circolazione delle persone e di riammissione delle persone il cui soggiorno è irregolare (articolo 15) e di lotta contro la criminalità organizzata e la corruzione. In particolare l'Accordo (articolo 16) prevede che la collaborazione si estenda a tutte le forme di attività criminali organizzate, economiche, finanziarie e transnazionali (il contrabbando e la tratta di esseri umani, il traffico di stupefacenti e di armi da fuoco, l'appropriazione indebita, la frode, la contraffazione, la falsificazione di documenti e la corruzione in ambito pubblico e privato). Le Parti sono inoltre chiamate a dare efficace attuazione alla Convenzione ONU di Palermo del 2000 contro la criminalità organizzata transnazionale e ai suoi tre Protocolli, e a utilizzare tutti gli strumenti tecnico-giuridici ivi disciplinati. Le parti devono inoltre garantire un approccio equilibrato e integrato nella prevenzione e la lotta alle droghe illecite (articolo 17) e al fine di evitare il riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo (articolo 18). Con riguardo alla cooperazione nella lotta al terrorismo (articolo 19) le parti le parti ribadiscono l'importanza di un approccio fondato sull'applicazione della legge e sulla giurisprudenza per la lotta al terrorismo e convengono di cooperare per la prevenzione e la repressione del terrorismo, in particolare, tra le altre, garantendo l'incriminazione per i reati connessi alle attività terroristiche. Inoltre l'Accordo (articolo 20) impegna le Parti a sviluppare la cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale, in particolare relativamente alla in particolare per quanto concerne la negoziazione, ratifica e attuazione delle Convenzioni multilaterali sulla cooperazione giudiziaria in materia civile, soprattutto le Convenzioni della Conferenza dell'Aia sul diritto internazionale privato, in materia di controversie internazionali e protezione dei minori. Per

quanto riguarda la cooperazione giudiziaria penale le parti si adoperano per migliorare la cooperazione in materia di assistenza giudiziaria reciproca, sulla base degli accordi multilaterali pertinenti.

Evidenzia, inoltre, che il Titolo VI, relativo agli scambi e questioni commerciali (articoli 113-342), rappresenta la parte più corposa dell'Accordo quadro, suddivisa in 13 capi che coprono un'ampia gamma di tematiche inerenti agli scambi commerciali, tra le quali, al capo 7, anche la proprietà intellettuale. Il predetto capo 7 (articoli da 209 a 268) si divide in 3 sezioni, a sua volta suddivise in sottosezioni: la sezione A individua gli obiettivi e i principi dell'accordo, la sezione B reca norme relative ai diritti di proprietà intellettuale e la sezione C dispone in merito all'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale.

Rammenta che l'Armenia, a seguito della sua adesione, si è impegnata a rispettare i principi di liberalizzazione commerciale dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) (trattamento della nazione più favorita e trattamento nazionale), in forza dei quali ad ogni Stato membro non è permesso di attuare politiche discriminatorie nei confronti degli altri (dovendo estendere i vantaggi concessi ad uno Stato al resto della *membership* e accordare ai beni e i servizi provenienti da un altro Stato lo stesso trattamento offerto a quelli di produzione locale). L'Accordo con l'Unione europea ha natura non preferenziale e impegna ciascuna parte ad accordare alle merci dell'altra il trattamento della « nazione più favorita » e il trattamento nazionale, nonché a non istituire o mantenere restrizioni quantitative all'importazione o all'esportazione, in conformità a quanto previsto, rispettivamente, dagli articoli I, III e XI del GATT. Le successive norme commerciali dell'Accordo rinviando inoltre ai diritti e agli obblighi delle Parti in base ad altri accordi OMC, quali quello sulle barriere tecniche al commercio (*TBT* o Technical Barriers to Trade), sulle misure sanitarie e fitosanitarie (*SPS* o Sanitary and Phyto-Sanitary) e sui servizi (*GATS*). Per gli altri

aspetti non prettamente commerciali, la cooperazione e la collaborazione tra le Parti possono essere ampliate nelle materie non regolate dall'OMC come, ad esempio, nel caso dell'assistenza amministrativa.

Per quanto concerne il contenuto del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 24 novembre 2017, rammenta che lo stesso si compone di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 contiene una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione della legge di ratifica non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'articolo 4, infine, stabilisce che la legge entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce la Fondazione internazionale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, ed i Paesi dell'America latina e dei Caraibi, dall'altra, fatto a Santo Domingo il 25 ottobre 2016.

C. 2122 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Eugenio SAITTA (M5S), *relatore*, fa presente che la Commissione avvia oggi l'esame del disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce la Fondazione internazionale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, ed i Paesi dell'America latina e dei Caraibi, dall'altra, fatto a Santo Domingo

il 25 ottobre 2016, già approvato dall'altro ramo del Parlamento (A.C. 2122).

Rammenta che, nel quadro del partenariato strategico tra l'Unione europea e i paesi dell'America latina e dei Caraibi, istituito nel 1999 dal primo Vertice dei Capi di Stato e di governo, il 18 maggio 2010 – in occasione del VI Summit UE-ALC – le Parti hanno convenuto di costituire la Fondazione UEALC con l'obiettivo di approfondire le relazioni reciproche, realizzare gli obiettivi comuni con la partecipazione attiva delle rispettive società civili e promuovere una maggiore visibilità reciproca.

Ricorda che la Fondazione, è stata inizialmente costituita come organismo tedesco di diritto civile, ad Amburgo nel 2011, in attesa della conclusione dell'accordo internazionale costitutivo necessario per trasformarla in un'organizzazione internazionale. L'Accordo firmato il 25 ottobre 2016 è entrato in vigore il 17 maggio 2019.

Nel passare ad esaminare il contenuto dell'Accordo in esame, che si compone di un breve preambolo e di 30 articoli, rammenta che l'articolo 1 individua nell'istituzione della Fondazione l'oggetto dell'Accordo. Gli articoli da 2 a 7 definiscono la natura, i membri, la personalità giuridica, gli obiettivi e i criteri e le attività della Fondazione mentre gli articoli da 8 a 16 disciplinano la struttura e il finanziamento della Fondazione, che prevede un Consiglio dei governatori, un Presidente e un Direttore esecutivo. Gli articoli da 17 a 19 disciplinano l'audit e pubblicazione dei conti, la valutazione della Fondazione e i partenariati strategici che essa può istituire mentre gli articoli da 20 a 25 regolano i privilegi e le immunità, le lingue di lavoro della Fondazione, la risoluzione delle controversie, le modifiche, la ratifica e l'adesione all'Accordo, la sua entrata in vigore.

In particolare, evidenzia che l'articolo 20 stabilisce che lo *status*, i privilegi e le immunità della Fondazione, del Consiglio dei governatori, del Presidente, del Direttore esecutivo e dei membri del personale e dei rappresentanti dei membri nel ter-

ritorio della Repubblica federale tedesca ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni sono disciplinate da un accordo di sede. La Fondazione può stipulare con altri membri accordi relativi a privilegi e immunità per garantire il corretto funzionamento della Fondazione. I successivi articoli 26 e 27 disciplinano la durata dell'Accordo e lo scioglimento e liquidazione della Fondazione, l'articolo 28 precisa che il depositario dell'accordo è il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea, l'articolo 29 prevede che al momento della firma, della ratifica o dell'adesione, le Parti possono formulare riserve mentre l'articolo 30, detta le disposizioni transitorie.

Per quanto concerne il contenuto del disegno di legge di ratifica dell'Accordo, rammenta che lo stesso si compone di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3, in particolare, pone una clausola d'invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione della legge di ratifica non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, salvo che non vi si faccia fronte con apposito provvedimento legislativo da eventuali oneri derivanti dall'articolo 20 dell'Accordo. L'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 nel corso della 108^a sessione della Conferenza generale della medesima Organizzazione.

C. 2207 Boldrini.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Stefania ASCARI (M5S), *relatrice*, rammenta che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere, la proposta di legge della collega Boldrini C. 2207 recante ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 nel corso della 108^a sessione della Conferenza generale della medesima Organizzazione.

Come riportato nella relazione introduttiva, osserva che la Convenzione, adottata nel centenario dell'Organizzazione ed approvata con una larghissima maggioranza, dopo circa quattro anni di negoziati, rappresenta – quantomeno in potenza – un importante passo in avanti nella lotta alle violenze e alle molestie nel mondo del lavoro.

Con riguardo al contenuto della Convenzione, che consta di un lungo preambolo e di 20 articoli, fa presente che l'articolo 1 chiarisce il significato delle espressioni « violenze e molestie » e « violenze e molestie di genere ». In particolare ai fini della Convenzione l'espressione « violenze e molestie » nel mondo del lavoro indica un insieme di pratiche e di comportamenti inaccettabili, o la minaccia di porli in essere, sia in un'unica occasione, sia ripetutamente, che si prefiggano, causino o possano comportare un danno fisico, psicologico, sessuale o economico, e include la violenza e le molestie di genere. Tale ultima espressione indica, ai fini della Convenzione, la violenza e le molestie nei confronti di persone in ragione del loro sesso o genere, o che colpiscano in modo sproporzionato persone di un sesso o genere specifico, ivi comprese le molestie sessuali. Il comma 2 successivo prevede la possibilità che le normative nazionali possano recepire tale distinzione anche in un unico concetto – fatto salvo quanto stabilito nel comma 1. Quanto all'ambito di applicazione, ai sensi degli articoli 2 e 3 sono protetti dalla Convenzione lavoratori e lavoratrici indipendentemente dallo *status* contrattuale, tirocinanti e apprendisti, lavoratori e lavoratrici licenziati, lavora-

tori volontari, coloro che cercano un impiego, nonché gli individui che esercitano doveri e responsabilità di datore di lavoro. Per quanto concerne i settori, la Convenzione si applica ovunque, sia nel privato che nel pubblico, sia nell'economia formale che in quella informale e sia nelle aree urbane che in quelle rurali (comma 2). L'articolo 3 prevede l'applicazione della Convenzione alle violenze e alle molestie nel mondo del lavoro che si verificano sia sul posto di lavoro, sia in connessione con il lavoro o che da questo scaturiscano.

Dopo la definizione dei principi fondamentali (articoli da 4 a 6), rammenta che la Convenzione prevede un articolato quadro di obblighi per gli Stati membri, a partire da quello di adottare disposizioni interne che proibiscano e definiscano la violenza e le molestie conformemente a quanto da essa previsto (articolo 7) e che prescrivano ai datori di lavoro di porre in essere, proporzionalmente al loro grado di controllo, le misure atte a prevenire le condotte lesive (articolo 9). Ai sensi dell'articolo 8 gli Stati membri dovranno assumere misure adeguate atte a prevenire la violenza e le molestie nel mondo del lavoro, ivi comprese misure che garantiscano una protezione efficace dei soggetti esposti.

Rileva che l'articolo 10 è invece dedicato alla verifica dei meccanismi di ricorso e risarcimento: ciascuna delle Parti dovrà controllare l'applicazione della normativa nazionale in materia di violenze e molestie nel mondo del lavoro, introducendo se del caso misure sanzionatorie, nonché garantire un agevole accesso a meccanismi di ricorso e risarcimento e a procedimenti di denuncia e di risoluzione delle controversie nei casi di specie. Si dovranno inoltre proteggere i querelanti contro eventuali ritorsioni, unitamente a testimoni ed informatori, e si dovrà assicurare un sostegno a tutto campo (legale, medico e amministrativo) a favore dei querelanti e delle vittime. L'articolo 11 è dedicato alla formazione e alla sensibilizzazione, mentre l'articolo 12, sulle modalità di applicazione, prevede che la Convenzione in esame verrà applicata tanto attraverso

normative nazionali, quanto tramite contratti collettivi o altre misure analoghe conformi al diritto interno dei vari Stati membri. I restanti otto articoli contengono le disposizioni finali.

Precisa che, come si evince dalla relazione introduttiva alla proposta di legge al nostro esame, la legislazione italiana configura già alcuni degli strumenti delineati dalla Convenzione: infatti con la legge di bilancio per il 2018, e in particolare l'articolo 1, comma 218, è stato innovato il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna (decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198), prevedendo una tutela specifica per coloro che agiscano in giudizio a seguito di molestia subita nei luoghi di lavoro.

Quanto al contenuto della proposta di legge A.C. 2207, segnala che essa consta di tre articoli: l'articolo 1 e l'articolo 2 contengono rispettivamente le clausole di autorizzazione alla ratifica e di esecuzione della Convenzione mentre l'articolo 3 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione di essa nella *Gazzetta Ufficiale*.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico, fatto a Maputo l'11 luglio 2007.

C. 2229 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Devis DORI (M5S), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere, il disegno di legge C. 2229 recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo

di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico, fatto a Maputo l'11 luglio 2007.

Segnala preliminarmente che l'Accordo intende fornire un quadro giuridico di riferimento per approfondire e disciplinare i rapporti bilaterali nei settori della cultura, dell'istruzione, della scienza, della tecnologia, dell'insegnamento linguistico, favorendo la collaborazione e lo scambio fra istituzioni accademiche, universitarie, archivistiche e fra biblioteche.

Nel passare ad esaminare il contenuto dell'Accordo, che si compone di 25 articoli, preceduti da un breve preambolo, precisa che si soffermerà esclusivamente sugli aspetti di competenza della Commissione Giustizia.

A tale proposito segnala l'articolo 13 con il quale le Parti si impegnano a mantenere una stretta collaborazione fra le reciproche amministrazioni competenti al fine di impedire e reprimere, attraverso l'adozione di idonee misure, l'importazione, l'esportazione e il traffico illegale di opere d'arte e di beni e documenti soggetti a protezione. Quanto all'articolo 20, esso contempla un impegno alla protezione dei diritti sulla proprietà intellettuale, mediante la conclusione di un apposito Protocollo.

Per quanto concerne il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, già approvato dal Senato il 30 ottobre scorso, rammenta che lo stesso si compone di 5 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 definisce la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione di alcuni degli articoli dell'Accordo, pari a 200.000 euro per l'anno 2019, a 193.040 euro per l'anno 2020 e a 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021. L'articolo 4 contiene una clausola di invarianza finanziaria per la quale dalle disposizioni dei restanti articoli dell'Accordo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ad eventuali ulteriori oneri derivanti dall'articolo 24,

relativo alle eventuali modifiche consensuali dell'Accordo per via diplomatica, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. Infine l'articolo 5 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo a quello della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 19 febbraio 2020. – Presidenza della presidente Francesca BUSINAROLO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Vittorio Ferraresi.

La seduta comincia alle 14.20.

Modifiche alla legge 9 gennaio 2019, n. 3, in materia di prescrizione del reato.

C. 2059 Costa e C. 2357 Turri.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di legge C. 2059 Costa, rinviato nella seduta del 12 febbraio 2020.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, ricorda che il 18 febbraio scorso è scaduto il termine per la presentazione di emendamenti al provvedimento C. 2059, adottato come testo base. Comunica, quindi, che sono pervenute 13 proposte emendative (*vedi allegato 1*).

Mario PERANTONI (M5S), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Dori 1.1, mentre formula parere contrario sugli emendamenti Lucaselli 1.2, Ferro 1.3, Varchi 1.4, Lupi 1.5, Zanettin 1.6, Turri 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 e 1.11 e Zanettin 1.12, nonché sull'articolo aggiuntivo Costa 1.01.

Il sottosegretario Vittorio FERRARESI esprime parere conforme a quello del relatore.

Enrico COSTA (FI), intervenendo sull'emendamento Dori 1.1, soppressivo dell'articolo unico della proposta di legge a sua firma in esame, rammenta che quando la Commissione ha esaminato per la prima volta il provvedimento, nello scorso mese di gennaio, su un emendamento identico a quello ora in esame si è registrato un pareggio di voti e solo grazie al voto dirimente della presidente l'emendamento è stato approvato. Osservando come, trattandosi di un emendamento soppressivo, in quella occasione era stato di fatto « soppresso » il provvedimento, fa notare che la maggioranza avrebbe avuto anche i numeri in Assemblea per confermare quella decisione. Rileva, tuttavia, che, a causa delle divisioni interne alla maggioranza stessa, era stato deciso di rinviare in Commissione il provvedimento. A suo avviso il rinvio in Commissione ha avuto una funzione dilatoria, e non ha consentito il dibattito in Aula sulla materia né ha fatto emergere le differenze di posizione sulla stessa all'interno della maggioranza. Rammenta che, nel chiedere il rinvio del provvedimento in Commissione, il collega Conte aveva parlato di « un ultimo miglio » da percorrere per consolidare una proposta sulla quale tutte le forze di governo avrebbero potuto convergere. Ritene che tale accordo non sia stato raggiunto, a meno che non si voglia considerare tale l'inserimento del cosiddetto « lodo Conte bis », in materia di prescrizione, all'interno del disegno di legge delega in materia di riforma del processo penale che ancora non è stato presentato al Parlamento e che necessiterà di opportuni approfondimenti. Nel rammentare che quando si è proceduto all'esame per l'approvazione della legge in materia di anticorruzione si era detto che la riforma della prescrizione sarebbe dovuta entrare in vigore solo successivamente a quella del processo penale, evidenzia come ciò non sia avvenuto. Rilevando come la vigenza della cosiddetta « riforma Bonafede »

possa essere apprezzata dal Movimento Cinque Stelle, si stupisce che il resto della maggioranza, che sulla materia cercava dei miglioramenti, abbia invece accettato di inserire tali modifiche all'interno di un provvedimento il cui *iter* non è ancora stato avviato e che non sarà approvato in tempi rapidi. Nell'insistere affinché la proposta di legge a sua firma in esame venga approvata, sottolinea come sia preferibile che la maggioranza affronti la questione non con emendamenti soppressivi, bensì avanzando proposte migliorative. Nel sottolineare che il Parlamento dovrebbe essere un « luogo di costruzione », fa notare che, qualora la Commissione respingesse l'emendamento soppressivo in esame, si potrebbero valutare gli emendamenti successivi, uno dei quali richiama i contenuti della proposta di legge solo annunciata dal Partito Democratico il 27 dicembre scorso, volti a migliorare il testo in discussione.

Lucia ANNIBALI (IV), nel preannunciare il voto contrario del gruppo di Italia Viva sull'emendamento soppressivo Dori 1.1, ribadisce la contrarietà del suo partito alla riforma Bonafede, della quale ne ha chiesto modifiche sostanziali. Precisa quindi che Italia Viva non ritiene che il punto di mediazione trovato dalle altre forze di maggioranza possa essere condivisibile.

Roberto TURRI (LEGA) sottolinea come la maggioranza, pur avendo i numeri sufficienti per respingere il provvedimento in Assemblea, ne avesse chiesto il rinvio in Commissione, senza però addivenire ad una risoluzione del problema dopo il rinvio medesimo. Nel far presente che tale richiesta poteva essere interpretata come un auspicio a trovare una soluzione condivisa, anche modificando il provvedimento, ritiene che invece la maggioranza sia ricorsa a tale rinvio solo per il timore di una spaccatura in caso di ricorso al voto segreto. Ciò premesso, preannuncia in ogni caso la presentazione in Assemblea di emendamenti al provvedimento in esame.

Maria Carolina VARCHI (FdI), nel confermare il voto contrario del suo gruppo

sull'emendamento Dori 1.1, rammenta che il Ministro della Giustizia aveva annunciato già un anno fa l'imminente presentazione di un disegno di legge di riforma del processo penale e sottolinea come tale riforma non abbia ancora visto la luce. Ritiene, a fronte di una opposizione che costringe il Governo ad un dibattito sulla materia, che la presentazione di un emendamento soppressivo della proposta di legge in esame sia il tentativo della maggioranza, che non è in grado di elaborare alcuna proposta, di risolvere l'*empasse* nella quale si trova. A suo avviso, infatti, tale proposta emendativa rappresenta il sintomo della totale incapacità delle forze di Governo di andare oltre la propaganda.

Catello VITIELLO (IV) manifesta una serie di perplessità sulla riforma della prescrizione. Ricorda che lo scorso anno durante l'esame per l'approvazione della legge in materia di anticorruzione, quando fu presentato l'emendamento che introduceva le disposizioni oggi in vigore in materia di prescrizione, la maggioranza comprese che, prima ancora di una riforma di tale istituto giuridico, fosse necessario provvedere alla riforma del processo penale in termini di ragionevole durata del processo. Ciò fece sì che la norma venisse postergata di un anno. Ritiene che non sia utile ora dilungarsi nell'esaminare quali possano essere state le motivazioni che hanno portato il Governo dell'epoca a non riuscire a definire la riforma del processo penale. Occorre tuttavia sottolineare che, ciò nonostante, la riforma Bonafede è entrata in vigore, cancellando di fatto la prescrizione che è, a suo avviso, l'ultimo presidio per evitare un prolasso processuale. Ritiene che si sarebbe potuto approfittare della proposta di legge in esame per trovare una alternativa e stigmatizza che non si è voluto invece accelerare sulla questione. Rileva come una parte della maggioranza abbia cercato di proporre modifiche ritenute dal suo gruppo lesive di un principio costituzionale. Rammenta quindi che a gennaio, durante tutte le inaugurazioni dell'anno giudiziario, si è rilevato come la riforma della prescrizione

crei danni. Osserva, quindi, che non soltanto non sono state fatte proposte emendative per andare incontro a chi chiede di rispettare lo Stato di diritto, ma che le altre forze di maggioranza si sono limitate ad introdurre il cosiddetto « lodo Conte bis » all'interno di un disegno di legge delega. In tale soluzione continua a ravvisare soglie di incostituzionalità, e ricorda, in particolare, che il comma 2 dell'articolo 129 del codice di procedura penale presuppone la prevalenza del merito rispetto al rito. Invita, quindi, i colleghi a non ridurre il processo penale ad un gioco di società. Ritieni che dietro al paradosso di voler « riportare una bandierina a casa », vi sia un forte personalismo che va a discapito dello Stato di diritto. Ribadisce, pertanto, il voto contrario del suo gruppo sull'emendamento in discussione, dichiarandosi a favore della cosiddetta « riforma Orlando », approvata nel 2017. Ritieni che i colleghi del Movimento Cinque Stelle non siano consapevoli di aver posto in essere un'operazione sbagliata e poco virtuosa dal punto di vista della tempistica. Sottolinea infatti che il tempo a disposizione per poter verificare l'impatto della riforma Orlando sul nostro sistema penale è stato troppo breve. Nell'evidenziare i numerosi rilievi di incostituzionalità della riforma Bonafede, ritiene che la stessa, senza l'introduzione di un sistema processuale che consenta termini brevi dei procedimenti, sia soltanto una operazione di bandiera ingiusta prima ancora che incostituzionale.

Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA) ritiene che il Movimento Cinque Stelle, con la presentazione dell'emendamento soppressivo in discussione, getti discredito sull'Assemblea che aveva rinviato alla Commissione il provvedimento perché lo esaminasse nuovamente ai fini di un diverso esito. Osserva, inoltre, che la riforma della prescrizione, senza fare le necessarie riforme del processo penale, aumenterà il carico giudiziario e quindi anche la durata dei processi e reputa incredibile poter prevedere, qualora il giudizio di appello riformi il verdetto del tribunale, trasfor-

mando la condanna in assoluzione, un sistema di ricalcolo che restituisca all'imputato i tempi di prescrizione perduti.

Federico CONTE (LEU), nel replicare al collega Costa, ritiene che « l'ultimo miglio » sia stato percorso. Sottolinea, infatti, come, seppure con una dialettica molto sofferta che ha visto ciascun partecipante al tavolo sulla prescrizione cedere posizioni significative rispetto ai propri punti di partenza, sia stata raggiunta una norma di compromesso seppure ancora migliorabile. Evidenzia, però, come a un certo punto, uno dei quattro soggetti facenti parte della maggioranza abbia ritenuto di non voler più coltivare il percorso normativo che si era incanalato. A suo avviso, tale scelta ha indebolito il fronte progressista all'interno della maggioranza che ha avuto un minor margine di trattativa rispetto al Movimento Cinque Stelle e che ha portato alla conseguenza di far rimanere in vigore la riforma Bonafede. Ritieni che l'inserimento della norma sulla prescrizione all'interno del disegno di legge sulla riforma del processo penale, oltre ad avere un valore di carattere politico, sia molto importante in quanto consentirà di valutare tale disposizione insieme alle numerose norme incidenti sul processo penale. Rammenta che nella bozza finale del disegno di legge è stata espunta quella serie di norme che sembrava sacrificare le garanzie processuali. Osserva come molto si debba fare ancora per potenziare i riti alternativi e sottolinea come il disegno di legge delega potrà dare l'occasione di legislatura per un intervento qualificato in termini di giustizia. Nel sottolineare come la scelta politica, sempre legittima, dei colleghi di Italia Viva abbia prodotto come conseguenza politica proprio la permanenza in vigore della riforma Bonafede, ritiene che in Parlamento si potrà svolgere il ragionamento più ampio possibile sulla questione, se questa legislatura avrà ancora la possibilità di farlo. Auspica infatti che nelle prossime ore si possa addivenire ad un chiarimento politico per comprendere se vi siano ancora i margini per procedere in questo lavoro in questa le-

gislatura. Sottolineando come non sia possibile, stando dalla stessa parte, sottrarsi alla dialettica costruttiva, ritiene che la proposta di legge Costa costituisca uno strumentale, seppure intelligente, tentativo di divisione della maggioranza e pertanto spera che non venga approvata. Osserva, infine, che qualora invece tale provvedimento dovesse essere approvato, ognuno dovrà essere responsabile delle conseguenze delle proprie azioni.

Devis DORI (M5S), nel sottolineare come l'emendamento a sua firma 1.1 sia soppressivo dell'articolo unico della proposta di legge Costa e non concerne tutte le altre considerazioni che sono state testé formulate dai colleghi in merito alla riforma del processo penale per la quale si è invece svolto un confronto tra le forze di maggioranza al quale ha partecipato anche Italia Viva, ribadisce che il suo gruppo voterà convintamente a favore dello stesso.

Franco VAZIO (PD), nel concordare con le osservazioni del collega Conte, sottolinea come in maniera strumentale sia stato evidenziato che la modulazione della prescrizione costituisce una violazione del diritto costituzionale. Osserva, invece, che la Corte costituzionale ha affermato che, nella situazione data, la prescrizione rappresenta un presidio alla irragionevole durata del processo e che per tale ragione abolirla *tout court* potrebbe rappresentare una violazione. Ritiene tuttavia che, poiché è stato già predisposto un disegno di legge delega per la riforma del processo penale, non vi sia violazione alcuna. A suo avviso, la prescrizione non presidia un diritto costituzionale, bensì ha come finalità la cessazione della volontà punitiva dello Stato. Nel sottolineare come attualmente i processi abbiano una durata sterminata, ritiene che la prescrizione non sia il rimedio a tale problema, ma che si dovrebbe lavorare sulla durata del processo stesso così come previsto dal disegno di legge di riforma del processo penale predisposto dall'Esecutivo. Rammenta inoltre che, nel corso dell'esame per l'approvazione della legge anticorruzione, i colleghi della Lega

sostennero l'emendamento con il quale è stata introdotta la riforma della prescrizione, in una formulazione non condivisa dal Partito Democratico. Fa presente infatti che nel citato disegno di legge delega è stata inserita una proposta di modifica della riforma Bonafede che, se una parte del Parlamento non si fosse opposta al suo inserimento all'interno del decreto-legge « milleproroghe », sarebbe già legge. Osserva che proprio per tale ragione in questo momento è in vigore una riforma che il suo partito ha sempre considerato insufficiente e manifesta il proprio stupore nel sentire i colleghi della Lega richiamare presunti sfregi costituzionali. Nel replicare, da ultimo, al collega Vitiello, lo invita ad essere più prudente, rammentando come quest'ultimo, che oggi fa una battaglia contro la riforma Bonafede, si sia astenuto durante la votazione sulla legge anticorruzione.

Catello VITIELLO (IV), nel replicare al collega Vazio, fa presente di essersi astenuto nella votazione da lui citata perché il provvedimento conteneva diverse disposizioni e aveva ritenuto di dovere temperare le sue posizioni sulle stesse. Sottolinea come, tuttavia, proprio su un suo emendamento la maggioranza dell'epoca cadde per la prima volta. Ritiene risibile infine questa esemplificazione di un dato di fatto da parte del collega Vazio che prima si è schierato contro questa riforma e che ora si appresta a sostenerla.

Alfredo BAZOLI (PD) chiede alla presidenza di avere contezza delle sostituzioni in considerazione della presenza in aula di deputati non facenti parte della Commissione.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, dà conto delle sostituzioni.

Alessandro COLUCCI (M-NI-USEI-C!-AC), non essendo stato citato nelle sostituzioni di cui la presidente ha testé dato conto, fa presente che a lui risulta di dover sostituire l'onorevole Lo Monte per l'intero esame del provvedimento. A tale proposito

precisa che, come riportato nella lettera inviata dal Presidente del gruppo Misto alla presidente della Commissione Giustizia in data 13 gennaio 2020 « il deputato Alessandro Colucci sostituirà il collega Carmelo Lo Monte, anche ai fini delle votazioni, relativamente al provvedimento C. 2059 in materia di prescrizione dei reati, calendarizzato per questa settimana ». Considererebbe pertanto una forzatura la sua eventuale esclusione dalle votazioni.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, fa presente che la lettera cui ha fatto riferimento l'onorevole Colucci è relativa ad una sostituzione *ad diem*, essendo riferita all'esame del provvedimento AC. 2059 Costa nella settimana del 13 gennaio scorso. A tale proposito aggiunge che, in data 11 febbraio 2020, è pervenuta alla presidenza della Commissione da parte del presidente del gruppo Misto una ulteriore lettera che annunciava la sostituzione dell'onorevole Lo Monte con l'onorevole Colucci « ...anche ai fini delle votazioni, relativamente al provvedimento C. 2059 in materia di prescrizione dei reati, calendarizzato per domani, mercoledì 12 febbraio 2020 ». In considerazione della presenza in seduta del presidente del gruppo misto, onorevole Schullian, lo invita a fornire un'interpretazione autentica di tali comunicazioni.

Enrico COSTA (FI) ritiene che l'onorevole Schullian non possa essere chiamato a fornire alcuna interpretazione autentica.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, fa presente che per la presidenza della Commissione è indubbio che la sostituzione dell'onorevole Lo Monte con l'onorevole Colucci pervenuta in data 13 gennaio scorso fosse una sostituzione *ad diem*, e non quindi relativa all'intero esame del provvedimento.

Enrico COSTA (FI), precisando come il riferimento all'interpretazione autentica sia fuori luogo, nel sottolineare che è comunque compito della presidente interpretare la lettera in questione e assumere

le conseguenti decisioni, ritiene che in tal modo stia operando una forzatura molto grave delle norme regolamentari. A tale proposito ricorda che l'articolo 19, comma 3, del Regolamento della Camera stabilisce che « ogni Gruppo può, per un determinato progetto di legge, sostituire un commissario con altro di diversa Commissione, previa comunicazione al presidente della Commissione ». Nel rammentare inoltre che, mentre la sostituzione *ad diem* è limitata ad una singola seduta, in relazione a tutti i provvedimenti previsti in convocazione per quella seduta, la sostituzione *ad rem* è riferita ad uno specifico provvedimento. Su tali basi reputa pertanto inequivocabile che la lettera di cui il collega Colucci ha testé dato lettura, che fa esplicito riferimento alla proposta di legge a sua prima firma C. 2059, sia relativa ad una sostituzione *ad rem*, ritenendo che l'intervenuto invio di una seconda lettera non contraddica in alcun modo tale valutazione. Ribadisce la gravità dell'interpretazione testé fornita dalla presidente, la quale evidentemente teme che il Governo possa essere battuto per effetto della sostituzione dell'onorevole Lo Monte con l'onorevole Colucci. Le ricorda infine la sua inusuale partecipazione al voto nella precedente fase di esame delle proposte emendative.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, ribadisce come per la presidenza sia assolutamente chiaro che la lettera del 13 gennaio scorso non faccia riferimento ad una sostituzione *ad rem*, tanto più che è pervenuta dal gruppo misto un'ulteriore distinta comunicazione relativa ad altra specifica seduta di esame del provvedimento in questione. Precisa a tale proposito che al deputato Colucci non sono mai state inviate le convocazioni della Commissione Giustizia, come invece è consuetudine fare per i sostituti *ad rem*. Rinnova la richiesta al presidente del gruppo Misto, onorevole Schullian, di chiarire la volontà del gruppo con riferimento alla sostituzione dell'onorevole Lo Monte del 13 gennaio scorso.

Enrico COSTA (FI) interviene per sottolineare nuovamente quanto sia inusuale tale richiesta da parte della presidente.

Franco VAZIO (PD) ritiene che le affermazioni del collega Costa siano smentite dai fatti, dal momento che la sostituzione *ad rem*, essendo relativa all'intero esame del provvedimento, non richiede alcuna reiterazione. Evidenzia pertanto come, in presenza di una seconda lettera da parte del presidente del gruppo Misto, la sostituzione dell'onorevole Lo Monte con l'onorevole Colucci, sia necessariamente da considerarsi *ad diem*. Nel sottolineare come la libera espressione del voto rientri tra le prerogative dei parlamentari, ritiene poco corretto, oltre che inelegante, scommettere sul voto contrario del collega Colucci all'emendamento Dori 1.1. Nel reputare non necessaria una interpretazione dell'onorevole Schullian circa la natura della sostituzione in questione, trattandosi inequivocabilmente di una sostituzione *ad diem*, ritiene che bisognerebbe piuttosto chiedergli se sia intervenuta per la seduta odierna una ulteriore sostituzione *ad diem*, oltre a quelle già rammentate relative, rispettivamente, alle sedute della settimana del 13 gennaio e alla seduta del 12 febbraio.

Maura TOMASI (LEGA) chiede di intervenire.

Francesca BUSINAROLO, *presidente* precisa di non avere alcuna intenzione di aprire un dibattito sulla questione.

Enrico COSTA (FI) ritiene inammissibile l'affermazione della presidente, in considerazione del fatto che, in maniera del tutto irrituale, ha richiesto l'intervento dell'onorevole Schullian ai fini di una interpretazione autentica della natura della sostituzione dell'onorevole Lo Monte con l'onorevole Colucci pervenuta alla presidenza il 13 gennaio scorso.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, perfettamente consapevole delle proprie

competenze, rinnova la richiesta di intervento dell'onorevole Schullian.

(vive proteste del deputato Costa)

Roberto TURRI (LEGA) precisa che la collega Tomasi ha chiesto la parola ripetutamente, anche prima dell'onorevole Vazio.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, avendo chiesto di intervenire anche il deputato Ferri, avverte che darà la parola esclusivamente ai colleghi Tomasi e Ferri, per un minuto, e successivamente al deputato Schullian.

Maura TOMASI (LEGA), nell'associarsi alle considerazioni del collega Costa, ritiene che la sostituzione del 13 gennaio scorso dell'onorevole Lo Monte con l'onorevole Colucci sia senza alcun dubbio una sostituzione *ad rem*, senza che si renda necessaria alcuna interpretazione autentica da parte del presidente del gruppo misto. Rammenta che in una situazione analoga verificatasi presso la Commissione Bilancio, il presidente Borghi ha ritenuto che la sostituzione fosse da intendersi per l'intero esame del provvedimento, indipendentemente dalle date eventualmente specificate.

Cosimo Maria FERRI (IV) esprime il proprio rincrescimento per la situazione, rilevando come le questioni procedurali oggetto della discussione, riguardando comunque il diritto di voto dei deputati, abbiano a che fare con le regole basilari della democrazia. A differenza del collega Vazio, ritiene di dare prova di onestà intellettuale riconoscendo come il dibattito in corso riguardi anche una questione di merito e di equilibri politici, dal momento che è noto come si esprimerebbe il collega Colucci sull'emendamento Dori 1.1. Senza esprimere alcun giudizio, sottolineando tuttavia la necessità di ricostruire alcuni passaggi salienti dell'esame del provvedimento del collega Costa, rammenta come la partecipazione al voto della presidente sia stata determinante durante il prece-

dente esame delle proposte emendative. Con riguardo alla questione formale, precisa che, nelle lettere con cui viene comunicata la sostituzione dell'onorevole Lo Monte con l'onorevole Colucci, si fa esplicito ed inequivoco riferimento al provvedimento del collega Costa in materia di prescrizione del reato. Evidenzia inoltre come l'indicazione delle date in cui tale provvedimento sarebbe stato calendarizzato in Commissione, riportata nelle citate lettere, sia da ritenersi una ulteriore specificazione volta a rafforzare la volontà del delegante di effettuare la sostituzione per l'intero esame della proposta di legge A.C. 2059. Pertanto ritiene che una diversa interpretazione costituirebbe una grave violazione delle regole, evidenziando come la seconda lettera, lungi dal costituire una prova che della natura *ad diem* della sostituzione, vada considerata anch'essa come rafforzativa di una volontà già chiaramente espressa.

Manfred SCHULLIAN (MISTO-MIN.LING.), nel sentirsi onorato per il fatto che una sua lettera sia stata all'origine di un così ampio dibattito, precisa di non intervenire al fine di fornire un'interpretazione autentica. Aggiunge di essere presente in qualità di sostituto dell'onorevole Longo e preannuncia che non prenderà comunque parte alle votazioni per esplicita richiesta del collega. Ciò premesso, nel precisare di aver inviato solo due lettere di comunicazione, fa presente che non è stata inviata una terza lettera relativamente alla seduta odierna.

Enrico COSTA (FI) richiama il comma 4 dell'articolo 19 del Regolamento che prevede che, quando un deputato non possa intervenire ad una seduta della propria Commissione, può essere sostituito, per l'intero corso della seduta, da un collega del suo stesso gruppo, appartenente ad un'altra Commissione. Osserva che in tal caso la sostituzione avviene non su un provvedimento specifico ma per tutti i provvedimenti all'esame della Commissione in quel giorno. Rileva, invece, come il comma 3 del medesimo articolo preveda

l'ipotesi del caso in cui, per un determinato progetto di legge, il gruppo sostituisca un commissario con un altro di diversa Commissione. Evidenzia come in entrambe le citate lettere si faccia espressamente richiamo al provvedimento in discussione. Ritiene che la presidenza stia volutamente facendo confusione per un tornaconto di natura politica. A suo avviso, qualora la presidente decidesse di non far partecipare il collega Colucci alla votazione, violerebbe le regole parlamentari. Nell'invitarla pertanto a non commettere uno sfregio istituzionale, sottolinea come la maggioranza, anche qualora l'emendamento soppressivo Dori 1.1 fosse respinto, avrebbe i numeri sufficienti in Assemblea per bocciare il provvedimento.

Jacopo MORRONE (LEGA) osserva come la presidente stia decidendo, fornendo un'interpretazione in autonomia, di escludere dalla partecipazione al voto un parlamentare. Ritiene che di tale decisione se ne dovrà assumere la responsabilità.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, nell'evidenziare come la scelta spetti alla presidenza, precisa di aver sin dal primo momento affermato che il collega Lo Monte non è sostituito da nessun deputato nella seduta odierna. Ribadisce, pertanto che il collega Colucci, non essendo stato indicato come sostituto, non potrà partecipare alla votazione.

Alessandro COLUCCI (M-NI-USEI-CI-AC) prende atto che la scelta della presidente di non considerare valida la richiesta di sostituzione non è chiara a tutti e ritiene che la stessa debba assumersene la responsabilità.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, avverte che la Commissione procederà alla votazione dell'emendamento Dori 1.1 e invita i segretari di presidenza a procedere al conteggio dei voti.

Enrico COSTA (FI) invita la presidenza a procedere a un puntale riscontro dell'e-

sito della votazione attraverso la controprova per appello nominale.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, accogliendo la richiesta del collega Costa, al fine di appurare con certezza l'esito del voto, invita i segretari di presidenza a procedere alla controprova mediante appello nominale.

Dà quindi conto dell'esito del voto, avvertendo che la Commissione approva l'emendamento Dori 1.1 per un voto di differenza (*vedi allegato 2*).

Enrico COSTA (FI) interviene sull'ordine dei lavori per stigmatizzare il comportamento della presidente che, con la sua decisione di non ritenere *ad rem* la sostituzione del deputato Lo Monte con il deputato Colucci, si è assunta una grave responsabilità, omettendo di rispettare le norme del Regolamento della Camera. Le ricorda a tale proposito che, in considerazione del ruolo istituzionale ricoperto, dovrebbe dismettere la sua appartenenza al gruppo Movimento 5 Stelle. Nel rilevare che nella seduta odierna la Presidente ha commesso un atto grave non tanto verso le opposizioni, quanto piuttosto verso l'istituzione da lei rappresentata, ritiene che sarebbe stato suo dovere considerare valida una sostituzione che ha tutti i requisiti regolamentari, evidenziando peraltro come l'interpretazione fornita sarebbe stata rigettata in qualsiasi tribunale. Nel ribadire come, indossando la « maglietta » del Governo e della maggioranza, la presidente abbia compiuto una forzatura inaccettabile, preannuncia che il gruppo di Forza Italia valuterà tutte le opportune azioni conseguenti alle sue decisioni che sono agli atti dei lavori della Commissione. In considerazione del fatto che l'emendamento Dori 1.1 è stato approvato con un solo voto di scarto, evidenzia che, se al collega Colucci fosse stato consentito di votare, il Governo sarebbe stato battuto (*Applausi*). Rileva pertanto che, così facendo la presidente, la quale insieme al collega Brescia sta facendo giurisprudenza in materia di sostituzione di deputati, ha salvato il Governo.

Roberto TURRI (LEGA), associandosi alle considerazioni del collega Costa, fa presente la gravità di quanto accaduto nella seduta odierna, sottolineando come, non essendo sufficiente la partecipazione della presidente alla votazione dell'emendamento Dori 1,1, sia stato necessario impedire al collega Colucci di esprimere il proprio voto, pur in presenza di una sostituzione del tutto legittima. Evidenzia infatti come la sostituzione *ad rem* del deputato Lo Monte da parte del collega Colucci avesse tutti i requisiti previsti dall'articolo 19, comma 3, del Regolamento della Camera, non pregiudicati dall'invio di due distinte comunicazioni in date diverse. Preannuncia pertanto l'intenzione del gruppo della Lega di valutare eventuali ricorsi avverso la decisione della presidente, sottolineando che, se il collega Colucci avesse partecipato al voto, l'emendamento soppressivo Dori 1.1 sarebbe stato respinto.

Maria Carolina VARCHI (Fdi), nel rammentare di aver seguito in silenzio l'intero dibattito sulla sostituzione del collega Lo Monte, ritiene che nella seduta odierna si sia creato un pericoloso precedente da parte di una maggioranza terrorizzata dall'eventualità che il deputato Colucci partecipasse alla votazione e che è stata tenuta in vita grazie al voto della presidente. Nel rilevare pertanto l'inutilità del richiamo al rispetto delle regole, considerato che esse vengono stravolte ogni qualvolta la maggioranza è in difficoltà, esprime, a nome di Fratelli d'Italia, la convinzione che non si possa procedere in tal modo, se sono necessarie due ore per votare un emendamento soppressivo. Nel rammentare che il suo gruppo ha presentato diversi emendamenti all'articolo unico della proposta di legge del collega Costa, volti a recepire anche osservazioni dei deputati della maggioranza, evidentemente di natura puramente strumentale, stigmatizza nuovamente quanto accaduto nel corso della seduta odierna.

Manfredi POTENTI (LEGA), nel sottolineare che la maggioranza sta forzando il

sistema in tutte le maniere pur di tenere in vita uno strumento derogatorio del tutto estraneo alla nostra cultura giuridica, formula i migliori auguri al Partito democratico, che è convinto di avere la soluzione al problema. Sottolinea a tale proposito come la bozza di disegno di legge che delega il Governo ad adottare la riforma del processo penale presenti diversi lati oscuri, a partire dal fatto che la definizione della durata del processo viene demandata ad una decisione del Consiglio superiore della magistratura. Considera infatti tale soluzione del tutto inadeguata da parte di un Ministro che al contrario dovrebbe mettere mano alla riforma dell'organo di autogoverno della magistratura. Nel rammentare come a suo tempo la Lega si sia fidata del Movimento 5 Stelle, che ha imposto l'introduzione di uno strumento estraneo al nostro sistema, augura al Partito democratico di dare prova di maggiore furbizia.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Dori 1.1, soppressivo dell'articolo unico della proposta di legge, si intendono preclusi tutti i successivi emendamenti ad esso riferiti.

Constata l'assenza del presentatore dell'articolo aggiuntivo Costa 1.01; si intende che vi abbia rinunciato.

Avverte pertanto che, non residuando ulteriori deliberazioni della Commissione, in considerazione dell'approvazione dell'emendamento Dori 1.1 soppressivo dell'articolo unico della proposta di legge, deve intendersi conferito al relatore, onorevole Perantoni, il mandato a riferire in senso contrario in Assemblea sul testo della proposta di legge.

Avverte altresì che la presidenza si riserva di designare i componenti del Co-

mitato dei nove per l'esame in Assemblea, sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 16.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, ai sensi dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Atto n. 145.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale. Atto n. 151.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 323 del 12 febbraio 2020, a pagina 58, prima colonna, trentanovesima riga, le parole da: « spazzacorrotti » fino a: « in vigore della legge. » sono sostituite dalle seguenti « anticorruzione limitatamente al profilo dell'entrata in vigore e dunque della mancanza di norma transitoria, come da lei stessa personalmente sostenuto in fase emendativa, nel corso dell'esame del provvedimento. ».

ALLEGATO 1

Modifiche alla legge 9 gennaio 2019, n. 3, in materia di prescrizione del reato. C. 2059 Costa e C. 2357 Turri.**PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**

ART. 1.

Sopprimerlo:

- 1. 1.** Dori, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, D'Orso, Giuliano, Palmisano, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

Sostituire l'articolo con il seguente:

ART. 1.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di modifica del codice di procedura penale, per assicurare la ragionevole durata del processo, in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

1) riformare il sistema delle notifiche all'imputato, con particolare riferimento alle notifiche successive alla prima ai sensi degli articoli 156 e 157 cpp;

2) introdurre forme di escussione a distanza anche per i testimoni, i periti e i consulenti tecnici;

2. Nelle more della riforma di cui al comma 1, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *d)*, *e)* e *f)* della legge 9 gennaio 2019, n. 3, non trovano applicazione.

- 1. 2.** Lucaselli.

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

« ART. 1.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per assicurare la ragionevole durata del processo, in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

1) completare il processo di informatizzazione, dematerializzazione e digitalizzazione del processo civile e penale, garantendo un più efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, con particolare riguardo al sistema delle notifiche;

2) introdurre il ricorso obbligatorio a sistemi di videoconferenza per l'escussione delle parti processuali detenute, anche in regime di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354;

2. Nelle more della riforma di cui al comma 1, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021 le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *d)*, *e)* e *f)*, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, non trovano applicazione, ».

- 1. 3.** Ferro, Varchi, Maschio, Del Mastro delle Vedove, Trancassini, Zucconi.

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

« ART. 1.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per assicurare la ragionevole durata del processo, in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

1) prevedere l'istituzione del Registro nazionale telematico delle notizie di reato, disciplinando la modalità di iscrizione dei dati e del relativo trattamento, i soggetti che possono avere accesso al medesimo Registro, i dati che possono essere oggetto dell'accesso stesso, le misure per la custodia e la sicurezza dei predetti dati nonché le modalità con cui è garantito agli interessati, in ogni momento, l'esercizio dei diritti previsti dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;

2) individuare misure che consentano una contrazione dei tempi delle indagini preliminari, anche attraverso l'introduzione di ipotesi di nullità assoluta attribuite all'inerzia colpevole del pubblico ministero,

2. Nelle more della riforma di cui al comma 1, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *d)*, *e)* e *f)*, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, non trovano applicazione. ».

1. 4. Varchi, Maschio.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

All'articolo 159 del codice penale, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso dalla pronuncia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna, per un periodo, di due anni, quando è proposto in appello o è presentata opposizione, aumentato di ulteriori sei mesi se nel giudizio di appello è disposta la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale o se in quello successivo all'opposizione si verifica una ulteriore causa di sospensione di cui al primo comma. Il corso della prescrizione è altresì sospeso, per un periodo di un anno, dalla pronuncia della sentenza nei cui confronti è proposto ricorso per cassazione. Decorsi gli indicati periodi di sospensione, la prescrizione riprende il suo corso se non è stata pronunciata la sentenza conclusiva del grado. ».

1. 5. Lupi, Colucci.

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo presenta alle Camere un disegno di legge recante delega per la riforma organica del codice di procedura penale, in modo da assicurare la ragionevole durata dei processi.

2. Al fine di procedere, attraverso la delega di cui al comma 1, ad una riforma organica del codice di procedura penale, volta a garantire la ragionevole durata del processo e la riduzione dei procedimenti oggetto di prescrizione, le norme introdotte dall'articolo 1, comma 1, lettere *d)*, *e)* e *f)*, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, non trovano applicazione fino all'entrata in vigore dell'ultimo dei decreti attuativi della delega di cui al comma 1 del presente articolo, e comunque fino al 30 giugno 2021. Nel periodo di sospensione di cui al precedente periodo, gli articoli 158, 159 e 160 del codice penale riacquistano efficacia nel testo vigente il 31 dicembre 2019.

1. 6. Zanettin.

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lett. *d)*, *e)* ed *f)* della legge 9 gennaio 2019 n. 3, entrate in vigore il 1° gennaio 2020, è sospesa fino al 31 dicembre 2023. Durante la sospensione di cui al periodo precedente, si applicano, in luogo delle norme vigenti, gli articoli 158, 159 e 160 del codice penale vigenti fino al 31 dicembre 2019.

- 1. 7.** Turri, Morrone, Bisa, Tateo, Potenti, Paolini, Di Muro, Cantalamessa, Marchetti.

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

All'articolo 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3, comma 2, le parole: « 1° gennaio 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2021 ».

- 1. 8.** Turri, Morrone, Bisa, Tateo, Potenti, Paolini, Di Muro, Cantalamessa, Marchetti.

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

Al fine di effettuare un'analisi approfondita sulle soluzioni deflazionistiche del contenzioso in ambito civile, penale e amministrativo e al fine di assumere iniziative normative volte ad assicurare un « servizio giustizia » per il tramite di ma riforma, organica ed efficace, sia nei suoi aspetti organizzativi e strumentali, sia volta ad in-

centivare la professionalità dei giudici e degli avvocati, quali protagonisti primi del processo e dell'istituto giuridico della prescrizione, fino al 31 dicembre 2020, è sospesa l'applicazione delle norme di cui al comma 1, lett. *d)*, *e)* ed *f)* della legge 9 gennaio 2019, n. 3 recante « Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici ».

- 1. 9.** Turri, Garavaglia, Morrone, Bisa, Tateo, Potenti, Paolini, Di Muro, Cantalamessa, Marchetti.

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

Le norme introdotte dall'articolo 1, comma 1, lettere *d)*, *e)* ed *f)* della legge 9 gennaio 2019, n. 3, non trovano applicazione fino all'entrata in vigore della riforma organica del codice di procedura penale. Nel periodo di sospensione di cui al precedente periodo, e comunque non oltre il 31 dicembre 2023 gli articoli 158, 159 e 160 del codice penale riacquistano efficacia nel testo vigente il 31 dicembre 2019.

- 1. 10.** Turri, Morrone, Bisa, Tateo, Potenti, Paolini, Di Muro, Cantalamessa, Marchetti.

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

1. Gli articoli 158, 159 e 160 del codice penale riacquistano efficacia nel testo vigente il 31 dicembre 2019.

2. All'articolo 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le lettere *d)*, *e)* *f)* sono abrogate;

b) il comma 2 è abrogato.

- 1. 11.** Turri, Morrone, Bisa, Tateo, Potenti, Paolini, Di Muro, Cantalamessa, Marchetti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Gli articoli 158, 159 e 160 del codice penale riacquistano efficacia nel testo vigente il 31 dicembre 2019.

- 1. 12.** Zanettin.

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

Art. 1-bis.

1. *Al codice penale, all'articolo 159, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:*

« In ogni caso, quando per il reato la legge stabilisce la pena detentiva, il corso

della prescrizione non può rimanere sospeso per più di due anni e sei mesi, salvo che l'imputato non rinunci personalmente ed espressamente al termine ».

2. Al codice di procedura penale, dopo l'articolo 129, è aggiunto il seguente articolo:

Art. 129-bis.

1. Quando è decorso il termine stabilito dall'articolo 159, terzo comma, del codice penale, il giudice, d'ufficio o su istanza di parte, in ogni stato e grado del procedimento, nel rispetto delle garanzie del diritto di difesa di cui all'articolo 24 della Costituzione, dichiara cessata la sospensione della prescrizione, indicando il giorno dal quale la prescrizione riprende il suo corso. Il giudice procede in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 127.

- 1. 01.** Costa.

ALLEGATO 2

**Modifiche alla legge 9 gennaio 2019, n. 3, in materia di prescrizione
del reato. C. 2059 Costa e C. 2357 Turri.**

EMENDAMENTO APPROVATO

ART. 1.

Sopprimerlo.

- 1. 1.** Dori, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, D'Orso, Giuliano, Palmisano, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sull'impegno dell'Italia nella comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni.

Audizione del Portavoce di *Amnesty International Italia*, Riccardo Noury (*Svolgimento e conclusione*) 39

Audizione della Coordinatrice nazionale per la lotta contro l'antisemitismo, professoressa Milena Santerini, e del Capo della delegazione italiana presso la *International Holocaust Remembrance Alliance* (IHRA), Luigi Maccotta (*Svolgimento e conclusione*) 39

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 19 febbraio 2020. — Presidenza della presidente Marta GRANDE.

La seduta comincia alle 14.15.

Sull'impegno dell'Italia nella comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni.

Audizione del Portavoce di *Amnesty International Italia*, Riccardo Noury.

(Svolgimento e conclusione).

Marta GRANDE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Riccardo NOURY, *Portavoce di Amnesty International Italia*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni Erasmo PALAZZOTTO (LEU), Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), Simona SURIANO (M5S), Vito COMENCINI (LEGA) ed Emilio CARELLI (M5S).

Riccardo NOURY, *Portavoce di Amnesty International Italia*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Marta GRANDE, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

Audizione della Coordinatrice nazionale per la lotta contro l'antisemitismo, professoressa Milena Santerini, e del Capo della delegazione italiana presso la

International Holocaust Remembrance Alliance
(IHRA), Luigi Maccotta.

(Svolgimento e conclusione).

La seduta comincia alle 15.10.

Marta GRANDE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Milena SANTERINI, *Coordinatrice nazionale per la lotta contro l'antisemitismo*, e Luigi MACCOTTA, *Capo della delegazione italiana presso la International Holocaust Remembrance Alliance* (IHRA), svolgono una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, Andrea ROMANO (PD), Angela SCHIRÒ (PD), Cristian ROMANIELLO (M5S), Pino CABRAS (M5S) e Vito COMENCINI (LEGA).

Luigi MACCOTTA, *Capo della delegazione italiana presso la International Holocaust Remembrance Alliance* (IHRA) e Milena SANTERINI, *Coordinatrice nazionale per la lotta contro l'antisemitismo*, rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Marta GRANDE, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	41
Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo. C. 875-1060-1702-2330-A (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	41

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	42
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Burkina Faso relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 1° luglio 2019. C. 2232 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	42

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	45
---	----

SEDE REFERENTE

Mercoledì 19 febbraio 2020. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giulio Calvisi.

La seduta comincia alle 15.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che della seduta sarà data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo.

C. 875-1060-1702-2330-A.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 5 febbraio 2020.

Gianluca RIZZO, *presidente*, ricorda che il termine per la presentazione di emendamenti è scaduto nella giornata del 3 febbraio e che, nella seduta del 5 febbraio, la relatrice ha prospettato l'esigenza di disporre di un rinvio di qualche giorno per valutare tutte le proposte emendative presentate. Ricorda, altresì, che erano state presentate circa 70 proposte emendative.

Emanuela CORDA (M5S), *relatrice*, in considerazione del cambiamento subito dalla programmazione dei lavori dell'Assemblea, chiede se vi sia la disponibilità dei gruppi a rinviare l'esame degli emendamenti alla giornata di domani mattina.

Il sottosegretario Giulio CALVISI informa che la valutazione delle proposte

emendative è stata ultimata e che il Governo è pronto a confrontarsi con la Commissione nei tempi che questa riterrà opportuni. Condivide, comunque, la proposta della relatrice.

Roberto Paolo FERRARI (LEGA) apprezza le dichiarazioni del rappresentante del Governo che confermano il rispetto degli impegni assunti nella precedente seduta. Manifesta, quindi, la disponibilità del proprio gruppo a procedere speditamente e, tuttavia, sottolinea la difficoltà di assicurare una piena partecipazione ai lavori di domani, non essendo state in origine previste sedute della Commissione con votazioni.

Wanda FERRO (FdI), anche a nome dei colleghi di Fratelli d'Italia, prospetta l'opportunità di rinviare l'esame delle proposte emendative a una seduta della prossima settimana in cui i tempi a disposizione siano sufficientemente ampi per poter discutere approfonditamente.

Maria TRIPODI (FI) si associa alle considerazioni della collega Ferro, ribadendo l'importanza di disporre di tutto il tempo necessario per un esame approfondito delle proposte emendative.

Alberto PAGANI (PD) dichiara che il gruppo del PD accoglie con favore qualsiasi soluzione.

Nicola CARÈ (IV) manifesta la disponibilità del gruppo di Italia Viva a votare sugli emendamenti in questa o nella prossima settimana.

Giovanni RUSSO (M5S) condivide la proposta di rinvio avanzata dalla relatrice.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, precisando che i tempi saranno definiti nella riunione dell'Ufficio di presidenza, già convocata al termine della seduta odierna.

La seduta termina alle 15.15.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 19 febbraio 2020. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giulio Calvisi.

La seduta comincia alle 15.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che della seduta sarà data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Burkina Faso relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 1° luglio 2019.

C. 2232 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Nicola CARÈ (IV), *relatore*, introduce l'esame osservando che l'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Burkina Faso, fatto a Roma il 1° luglio 2019, è volto a fornire un'adeguata cornice giuridica per l'avvio di forme strutturate di cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Stati. Ciò al fine di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza. Esso, inoltre, induce positivi effetti indiretti nei settori produttivi e commerciali coinvolti dei due Paesi. Rileva, quindi, che il Burkina Faso è una ex colonia francese dell'Africa occidentale che ottenne l'indipendenza nel 1960, con il nome di Repubblica dell'Alto Volta. Nel 2014, il tentativo del presidente Blaise Compaoré, di estendere il proprio mandato oltre il ter-

mine previsto per la fine del 2015, ha provocato una sollevazione popolare che ha costretto lo stesso Compaoré a rassegnare le dimissioni. Infatti, dopo un fallito *golpe* dell'ex presidente, vennero indette le elezioni presidenziali che, nel 2015, hanno visto la vittoria di Roch Marc Christian Kaboré. Un referendum costituzionale finalizzato a introdurre una forma istituzionale del Paese semi presidenziale, inizialmente previsto per marzo 2019, è stato rinviato al 2020. Osserva, poi, che il Presidente della Repubblica, che esercita le funzioni di Capo dello Stato, è eletto a suffragio universale diretto per 5 anni, con mandato rinnovabile per una seconda volta. La nomina del Primo Ministro spetta al Capo dello Stato e deve essere convalidata dal Parlamento monocamerale, costituito da 127 membri eletti a suffragio universale diretto con sistema proporzionale per 5 anni. Evidenzia che il Paese è, da un lato, tra i dieci Stati più giovani del pianeta e, dall'altro, tra i più poveri, nonostante la crescita economica legata allo sfruttamento delle ingenti risorse minerarie. Fa parte – insieme a Niger, Mali, Mauritania e Chad – del G5 Sahel, un'organizzazione regionale per la cooperazione e il coordinamento delle politiche di sviluppo e sicurezza dei suoi membri. Esso, inoltre, si trova a pieno titolo nella zona dell'Africa interessata dai sommovimenti dovuti al cambiamento climatico e alla conseguente instabilità politica e sociale, di cui una delegazione della Commissione ha potuto apprendere nel corso della missione a Gibuti il 10 e 11 febbraio scorso. Quanto alle relazioni bilaterali, il crescente rilievo italiano per lo Stato saheliano è evidenziato dalla recente apertura di una nostra ambasciata, nonché dalla presenza nella capitale di una delle 20 sedi estere dell'Agenzia italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS), competente per le iniziative di cooperazione in Burkina Faso e Niger.

Passando al contenuto dell'Accordo, rileva che questo è composto da 12 articoli, preceduti da un breve preambolo. L'articolo 1 enuncia i principi ispiratori e lo scopo dell'Accordo. Esso intende incorag-

giare e sviluppare la cooperazione nel settore della difesa sulla base dei principi di reciprocità, eguaglianza e mutuo interesse, in conformità agli impegni internazionali assunti dalle Parti e, per l'Italia, anche a quelli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. L'articolo 2 è dedicato all'attuazione, ai campi e alle modalità della cooperazione. La norma prevede che i rispettivi Ministeri della difesa organizzeranno e gestiranno le attività e che le eventuali consultazioni tra le Parti potranno avere alternativamente luogo in Italia e nel Burkina Faso. Sarà possibile stipulare ulteriori intese volte a disciplinare in concreto le aree di cooperazione, che sono: politica di sicurezza e di difesa; sviluppo e ricerca, supporto logistico e acquisizione di prodotti e servizi per la difesa; operazioni umanitarie e di mantenimento della pace; organizzazione e impiego delle Forze armate, servizi ed equipaggiamenti delle unità militari e gestione del personale; questioni ambientali connesse all'inquinamento causato da attività militari; sanità, storia e sport militare; formazione e addestramento militare; altri settori di interesse delle Parti. Le modalità di cooperazione consistono in visite reciproche di delegazioni di personale civile e militare, scambio di esperienze tra esperti delle Parti, incontri tra i rappresentanti delle istituzioni della Difesa, scambio di personale di formazione e di studenti provenienti da istituzioni militari, partecipazione a corsi di formazione teorici e pratici, a periodi di orientamento, seminari, conferenze, dibattiti e simposi, partecipazione a esercitazioni militari e a operazioni di mantenimento della pace e umanitarie, visite di aeromobili militari, scambio nel campo degli eventi culturali e sportivi, infine, sostegno a iniziative commerciali relative ai materiali e ai servizi della Difesa. L'articolo 3 regola gli aspetti finanziari derivanti dalla cooperazione, stabilendo che ciascuna Parte sosterrà le spese di sua competenza relative all'esecuzione dell'Accordo e ponendo a carico della Parte ospitante l'obbligo di fornire cure d'urgenza al personale della Parte inviante presso le proprie infrastrutture

sanitarie, se possibile militari, con oneri a carico della parte inviante. L'articolo 4 disciplina le questioni attinenti alla giurisdizione. In particolare, si riconosce allo Stato ospitante il diritto di giurisdizione nei confronti del personale ospitato per i reati commessi nel proprio territorio e puniti secondo la propria legge. Lo Stato inviante, invece, conserva il diritto di giurisdizione, nei confronti del proprio personale, per i reati da questo commessi che minacciano la sua sicurezza o il suo patrimonio e per quelli commessi intenzionalmente o per negligenza nell'esecuzione o in relazione con il servizio. Qualora il personale ospitato venga coinvolto in eventi per i quali la legislazione della Parte ospitante preveda l'applicazione della pena capitale o di altre sanzioni in contrasto con i principi fondamentali e l'ordinamento giuridico della Parte inviante, tali pene e sanzioni non saranno irrogate e, se già irrogate, non saranno eseguite. L'articolo 5 regola il risarcimento dei danni causati. L'articolo 6 disciplina la cooperazione nel campo dei materiali per la difesa. Il reciproco approvvigionamento dei suddetti materiali potrà avvenire con operazioni dirette tra i due Stati oppure tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi, mentre l'eventuale riesportazione del materiale acquisito verso Paesi terzi potrà essere effettuata solo con il preventivo benestare della Parte cedente. La relazione illustrativa precisa che tali attività saranno svolte nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 9 luglio 1990, n. 185. L'articolo 7 riguarda la protezione della proprietà intellettuale (compresi i brevetti), che le Parti si impegnano a garantire ai sensi delle rispettive normative nazionali e degli accordi internazionali in materia da loro sottoscritti nonché, per la Parte italiana, degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. L'articolo 8 riguarda la sicurezza delle informazioni classificate. In particolare, viene specificato che il loro trasferimento potrà avvenire solo attraverso canali intergovernativi approvati dalle rispettive autorità nazionali per la sicurezza o da autorità nazionali designate in confor-

mità alle leggi dei due Stati. Viene inoltre previsto che tali informazioni dovranno essere utilizzate esclusivamente per gli scopi contemplati dall'Accordo e non potranno essere trasferite a terzi senza l'assenso scritto della Parte cedente. Ai sensi dell'articolo 9 le eventuali controversie derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione dell'Accordo verranno regolate mediante consultazioni e negoziati tra le Parti, attraverso i canali diplomatici. L'Accordo, come previsto dall'articolo 10, entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche scritte con cui le Parti si informeranno, attraverso i canali diplomatici, del completamento delle rispettive procedure nazionali. L'articolo 11, invece, prevede la possibilità che le Parti stipolino protocolli aggiuntivi in ambiti specifici di cooperazione, nel rispetto delle procedure nazionali e limitatamente agli scopi dell'Accordo in esame, il testo del quale potrà essere emendato o rivisto attraverso uno scambio di Note. I programmi di sviluppo, che consentiranno l'attuazione dell'Accordo, saranno messi a punto e attuati dal personale dei rispettivi Ministeri della difesa e in stretta coordinazione con i Ministeri degli affari esteri e, per quanto attiene alle informazioni classificate, con le competenti autorità di sicurezza. Infine, l'articolo 12 stabilisce che l'Accordo rimarrà in vigore sino a quando una delle Parti deciderà di denunciarlo. Si riserva, quindi, di presentare una proposta di parere favorevole a conclusione del dibattito.

Matteo PEREGO DI CREMNAGO (FI) evidenzia come l'Accordo in esame rivesta particolare importanza sotto il profilo della stabilizzazione di un'area soggetta a forti tensioni provocate dal terrorismo religioso, che inducono pesanti ripercussioni sui flussi migratori.

Roberto Paolo FERRARI (LEGA) sottolinea come gli accordi di cooperazione nel settore della difesa siano essenziali per attuare una politica estera e di difesa in grado di aiutare i Paesi più deboli a contrastare la diffusione del terrorismo.

Del resto, questo elemento si è reso palese – come ha giustamente osservato il relatore – nella recente missione a Gibuti. Evidenzia, inoltre, la loro importanza anche sotto il profilo dei vantaggi che derivano dall'istaurarsi di relazioni negli scambi commerciali del settore.

Giovanni RUSSO (M5S) condivide le considerazioni dei colleghi riguardo l'importanza di concludere accordi di cooperazione in campo militare al fine di stabilizzare le aree soggette a terrorismo e diffondere la pace. Conclude soffermandosi sui benefici derivanti dalle disposizioni dell'Accordo relative allo scambio di personale e di studenti, nonché dalla cooperazione nel campo dei materiali della difesa.

Roger DE MENECH (PD) manifesta l'orientamento favorevole del gruppo del Partito democratico, rimarcando come l'accordo di cooperazione militare con il

Burkina Faso rivesta particolare rilievo in quanto promuove la stabilità e lo sviluppo in uno dei Paesi più poveri al mondo. Auspica, quindi, una veloce conclusione dell'*iter* di ratifica dell'Accordo.

Wanda FERRO (FdI) esprime il pieno sostegno al provvedimento anche da parte del gruppo di Fratelli d'Italia, apprezzando l'impegno in prima fila dell'Italia affinché si possa promuovere la stabilità nelle zone più povere dell'Africa.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 15.40 alle 15.50.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	47
Modifiche al codice della strada. C. 24 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	47
Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni. Nuovo testo C. 2117, approvato dal Senato, e abb. (Parere alle Commissioni II e XII) (<i>Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i>)	48
Istituzione della giornata nazionale degli italiani nel mondo. Nuovo testo C. 223 (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	49
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica, tecnologica e innovazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Australia, fatto a Canberra il 22 maggio 2017. C. 1676 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	49
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 24 novembre 2017. C. 2120 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	50
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra, fatto a Monaco il 18 febbraio 2017. C. 2230 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ...	52
Disposizioni per la valorizzazione della produzione enologica e gastronomica italiana. Nuovo testo C. 1682 (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	52
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale recante regolamento in materia di assunzione dei testimoni di giustizia. Atto n. 120 (Rilievi alle Commissioni II e XI) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>) .	53
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera. Atto n. 138 (Rilievi alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	53
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/852 relativa ai meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea. Atto n. 143 (Rilievi alle Commissioni II e VI) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	53

Schema di decreto ministeriale recante regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, ai sensi dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Atto n. 145 (Rilievi alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	53
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2102, recante modifica della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Atto n. 146 (Rilievi alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	54
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2018/645 che modifica la direttiva 2003/59/CE, relativa alla quantificazione iniziale e alla formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida. Atto n. 149 (Rilievi alla IX Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>) .	54
Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni. Atto n. 150 (Rilievi alla VI Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>) .	55
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale. Atto n. 151 (Rilievi alla II Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	56
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	57

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 19 febbraio 2020. — Presidenza del Presidente Claudio BORGHI. — Interviene la Sottosegretaria di Stato per l'economia e finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 14.30.

Variazione nella composizione della Commissione.

Claudio BORGHI, *presidente*, avverte che per il gruppo Fratelli d'Italia entra a far parte della Commissione bilancio il deputato Paolo Trancassini in sostituzione del deputato Francesco Lollobrigida. Porge quindi i migliori auguri di buon lavoro all'onorevole Trancassini.

Modifiche al codice della strada.

C. 24 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 gennaio 2020.

Claudio BORGHI, *presidente*, ricorda che nella seduta dello scorso 28 gennaio la Commissione ha deliberato la richiesta di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, da predisporre nel termine di sette giorni.

La Sottosegretaria Laura CASTELLI, nel ricordare preliminarmente come la Ragioneria generale dello Stato sia stata molto impegnata nelle ultime settimane per assicurare il proprio supporto all'esame parlamentare del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 192 del 2019, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica, assicura che la relazione tecnica sul provvedimento in oggetto verrà trasmessa nel più breve tempo possibile.

Claudio BORGHI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni.

Nuovo testo C. 2117, approvato dal Senato, e abb.
(Parere alle Commissioni II e XII).

(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Carmelo Massimo MISITI (M5S), *relatore*, fa presente che il progetto di legge reca disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni e che oggetto di esame nella seduta odierna è il testo risultante dalle proposte emendative approvate, presso la Camera, dalle Commissioni riunite (II e XII). Fa presente, altresì, che il testo iniziale del provvedimento è corredato di relazione tecnica degli effetti finanziari, che risulta in parte tuttora utilizzabile ai fini della verifica delle quantificazioni.

Con riferimento agli articoli 1 e 11, recanti ambito di applicazione e clausola di invarianza finanziaria, in merito ai profili di quantificazione, rinvia alle considerazioni relative agli articoli successivi.

Per quanto riguarda l'articolo 2, in materia di Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie, in merito ai profili di quantificazione, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica e dei chiarimenti forniti dal Governo nel corso dell'esame presso il Senato circa l'idoneità delle risorse già esistenti presso il Ministero competente e l'AGENAS a far fronte ai compiti previsti dalla proposta in esame. Ritiene peraltro opportuno anche acquisire specifici elementi a conferma dell'idoneità delle risorse già disponibili con riguardo ai compiti di cui alla lettera *b*) del comma 1, che attribuisce all'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie l'ulteriore compito di monitorare gli eventi sentinella che possano dar luogo

a fatti commessi con violenza o minaccia ai danni degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni, nonché riguardo alle attività rimesse ai Centri per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente.

Con riferimento agli articoli 3, 8 e 9, in materia di promozione dell'informazione, misure di prevenzione e istituzione della Giornata nazionale di educazione e prevenzione, in merito ai profili di quantificazione, per quanto riguarda le iniziative di informazione (articolo 3) e le misure di prevenzione, che includono protocolli operativi con le forze di polizia (articolo 8), rileva che il testo in esame non prevede appositi stanziamenti. Andrebbero dunque acquisiti dati ed elementi idonei a dimostrare l'effettiva possibilità di svolgere i compiti in esame – che non appaiono qualificati come facoltativi – ad invarianza di risorse. Per quanto riguarda l'istituzione di un'apposita Giornata nazionale (articolo 9), evidenzia che la stessa non comporta effetti sull'orario di lavoro degli uffici pubblici né sull'orario scolastico: su tale specifico profilo non ha dunque osservazioni da formulare. Per quanto attiene, più specificamente, alla previsione – assistita da un'apposita clausola di neutralità finanziaria – di sensibilizzare la cittadinanza ad una cultura che condanni ogni forma di violenza, evidenzia che il testo non descrive le misure da adottare per l'attuazione di tale finalità, che non sembra peraltro configurata come facoltativa dal testo. Ritiene quindi necessario acquisire elementi volti a confermare l'effettiva possibilità per le amministrazioni pubbliche interessate di dare attuazione alle disposizioni esclusivamente nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente.

Per quanto riguarda gli articoli 4, 7 e 10, recanti modifiche al codice penale, obbligo di costituzione di parte civile e sanzioni amministrative, in merito ai profili di quantificazione, ritiene necessario acquisire elementi al fine di valutare eventuali effetti finanziari connessi a spese di giustizia che potrebbero gravare sugli enti del Servizio sanitario nazionale in rela-

zione all'obbligo di costituirsi parte civile nei processi di aggressione nei confronti dei propri esercenti le professioni sanitarie, socio-sanitarie o sociali nell'esercizio delle loro funzioni (articolo 7).

In ragione di quanto sopra evidenziato, rileva pertanto la necessità di acquisire la relazione tecnica sul provvedimento in esame.

La Sottosegretaria Laura CASTELLI, nel riservarsi di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore, concorda con la proposta di acquisire la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009.

La Commissione delibera pertanto di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione nel termine di sette giorni della relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame.

Claudio BORGHI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione della giornata nazionale degli italiani nel mondo.

Nuovo testo C. 223.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 29 gennaio 2020.

Claudio BORGHI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 29 gennaio 2020 la Commissione ha deliberato la richiesta di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, da trasmettere nel termine di dieci giorni.

La Sottosegretaria Laura CASTELLI comunica che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha predisposto la relazione tecnica sul provvedimento e che la stessa è attualmente

sottoposta a verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Claudio BORGHI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica, tecnologica e innovazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Australia, fatto a Canberra il 22 maggio 2017.

C. 1676 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 febbraio 2020.

Claudio BORGHI, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che nella seduta del 21 gennaio 2020 il rappresentante del Governo aveva depositato agli atti della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato contenente gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore.

Sulla base di tale documentazione formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 1676 Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica, tecnologica e innovazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Australia, fatto a Canberra il 22 maggio 2017;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

all'articolo 3, comma 1, appare necessario esprimere gli oneri derivanti da spese di missione in termini previsionali e quelli derivanti da altre spese in termini di limite massimo di spesa;

in considerazione dell'avvenuta conclusione dell'esercizio finanziario 2019

e dei tempi occorrenti per la conclusione dell'iter legislativo e per la conseguente entrata in vigore del provvedimento in esame, appare necessario posporre all'anno 2020 la decorrenza dell'onere medesimo, adeguando contestualmente la relativa clausola di copertura finanziaria, fermo restando che il primo invio in Australia di rappresentanti italiani, nell'ambito delle attività di cooperazione scientifica e tecnologica da svolgersi alternativamente nei due Paesi contraenti ai sensi dell'articolo X dell'Accordo medesimo, avrà luogo nel 2020,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

all'articolo 3, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui all'articolo X dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in euro 7.200 ad anni alterni a decorrere dall'anno 2020, e agli oneri derivanti dalle restanti spese di cui all'articolo IV dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, pari a euro 461.000 annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. ».

La Sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 24 novembre 2017.

C. 2120 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ubaldo PAGANO (PD), *relatore*, ricorda che il testo dell'Accordo, approvato dal Senato, è corredato di relazione tecnica riferita al testo originario del provvedimento.

In merito ai profili di quantificazione, evidenzia preliminarmente che la relazione tecnica afferma che gli oneri derivanti dall'attuazione dell'Accordo graveranno completamente sul bilancio dell'Unione europea, senza necessità di contributi addizionali né di cofinanziamento aggiuntivo da parte degli Stati membri. Osserva tuttavia che il testo dell'Accordo indica, quali parti, sia l'Unione europea sia gli Stati membri, dunque anche la Repubblica italiana, sulla base delle rispettive competenze (articolo 382) e che lo stesso, a differenza di analoghi strumenti, non reca una disposizione che ponga espressamente a carico della sola Unione gli oneri derivanti dalla sua attuazione. Pertanto, pur prendendo atto che diverse disposizioni presentano carattere programmatico e che altre sono confermate di norme vigenti o comunque destinate ad operare nel quadro di procedure e programmi già avviati, appare necessario, a suo avviso, acquisire ulteriori elementi idonei a confermare la previsione di invarianza finanziaria recata dal disegno di legge di ratifica.

La Sottosegretaria Laura CASTELLI assicura che l'operatività del Consiglio e del

Comitato di partenariato, degli eventuali sottocomitati, degli organi arbitrali e – più in generale – del funzionamento delle attività di cooperazione previste dall'Accordo in esame è garantita da funzionari appartenenti alle istituzioni dell'Unione europea, le cui spese di missione graveranno quindi integralmente sul bilancio dell'Unione stessa.

Segnala quindi che le attività poste in essere in attuazione del citato Accordo, ivi comprese quelle di cui ai Titoli V [articoli 82, paragrafi c) e d), e 112, paragrafo j)], VI (articoli 123, 126, 240, 266 e 310) e VIII, non prevedono contributi addizionali e/o di cofinanziamento aggiuntivo da parte dell'Italia.

Conferma inoltre che dalla partecipazione italiana alle attività di collaborazione previste dal Protocollo II sull'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale, allegato al presente Accordo, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le attività in questione risultano già autorizzate e finanziariamente coperte dalla legge 3 novembre 2016, n. 215, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Yerevan il 6 marzo 2009.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) chiede conferma che le spese relative alle attività previste dall'Accordo graveranno anche in futuro sul bilancio dell'Unione europea.

La Sottosegretaria Laura CASTELLI conferma che l'Accordo di partenariato oggetto di ratifica prevede espressamente che le attività in esso previste saranno svolte da funzionari appartenenti all'Unione europea, le cui spese di missione graveranno integralmente sul bilancio dell'Unione medesima.

Ubaldo PAGANO (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 2120 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 24 novembre 2017;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

l'operatività del Consiglio e del Comitato di partenariato, degli eventuali sottocomitati, degli organi arbitrali e – più in generale – del funzionamento delle attività di cooperazione previste dall'Accordo in esame è garantita da funzionari appartenenti alle istituzioni dell'Unione europea, le cui spese di missione graveranno quindi integralmente sul bilancio dell'Unione stessa;

le attività poste in essere in attuazione del citato Accordo, ivi comprese quelle di cui ai Titoli V [articoli 82, paragrafi c) e d), e 112, paragrafo j)], VI (articoli 123, 126, 240, 266 e 310) e VIII, non prevedono contributi addizionali e/o di cofinanziamento aggiuntivo da parte dell'Italia;

dalla partecipazione italiana alle attività di collaborazione previste dal Protocollo II sull'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale, allegato al presente Accordo, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

le attività in questione risultano infatti già autorizzate e finanziariamente coperte dalla legge 3 novembre 2016, n. 215, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Yerevan il 6 marzo 2009,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La Sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra, fatto a Monaco il 18 febbraio 2017.

C. 2230 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Pietro NAVARRA (PD), *relatore*, ricorda che il testo dell'Accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra, si compone di 60 articoli, organizzati in nove Titoli e che il testo è corredato di relazione tecnica riferita al testo originario del provvedimento.

In merito ai profili di quantificazione, evidenzia preliminarmente che, secondo la relazione tecnica, gli oneri derivanti dall'attuazione della cooperazione rafforzata nei settori identificati dall'accordo, dal funzionamento del Comitato misto, nonché dall'organizzazione dei dialoghi settoriali, saranno interamente a carico del bilancio dell'Unione europea e che l'articolo 60 dell'Accordo prevede che l'Unione fornisca all'Afghanistan l'assistenza tecnica e finanziaria necessaria per attuare la cooperazione prevista dall'Accordo medesimo: ciò rilevato, non ha osservazioni da formulare e propone pertanto di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

La Sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per la valorizzazione della produzione enologica e gastronomica italiana.

Nuovo testo C. 1682.

(Parere alla XIII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 febbraio 2020.

Claudio BORGHI, *presidente*, ricorda che il 4 febbraio 2020, non essendo ancora pervenuta la relazione tecnica richiesta, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, nella seduta del 19 novembre 2019, ha provveduto ad inviare al Ministro per i rapporti con il Parlamento una lettera in cui chiede, a nome della Commissione, di sollecitare il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a predisporre quanto prima la relazione tecnica sul provvedimento al fine di consentirne la verifica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze e la trasmissione alla Commissione bilancio nel più breve tempo possibile.

La Sottosegretaria Laura CASTELLI comunica che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha predisposto la relazione tecnica sul provvedimento e che la stessa è attualmente sottoposta a verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) si augura che la relazione tecnica possa essere trasmessa alla Commissione entro la prossima settimana.

Claudio BORGHI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Mercoledì 19 febbraio 2020. — Presidenza del Presidente Claudio BORGHI. — Interviene la Sottosegretaria di Stato per l'economia e finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto ministeriale recante regolamento in materia di assunzione dei testimoni di giustizia.

Atto n. 120.

(Rilievi alle Commissioni II e XI).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 febbraio 2020.

La Sottosegretaria Laura CASTELLI deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica sul provvedimento, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Giuseppe BUOMPANE (M5S), *relatore*, preso atto dei contenuti della relazione tecnica testé depositata dalla rappresentante del Governo, propone di esprimere una valutazione favorevole dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da

impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera.

Atto n. 138.

(Rilievi alla VIII Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 febbraio 2020.

Claudio BORGHI, *presidente*, comunica che sullo schema di decreto legislativo in esame non risulta ancora pervenuto il prescritto parere della Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997. Pertanto, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/852 relativa ai meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea.

Atto n. 143.

(Rilievi alle Commissioni II e VI).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 4 febbraio 2020.

La sottosegretaria Laura CASTELLI segnala di non essere ancora in grado di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore nella seduta dello scorso 4 febbraio.

Claudio BORGHI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale recante regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, recante disposizioni

per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, ai sensi dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Atto n. 145.

(Rilievi alla II Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 febbraio 2020.

La sottosegretaria Laura CASTELLI, non essendo ancora disponibili i chiarimenti richiesti dal relatore nella seduta del 4 febbraio 2020, chiede di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento.

Claudio BORGHI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2102, recante modifica della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Atto n. 146.

(Rilievi alla VIII Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 4 febbraio 2020.

La sottosegretaria Laura CASTELLI chiede che il seguito dell'esame del provvedimento sia rinviato ad altra seduta, al fine di acquisire gli elementi informativi necessari a fornire adeguata risposta alle richieste di chiarimento del relatore.

Claudio BORGHI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2018/645 che modifica la direttiva 2003/59/CE, relativa alla quantificazione iniziale e alla formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida.

Atto n. 149.

(Rilievi alla IX Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Gabriele LORENZONI (M5S), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame recepisce la Direttiva (UE) 2018/645 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 aprile 2018 che modifica la direttiva 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida.

Per quanto concerne l'articolo 7, in materia di assistenza reciproca degli Stati dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo, fa presente che, con riferimento alla rete elettronica unionale dei certificati di qualificazione, atteso che tale rete deve essere ancora attivata, andrebbe chiarito se oltre alla gestione della rete da parte della Commissione, la stessa provvederà anche alla sua implementazione, senza oneri aggiuntivi a carico delle Amministrazioni nazionali competenti. In particolare, al di là degli oneri di funzionamento della rete, andrebbero chiarite, a suo avviso, le eventuali ricadute in termini di maggiori attività a carico delle amministrazioni nazionali al fine di alimentare la rete con i necessari dati.

In merito all'articolo 8, recante modificazioni agli allegati I e II al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, con riferimento, in particolare, alle modifiche previste per il modello di carta di qualificazione del conducente, segnala che andrebbe assicurato che le eventuali attività

delle amministrazioni competenti finalizzate ad implementare o monitorare tali piattaforme informatiche e a produrre i nuovi modelli di carta di qualificazione possano essere svolte nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente.

Con riferimento, infine, all'articolo 11, che provvede ad inserire una apposita clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento, osserva che il capitolo 1277 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti reca, per ciascun anno del triennio 2020-2022, una dotazione di 6 milioni di euro e che, secondo quanto riportato dalla relazione tecnica, gli oneri discendenti dall'adeguamento delle procedure informatiche saranno coperti mediante una riprogrammazione degli acquisti di forniture e servizi a valere sullo stanziamento del predetto capitolo. Al fine di verificare l'idoneità di tali risorse a far fronte agli oneri recati dal presente provvedimento, ritiene che andrebbero fornite maggiori informazioni: con riferimento alla quantificazione della spesa determinata in 80.000 euro, chiarendo su quale esercizio finanziario impatta tale spesa; relativamente alla effettiva disponibilità di tali risorse sul predetto capitolo, assicurando che il loro utilizzo non comprometta le finalità già previste a legislazione vigente.

La sottosegretaria Laura CASTELLI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Claudio BORGHI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni.

Atto n. 150.

(Rilievi alla VI Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Raphael RADUZZI (M5S), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame reca attuazione dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni.

Passando all'esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario e delle informazioni fornite dalla relazione tecnica, in merito ai profili di quantificazione osserva che la norma introduce un'eccezione al criterio generale di territorialità dell'IVA relativa alle prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici rese a committenti non soggetti passivi. In particolare, viene previsto che l'imposta non sia dovuta in Italia nel caso in cui il prestatore sia stabilito in un unico Stato membro UE diverso dall'Italia e che l'ammontare complessivo delle prestazioni rese non superi i 10.000 euro.

Fa presente che, ai fini della quantificazione, la relazione tecnica premette che, dato l'importo esiguo delle prestazioni interessate, si determina un impatto di modesta entità. In proposito, pur considerando il valore non elevato dell'onere (200.000 euro), andrebbero a suo avviso acquisiti maggiori dati ed informazioni a supporto della scelta delle ipotesi assunte alla base della stima.

Osserva altresì che la relazione tecnica utilizza, ai fini della stima, i dati relativi ai soggetti iscritti al MOSS, rilevando peraltro che l'iscrizione al *Mini one stop shop* – MOSS risulta, a legislazione vigente, facoltativa. Reputa pertanto opportuno che siano esplicitati gli elementi di valutazione a sostegno della scelta di tale criterio, al fine di escludere una sottostima del numero di soggetti interessati. Rileva

altresì che la disposizione prevede l'esclusione dal regime ordinario di territorialità IVA qualora l'importo complessivo delle prestazioni non sia superiore a 10.000 euro (cui corrisponderebbe un'imposta di 2.200 euro). In proposito, andrebbero pertanto forniti, a suo parere, maggiori elementi informativi al fine di verificare la prudenzialità di considerare, ai fini della stima, un'imposta media di 611,84 euro (corrispondente ad un imponibile di circa 2.800 euro). Infine, andrebbe a suo avviso supportata da ulteriori dati ed elementi informativi l'ipotesi assunta per cui gli operatori esteri interessati presenterebbero caratteristiche analoghe a quelli nazionali. Ciò con riguardo a ciascuno dei tre settori interessati (servizi di telecomunicazioni, di teleradiodiffusione e servizi per via elettronica).

In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che l'articolo 3 prevede alla copertura degli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 1, lettera *b*), del provvedimento, valutati in 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012. In proposito, evidenzia che, in base al decreto di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per il triennio 2020-2022, sul Fondo in questione (cap. 2815 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) risultano iscritte risorse pari ad euro 128.600.800 per il 2020 e ad euro 171.900.800 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, che risultano pertanto congrue rispetto agli oneri oggetto di copertura.

Pertanto, in relazione alla natura dell'onere, costituito, secondo quanto riportato nella relazione tecnica, da una perdita di gettito, ritiene che si potrebbe valutare l'opportunità di specificare che l'onere medesimo è costituito da minori entrate. Su tale aspetto ritiene comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.

Da un punto di vista formale giudica infine necessario introdurre nel testo del provvedimento in esame, in ragione della

copertura operata mediante riduzione del citato Fondo per il recepimento della normativa comunitaria, una specifica disposizione volta ad autorizzare il Ministro dell'economia e delle finanze ad apporpare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La sottosegretaria Laura CASTELLI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Claudio BORGHI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale.

Atto n. 151.

(Rilievi alla II Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Raphael RADUZZI (M5S), *relatore*, ricorda che il provvedimento – adottato in attuazione della delega conferita dall'articolo 3 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (legge di delegazione europea per il 2018) – è volto ad attuare la direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale. Il provvedimento stesso, assistito da una clausola di invarianza, è corredato di relazione tecnica, che fornisce dati ed elementi per suffragarne la neutralità finanziaria.

In merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare tenuto conto del carattere ordinamentale delle disposizioni e, relativamente agli adempimenti previsti dall'articolo 8, degli elementi forniti dalla relazione tecnica, ri-

guardo alla possibilità di realizzare le attività ivi previste nel quadro delle risorse già esistenti.

Propone quindi di esprimere una valutazione favorevole dello schema di decreto legislativo in oggetto.

La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 14.55.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni. Nuovo testo C. 2117 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alle Commissioni riunite II e XII) (*Esame e conclusione – Nulla osta*) ... 58

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) (2018/822), recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica. Atto n. 152 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 59

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 59

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni di rappresentanti dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1973, recante modifiche al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, in materia di agevolazioni fiscali per favorire la diffusione dei veicoli alimentati ad energia elettrica 59

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 19 febbraio 2020. — Presidenza del vicepresidente Alberto Luigi GUSMEROLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

La seduta comincia alle 14.30.

Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni.

Nuovo testo C. 2117 Governo, approvato dal Senato, e abb.

(Parere alle Commissioni riunite II e XII).

(*Esame e conclusione – Nulla osta.*)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Nicola GRIMALDI (M5S), *relatore*, evidenzia come il disegno di legge in esame – che la VI Commissione esamina ai fini del parere da rendere alle Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali) – detta misure volte a rafforzare la tutela della sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie, da un lato tramite l'inasprimento della repressione penale di alcuni specifici reati, se commessi in danno di operatori sanitari, dall'altro con specifiche misure di sensibilizzazione e disposizioni volte a migliorare la sicurezza all'interno degli ospedali.

Rileva quindi che il testo in esame – già approvato dal Senato lo scorso 25

settembre 2019 e adottato dalle Commissioni di merito della Camera quale testo base, quindi da queste modificato mediante l'approvazione di diverse proposte emendative – non reca disposizioni di diretto interesse della Commissione Finanze, che erano invece contenute nella proposta di legge abbinata C. 1246 Bellucci che, all'articolo 7, prevedeva la stipula da parte delle strutture ospedaliere e territoriali di una polizza di assicurazione in favore del personale medico e sanitario per la copertura dei danni derivanti da atti di violenza nelle medesime strutture.

Alla luce di tali considerazioni, propone che la Commissione esprima un parere di nulla osta sul nuovo testo del provvedimento.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata del relatore.

La seduta termina alle 14.35.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 19 febbraio 2020. — Presidenza del vicepresidente Alberto Luigi GUSMEROLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) (2018/822), recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica.

Atto n. 152.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 12 febbraio scorso.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, ricordato che il termine per l'espressione del parere sull'Atto è fissato all'11 marzo prossimo, evidenzia che il provvedimento non è corredato del parere della Conferenza unificata e che pertanto la Commissione non potrà esprimersi fin quando tale documentazione non sarà trasmessa.

Invita quindi i colleghi ad intervenire.

Nessuno chiedendo di prendere la parola, rinvia il seguito dell'esame ad una prossima seduta.

La seduta termina alle 14.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 19 febbraio 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.50.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 19 febbraio 2020.

Audizioni di rappresentanti dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1973, recante modifiche al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, in materia di agevolazioni fiscali per favorire la diffusione dei veicoli alimentati ad energia elettrica.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 15.30.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	60
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Mozambico, fatto a Maputo l'11 luglio 2007. C. 2229 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	61
Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 novembre 2016. C. 2091 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) .	61
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra, fatto a Monaco il 18 febbraio 2017. C. 2230 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ...	62

RISOLUZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	63
7-000319 Casa: Per l'istituzione di un premio letterario alla memoria di Andrea Camilleri. (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>)	63

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	64
---	----

INTERROGAZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	64
5-02529 Fassina: Sul cambio di destinazione d'uso per palazzo Canevari a Roma	64
ALLEGATO 1 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	66
5-02650 Pentangelo: Sull'inserimento del territorio di Gragnano nella « Buffer Zone » del progetto « Grande Pompei »	64
ALLEGATO 2 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	67
5-02933 Gallo: Sulla conservazione della Reggia di Portici e del suo Parco superiore	64
ALLEGATO 3 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	69
5-03041 Ferri: Sulla salvaguardia della Villa Massoni di Massa	65
ALLEGATO 4 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	71

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 19 febbraio 2020. — Presidenza del presidente Luigi GALLO.

La seduta comincia alle 14.20.

Sulla pubblicità dei lavori.

Luigi GALLO, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti

audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Mozambico, fatto a Maputo l'11 luglio 2007. C. 2229 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro MELICCHIO (M5S) premette che la Commissione è chiamata ad esprimere alla Commissione Affari esteri il parere sul disegno di legge del Governo C. 2229, già approvato dal Senato, recante la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico, fatto a Maputo l'11 luglio 2007.

Riferisce che l'Accordo – che si compone di 25 articoli, preceduti da un breve preambolo – intende fornire un quadro giuridico di riferimento per disciplinare i rapporti bilaterali nei settori della cultura, dell'istruzione, della scienza, della tecnologia, dell'insegnamento linguistico, favorendo la collaborazione e lo scambio fra istituzioni accademiche, universitarie, archivistiche e fra biblioteche.

Quanto al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, ricorda che si compone di 5 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 definisce la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione dell'Accordo, pari a 200.000 euro per l'anno 2019, a 193.040 euro per l'anno 2020 e a 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021. L'articolo 4 contiene una clausola di invarianza finanziaria per la quale dalle disposizioni dell'Accordo, ad esclusione degli articoli 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 16, 17 e 21 dell'Accordo

medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ad eventuali ulteriori oneri derivanti dall'articolo 24 dell'Accordo si farà fronte con apposito provvedimento legislativo (si tratta della soluzione di eventuali controversie e delle conseguenze delle modifiche all'Accordo). Infine l'articolo 5 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo a quello della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

In conclusione, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 novembre 2016.

C. 2091 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marco BELLA (M5S), *relatore*, riferisce che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla Commissione affari esteri sul disegno di legge del Governo C. 2091 finalizzato a ratificare l'adesione dell'Ecuador all'Accordo commerciale tra l'Unione europea, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra (cosiddetto « accordo multipartito »).

Ricorda preliminarmente che i negoziati per l'Accordo commerciale con Colombia e Perù, di cui si parla, sono stati aperti nel gennaio 2009. Le trattative – tra alterne vicende – si sono concluse nel 2014, con la sigla del Protocollo di adesione.

Sottolinea che l'adesione dell'Ecuador all'Accordo rafforza le relazioni commer-

ciali dell'UE con questo Paese e facilita gli scambi commerciali e gli investimenti reciproci.

Evidenzia che l'Accordo contiene solo alcune disposizioni di interesse della VII Commissione: innanzitutto disposizioni concernenti la proprietà intellettuale, ed in particolare il diritto d'autore (agli articoli 195-257).

Precisa che il Protocollo di adesione dell'Ecuador all'Accordo commerciale con l'UE si compone di 29 articoli, suddivisi in 11 sezioni, e XX allegati. Esso reca specifiche modifiche alle disposizioni dell'Accordo multipartito tra l'UE, la Colombia e il Perù, in conformità all'aggiunta della Repubblica dell'Ecuador tra i firmatari dell'Accordo.

Ricorda che il disegno di legge di ratifica contiene, come al solito, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione. Stabilisce inoltre che dall'attuazione della legge di ratifica non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In conclusione, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra, fatto a Monaco il 18 febbraio 2017.

C. 2230 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), *relatrice*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla Commissione Affari esteri il parere sul disegno di legge del Governo C. 2230, già approvato dal Senato, recante la ratifica e l'esecuzione

dell'Accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra, fatto a Monaco il 18 febbraio 2017.

L'Accordo si compone di sessanta articoli, suddivisi in nove titoli.

Limitandosi a riferire brevemente sui contenuti dell'Accordo rientranti nella competenza della VII Commissione, evidenzia che, nell'ambito della cooperazione in materia di scambi ed investimenti di cui al Titolo IV, si concorda che le Parti riconoscono tra l'altro la tutela di diritti di proprietà intellettuale (articoli 22 e 23). Nell'ambito della cooperazione settoriale (Titolo VI), le Parti concordano nel promuovere la cooperazione nei settori dell'istruzione, della ricerca, della gioventù e della formazione professionale, attraverso opere di sensibilizzazione sulle opportunità di istruzione nell'Unione europea e in Afghanistan, anche intensificando la mobilità dei ricercatori (articolo 38). È previsto inoltre l'impegno delle Parti a promuovere la cooperazione in campo culturale per migliorare la comprensione reciproca e la conoscenza delle rispettive culture, favorendo uno scambio di opinioni in merito ai vari aspetti delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione ed agevolando gli scambi e i dialoghi tra le istituzioni e gli operatori pertinenti in materia di politica audiovisiva e dei media (articoli da 45 a 47). Le disposizioni di cui al Titolo VII riconoscono, tra l'altro, la necessità di condurre iniziative di cooperazione regionale anche per stimolare la crescita economica, la stabilità politica della regione, e instaurare un clima di fiducia attraverso programmi di formazione, laboratori e seminari, scambi di esperti, studi o altre azioni concordate (articolo 48). Viene stabilita l'istituzione di un comitato misto composto da rappresentanti delle due Parti al fine di garantire un buon funzionamento e la piena attuazione dell'accordo, con il compito di fissare le priorità, formulare proposte d'interesse comune per promuovere gli obiettivi dell'accordo e di comporre eventuali controversie.

Specifica che è previsto che l'Accordo sia valido per un periodo iniziale di dieci anni e sia automaticamente prorogato per periodi consecutivi di cinque anni, a meno che una delle Parti notifichi per iscritto sei mesi prima della scadenza della sua validità, la propria intenzione di non prorogarlo.

Riferisce che il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo si compone dell'autorizzazione alla ratifica e dell'ordine di esecuzione. È stabilito che dall'attuazione della legge di ratifica non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In conclusione, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 14.35.

RISOLUZIONI

Mercoledì 19 febbraio 2020. — Presidenza del presidente Luigi GALLO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Lorenza Bonaccorsi.

La seduta comincia alle 14.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Luigi GALLO, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

7-000319 Casa: Per l'istituzione di un premio letterario alla memoria di Andrea Camilleri.

(Seguito della discussione e approvazione).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 12 febbraio scorso

Giuseppe BASINI (LEGA), riferendo di aver molto apprezzato la serie televisiva ispirata ai romanzi di Andrea Camilleri, dichiara di non poter fare a meno di condividere la risoluzione in esame.

Antonio PALMIERI (FI), concordando con il deputato Basini, esprime il parere favorevole di Forza Italia sulla risoluzione, che è già essa stessa un modo di onorare un grande scrittore contemporaneo.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD) preannuncia il voto favorevole del gruppo del Partito democratico su un'iniziativa che avrà certamente ricadute positive anche sul mondo della scuola.

Paola FRASSINETTI (FdI) preannuncia il voto favorevole del gruppo di Fratelli d'Italia.

Paolo LATTANZIO (M5S), preannunciando il voto favorevole del Movimento 5 Stelle, ricorda che la produzione letteraria di Andrea Camilleri ha tra i suoi pregi anche quello di aver valorizzato il Sud d'Italia nella narrazione, ponendo al centro dei romanzi l'attenzione per i temi culturali legati al territorio.

Michele ANZALDI (IV), preannunciando il voto favorevole del suo gruppo, esprime apprezzamento per il contributo dato da Camilleri per richiamare l'interesse delle persone sui luoghi e sui costumi siciliani e per il fatto che lo scrittore è riuscito anche nell'intento di diffondere la conoscenza di numerose espressioni dialettali.

La sottosegretaria Lorenza BONACCORSI esprime il parere favorevole del Governo sulla risoluzione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la risoluzione.

La seduta termina alle 14.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 19 febbraio 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 15.05.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 19 febbraio 2020. — *Presidenza del presidente Luigi GALLO.* — *Interviene la sottosegretaria di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Lorenza Bonaccorsi.*

La seduta comincia alle 15.10.**Sulla pubblicità dei lavori.**

Luigi GALLO *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**5-02529 Fassina: Sul cambio di destinazione
d'uso per palazzo Canevari a Roma.**

La sottosegretaria Lorenza BONACCORSI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Stefano FASSINA (LEU), replicando, accoglie positivamente l'impegno del Ministero per la valorizzazione di palazzo Canevari, confidando che tale impegno si traduca effettivamente nella realizzazione di un museo. Ricordando che la Cassa depositi e prestiti, attuale proprietaria dell'immobile, ha manifestato l'intenzione di adibire ad uffici del Fondo nazionale innovazione, a seguito di opportuni interventi di restauro, solo alcuni spazi, auspica che le restanti sale possano essere destinate ad ospitare il Museo geologico nazionale e che il Ministero possa farsi parte attiva presso le sedi opportune in tal senso.

**5-02650 Pentangelo: Sull'inserimento del territorio
di Gragnano nella « Buffer Zone » del progetto
« Grande Pompei ».**

La sottosegretaria Lorenza BONACCORSI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Antonio PENTANGELO (FI), replicando, dichiara di ritenere formalmente giusto e condivisibile il contenuto della risposta, ma lamenta tuttavia l'assenza di una comunicazione di risposta all'amministrazione di Gragnano in merito alla richiesta di inserire la città nella « Buffer Zone » del « Grande progetto Pompei », oggetto di una specifica delibera del Consiglio comunale. Appellandosi alla sensibilità della sottosegretaria, le chiede di adoperarsi affinché il Ministero prenda in considerazione tale richiesta, ricordando la grande importanza non solo culturale di Gragnano, la cui valorizzazione ridarrebbe slancio ad un territorio che ha tutti i presupposti storici, culturali e sociali per essere incluso nella cosiddetta « Buffer Zone ».

**5-02933 Gallo: Sulla conservazione della
Reggia di Portici e del suo Parco superiore.**

La sottosegretaria Lorenza BONACCORSI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Luigi GALLO (M5S), replicando, prende atto che la risposta conferma l'esistenza di un problema di frammentazione delle competenze nella gestione delle opere di restauro e conservazione del sito archeologico di Portici, che non consente una programmazione organica delle opere di riqualificazione. Invita quindi il Governo a considerare l'occasione della definizione del piano di sviluppo della « Buffer Zone » come opportunità per individuare una forma di organizzazione unitaria che

possa assicurare il coordinamento dei lavori svolti in tale ambito.

5-03041 Ferri: Sulla salvaguardia della Villa Massoni di Massa.

La sottosegretaria Lorenza BONACORSI risponde all'interrogazione nei ter-

mini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Cosimo Maria FERRI (IV), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto.

Luigi GALLO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.25.

ALLEGATO 1

**5-02529 Fassina: Sul cambio di destinazione
d'uso per palazzo Canevari a Roma.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Mi riferisco alla interrogazione parlamentare dell'onorevole Fassina, volta a conoscere gli intendimenti del Governo in merito al patrimonio museale del Servizio geologico d'Italia ed in particolare alla sua riallocazione all'interno di Palazzo Canevari in Roma ovvero alla sua originaria destinazione ottocentesca peraltro sottoposta a vincolo architettonico sin dal 1991.

L'immobile venne sottoposto alle procedure di cartolarizzazione da parte dell'Agenzia del Demanio, alla quale il Ministero dei beni culturali si è rivolto per avere, notizie aggiornate l'Agenzia del demanio ha precisato che l'immobile non appartiene più al patrimonio statale essendo stato alienato alla Fintecna s.p.a., nell'ambito della vendita in blocco a trattativa privata di beni immobili ad uso non abitativo di proprietà dello Stato, autorizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze con decreto del 27 dicembre 2005 ai sensi dell'articolo 11-*quinquies* del decreto-legge n. 203 del 2005 convertito con modificazioni dalla legge n. 248 del 2005.

Attualmente la proprietà è della Cassa depositi e prestiti che, nell'adibito del proprio piano di investimenti per Roma, sembra intenzionata a destinare 11 milioni di euro per il restauro di Palazzo Canevari.

La notizia non può che essere accolta con favore, non solo per la conservazione dell'immobile in stile liberty, ma anche perché l'edificio potrebbe essere rimesso nelle condizioni di staticità e sicurezza. Va infatti rammentato che il palazzo venne svuotato poiché non era più in grado di reggere il peso delle importanti collezioni che ospitava.

Quanto all'obiettivo di promuovere un progetto per la possibile realizzazione di un nuovo Museo di Scienze della terra, vi è un particolare favore da parte dell'amministrazione dei beni culturali. Pertanto, ove si pervenga alla decisione di ripristinare le funzioni museali dell'edificio, coinvolgendo in modo sinergico diversi soggetti istituzionali pubblici e privati, il Ministero per i beni culturali potrà assicurare ogni utile collaborazione in ordine agli interventi di valorizzazione.

ALLEGATO 2

5-02650 Pentangelo: Sull'inserimento del territorio di Gragnano nella « Buffer Zone » del progetto « Grande Pompei ».**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto, si rappresenta che l'articolo 1, commi 4 e 5, della legge n. 112 del 2013 dispone la costituzione dell'Unità « Grande Pompei » (UGP), dotata di autonomia amministrativa e contabile, a cui è preposto il Direttore Generale di Progetto del Grande Progetto Pompei, per operare nel sito UNESCO « Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata » e nell'area della *buffer zone*.

Per la tutela, promozione e valorizzazione del sito UNESCO e della sua zona di rispetto, sono state avviate sin dal 2013, interlocuzioni finalizzate alla sottoscrizione del Protocollo di Intesa tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, la regione Campania, la provincia di Napoli e i nove comuni interessati (Pompei, Ercolano, Torre Annunziata, Portici, Torre del Greco, Trecase, Boscotrecase, Boscoreale e Castellammare di Stabia).

Contestualmente, è stato costituito il tavolo di concertazione, con la partecipazione di tutti i firmatari del Protocollo, con funzione di coordinamento e confronto tra gli enti interessati, allo scopo di definire un percorso coerente, condiviso e sostenibile di sviluppo del territorio.

Interpellata in merito alla eventuale richiesta dell'amministrazione della città di Gragnano di essere inserita nel progetto, la stessa Direzione generale del Grande Progetto Pompei ha riferito che non risultano agli atti comunicazioni al riguardo né, ad una ricerca recente, risultano richieste analoghe presso gli uffici centrali.

Vorrei in ogni caso illustrare la procedura di adesione al Comitato di gestione dell'Unità Grande Pompei, istituito, come noto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 febbraio 2014. L'Atto organizzativo del Comitato stesso disciplina la partecipazione dei componenti e di altri soggetti, l'apporto di personale, di dotazione finanziaria e strumentale, il funzionamento, lo svolgimento dei lavori, l'adozione delle deliberazioni, la disciplina dei casi di inerzia e di ritardo nell'adempimento dei compiti istituzionali direttamente afferenti alla realizzazione del piano strategico e all'espletamento dei compiti e delle attività previste dal comitato di gestione, dal piano strategico e dal relativo cronoprogramma di attuazione.

In particolare l'articolo 1, ai commi da 3 a 6 dispone la composizione del Comitato e prevede la partecipazione, senza diritto di voto, dei legali rappresentanti o loro delegati degli enti pubblici e privati che abbiano fornito un significativo apporto, in termini di avvalimento di personale e/o di dotazione finanziaria e/o di mezzi, strutture e soluzioni logistiche.

Lo stesso Comitato di gestione, su proposta del Direttore generale di progetto, delibera sulla partecipazione dei soggetti senza diritto di voto ad avvenuta concessione del relativo apporto.

Attualmente il Comitato di gestione è composto dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, che ha anche la funzione di Presidente, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Sot-

tosegretario del Consiglio dei ministri con delega alle Politiche di Coesione territoriale e allo Sport (in luogo del Ministro per la Coesione Territoriale), dal Presidente della Regione Campania e dal Sindaco della Città Metropolitana di Napoli (in luogo del Presidente della Provincia di Napoli), dai Sindaci dei comuni di Pompei,

Ercolano, Torre Annunziata, Portici, Torre del Greco, Trecase, Boscotrecase, Boscoreale e Castellammare di Stabia.

I componenti il Comitato di gestione durano in carica in virtù del mandato amministrativo che ne dispone la rappresentanza del singolo ente o amministrazione.

ALLEGATO 3

5-02933 Gallo: Sulla conservazione della Reggia di Portici e del suo Parco superiore.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Mi riferisco alla interrogazione parlamentare dell'onorevole Gallo relativa alla Reggia di Portici, che offre l'occasione per fare chiarezza sulle dinamiche di gestione, di utilizzo e di valorizzazione del compendio architettonico della Reggia di Portici.

L'onorevole Gallo e gli altri onorevoli colleghi chiedono, in particolare, se si intendano adottare iniziative volte a restaurare il sito archeologico di Portici, ripristinando lo stato dei luoghi con l'eliminazione di tutti i manufatti e le strutture costruite dagli anni Ottanta del secolo scorso. Vorrei precisare, a tale proposito, che la Reggia di Portici è di proprietà della Città Metropolitana di Napoli, con lo specifico e dichiarato intento di destinarlo a sede della Scuola Superiore di Agricoltura.

Il complesso architettonico include, oltre al corpo centrale della Reggia, anche numerose pertinenze localizzate nell'area del Bosco Inferiore e del Bosco Superiore. Gli interventi eseguiti nella Reggia dopo il cambio di destinazione d'uso da residenza a scuola Superiore di Agricoltura, sono stati orientati soprattutto all'adeguamento delle stanze del palazzo Reale per realizzare aule studio e pertinenze ad uso degli studenti.

I numerosi progetti di valorizzazione già intrapresi muovono dalla volontà di preservare i caratteri di pregio del complesso architettonico, garantendo contemporaneamente l'uso del complesso.

Numerose sono le funzioni contenute all'interno della Reggia.

Oltre a quella didattica vi è infatti un'area destinata al centro Musa, e alcuni ambienti destinati alla biblioteca. La va-

lorizzazione è fondata su un insieme sistematico di azioni coordinate tra la Città Metropolitana, il Dipartimento di Agraria e la Soprintendenza, con il proposito di realizzare una serie di interventi di tutela volti a preservare la consistenza architettonica del manufatto, nelle sue caratteristiche fisiche e materiche, garantendone la fruizione attraverso scelte di destinazione d'uso compatibili.

Si chiede, inoltre, se si intenda restituire al Palazzo Reale la sua funzione di *Herculaneum Museum*, destinando alcune sale alla raccolta e alla tutela dei reperti della antica Ercolano e restituendo così ai visitatori e agli studiosi oltre 1200 reperti archeologici.

Sin dal 2006, in alcune sale dell'appartamento nobile della Reggia, si sviluppa l'*Herculaneum Museum* riproponendo l'originaria vocazione museale assunta dalla Reggia fin dalle origini e per circa un cinquantennio: quella di sede delle reali raccolte di antichità provenienti dagli scavi di Ercolano, Pompei e Stabia attraverso l'utilizzo di moderne tecnologie per riproporre, nel piano nobile della Reggia, l'immagine originaria dell'*Herculaneum Museum*. La storia degli scavi, delle loro tecniche e dei procedimenti seguiti nell'età borbonica per il distacco degli affreschi sono illustrate da proiezioni multimediali e da filmati. Numerosi sono i progetti in corso che vedono la collaborazione tra il sito archeologico di Ercolano e il museo.

Al Centro MUSA è stato affidato dalla Soprintendenza il progetto di conservazione, per il quale è stata allestita un'apposita vasca in cui è stato avviato il lavoro di restauro dell'antica piroga di Poggio-

marino. Il progetto, in corso di realizzazione, si svolge sotto la supervisione del Parco archeologico di Pompei e della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno esperta di restauro di legno bagnato di navi romane. È inoltre in programma una mostra dedicata all'esposizione di arredi lignei provenienti dagli scavi di Ercolano.

Concludo riferendomi alla richiesta relativa alle iniziative da adottare per poter realizzare un'oasi naturalistica all'interno del Parco Superiore della Reggia, al fine di proteggere le numerose specie di animali che vivono al suo interno e reintroducendone delle altre, preservando il patrimonio naturalistico.

Rammento, al riguardo, che il parco botanico di Portici, localizzato in corrispondenza del Parco Superiore della Reggia è uno dei parchi botanici più antichi d'Italia, con una innumerevole presenza di essenze arboree.

L'Orto botanico di Portici nacque nel 1872, quando la Reggia fu destinata a sede della Reale Scuola Superiore di Agricoltura, e, per iniziativa di Nicola Antonio Pedicino, fu creato un Orto botanico di 7.400 metri quadri, da lui diretto dal 1873 al 1877. Sotto la sua direzione il giardino preesistente fu trasformato per renderlo idoneo alle finalità scientifiche e didattiche della istituzione. Al verde strutturato ed antropico del giardino storico, si contrappone la natura quasi selvaggia del bosco circostante.

L'Orto botanico e il bosco insieme costituiscono un eccezionale documento di cultura museale, in cui la natura e la storia si saldano, unendo le qualità del museo scientifico a quelle del giardino storico. È dunque impossibile collocare al suo interno una funzione non storicizzata e non coerente con il contesto che preveda la presenza di specie animali.

ALLEGATO 4

5-03041 Ferri: Sulla salvaguardia della Villa Massoni di Massa.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

L'onorevole Ferri richiede notizie in merito alle iniziative che si intendono intraprendere per l'acquisizione del complesso architettonico di proprietà privata denominato Villa Massoni a Massa Carrara.

Rammento che la Villa, i suoi annessi ed il suo parco sono stati vincolati per importante interesse storico artistico con Decreto Ministeriale del 27 settembre 1975, che ha riconosciuto al complesso l'elevato pregio storico-architettonico in relazione alla conformazione degli edifici e alla rilevanza paesaggistica in riferimento al territorio. Un ulteriore vincolo è stato disposto dalla Soprintendenza per i beni archeologici della Toscana nel 1978 in relazione al sarcofago romano strigilato di marmo lunense fatto risalire al III secolo d.C., collocato in un loggiato della villa.

Il complesso versava in uno stato di degrado già al momento dell'apposizione del vincolo.

La locale Soprintendenza competente per le province di Lucca e Massa Carrara, a seguito di numerosi sopralluoghi effettuati anche congiuntamente al Comando dei Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale, ha più volte richiamato i proprietari agli obblighi di conservazione (in particolare nel 2008 e nel 2014). Tuttavia essi hanno manifestato l'impossibilità di provvedere a causa delle ingenti somme necessarie per realizzare gli interventi conservativi.

A seguito del sequestro preventivo disposto sull'immobile dal Procuratore della Repubblica di Massa in data 22 giugno 2015, la Soprintendenza riferiva lo stato del complesso agli Uffici del Ministero e alla Direzione generale competente, mani-

festando le proprie perplessità in merito a un intervento di così ingente importo con risorse pubbliche su un bene non statale (per la precisione si tratta di circa 20 milioni di euro per la sola messa in sicurezza di euro e di 60 milioni di euro per il restauro), nonché sulla possibilità per la Soprintendenza stessa di poter intervenire direttamente sia per l'eccessivo onere gestionale che per la scarsa disponibilità di risorse umane da destinare al progetto.

Nel febbraio del 2018, comunque, la stessa Soprintendenza trasmetteva alla Direzione generale centrale competente in materia di belle arti e paesaggio una Relazione Tecnica contenente aggiornamenti, valutazioni, nonché proposte operative con particolare riferimento ai necessari e minimi interventi di messa in sicurezza del patrimonio storico artistico e archeologico mobile presente nell'area del parco e nella villa. A tale proposito veniva anche coinvolto del personale dell'Opificio delle Pietre Dure di Firenze.

In merito alla individuazione dei soggetti obbligati a provvedere per gli interventi conservativi sull'immobile (coinvolto in vicende giudiziarie riferite anche all'individuazione dei proprietari) si è manifestata l'opportunità interpellare l'Avvocatura dello Stato, al fine di valutare le azioni più appropriate ad assicurare la tutela del complesso architettonico, considerata anche la pendenza del giudizio penale per gravissimi fatti nei confronti di uno dei proprietari, nonché la nomina di un custode giudiziario per la gestione dell'intero immobile.

La questione si è di recente complicata in quanto, in data 26 settembre 2019, è

pervenuta denuncia ai sensi dell'articolo 59 del Codice per i beni culturali, per successione *mortis causa* del proprietario in favore della figlia, la quale rivendica per sé l'intera proprietà della Villa.

Tale nuovo atto suggerisce ulteriormente all'Amministrazione dei beni culturali di non intervenire sulla Villa prima che sia conclusa la verifica relativa al titolo di proprietà.

Vorrei concludere precisando che l'interesse sul Complesso da parte del Ministero e della locale Soprintendenza è ed è sempre stato molto impegnato, in considerazione della sua evidente importanza culturale.

Resta tuttavia la chiara consapevolezza di due elementi di criticità: l'avanzato stato di abbandono del compendio e le complesse vicende giudiziarie che susci-

tano perplessità sull'opportunità, di intervenire, da parte dello Stato, con risorse tanto consistenti su un bene di proprietà privata, al quale si aggiunge l'impossibilità di far fronte, non solo finanziariamente ma anche con il personale attualmente in servizio presso la Soprintendenza, a un impegno così gravoso.

Si conviene peraltro con l'onorevole interrogante circa il fatto che la villa, in ragione della sua unicità, meriterebbe certamente di essere recuperata, sulla base di un progetto comprensivo e di una proposta per una sua destinazione d'uso, nel cui ambito sarebbe necessario mobilitare risorse private e imprese a diverso titolo interessate.

Il Ministero, e per esso la Soprintendenza, assicura sin d'ora ogni forma di collaborazione progettuale al riguardo.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione dei gruppi della Commissione	73
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 24 novembre 2017. C. 2120 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	73
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	78
Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005. C. 2165 ed abb. (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	75
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	79
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	76
INTERROGAZIONI:	
5-02670 Fiorini: ritardi nella realizzazione della bretella autostradale Campogalliano-Sassuolo .	76
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	80
AVVERTENZA	77

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 19 febbraio 2020. — Presidenza del presidente Alessandro Manuel BENVENUTO.

La seduta comincia alle 14.30.

Variazione nella composizione dei gruppi della Commissione.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, comunica che per il gruppo FdI entra a far parte della Commissione il deputato Luca DE CARLO, in sostituzione dell'on. Paolo TRANCASSINI, che ringrazia per il qualificato contributo reso nei

lavori della Commissione e augura al collega De Carlo buon lavoro.

Comunica altresì che il deputato Davide BENDINELLI, membro del Gruppo Italia Viva, cessa di far parte della Commissione.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 24 novembre 2017.

C. 2120 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, comunica che la III Commissione Affari esteri, competente in sede referente, ha chiesto di rendere il parere nella seduta odierna.

Giuseppina OCCHIONERO (IV), *relatrice*, riferisce alla Commissione, ai fini del prescritto parere alla III Commissione Affari esteri, sul disegno di legge recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 24 novembre».

L'Accordo di partenariato definisce la cornice giuridica e istituzionale della cooperazione tra Armenia e Unione europea ed è costituito da un preambolo, 386 articoli divisi in otto titoli, dodici allegati e due protocolli.

L'Accordo è stato sottoscritto *a latere* del quinto Vertice del Partenariato orientale, tenutosi il 24 novembre 2017 a Bruxelles. Un accordo con l'Armenia avrebbe dovuto essere firmato già nel 2013, ma l'Armenia decise l'adesione all'Unione Economica Eurasiatica (UEE), che risultava incompatibile con l'area di libero scambio prevista dall'Accordo di associazione con l'Unione europea. I nuovi negoziati hanno utilizzato la leva dell'innovativo approccio della nuova Politica europea di vicinato (PEV), volto ad individuare strumenti diversi di cooperazione per quei partner non pronti o non disponibili ad intese che implicino un accordo di libero scambio.

Si tratta quindi del primo accordo firmato dall'Unione europea con un Paese membro dell'Unione economica euro-asiatica e, sotto questo profilo, rappresenta un modello esemplificativo che si adatta ad un contesto internazionale diversificato.

L'Accordo è entrato in vigore in via provvisoria il 1° giugno 2018.

Gli argomenti di interesse della Commissione, sono: all'interno del Titolo V, il Capo 3, in materia di ambiente, il Capo 4, in materia di azione per il clima e il Capo 23, in materia di protezione civile; all'in-

terno del Titolo VI, il Capo 8, sugli appalti pubblici e il Capo 9 che resa articoli in materia di sviluppo sostenibile.

Il Capo 3 del Titolo V prevede lo sviluppo e il rafforzamento della cooperazione sulle questioni ambientali, al fine di conservare, tutelare, migliorare e recuperare le qualità dell'ambiente, l'uso sostenibile delle risorse naturali e la promozione di misure per affrontare i problemi ambientali di portata regionale o mondiale. I principali temi sui quali si sviluppa la cooperazione sono la governance ambientale, i sistemi di monitoraggio e informazione in materia di ambiente, la lotta alla criminalità ambientale e l'accesso al pubblico alle informazioni in materia di ambiente; la qualità dell'aria; la qualità dell'acqua e la gestione delle risorse idriche; la gestione dei rifiuti, la protezione della natura e la conservazione della biodiversità; l'inquinamento derivante dall'industria e l'aggressione delle sostanze chimiche. Obiettivo della cooperazione è anche lo sviluppo di una strategia nazionale armena avente ad oggetto le riforme istituzionali in programma, la ripartizione delle competenze relative all'amministrazione dell'ambiente e la promozione di misure per un'economia verde.

Quanto all'azione per il clima, prevista dal Capo 4 del Titolo V, la cooperazione è volta alla lotta comune contro i cambiamenti climatici, attraverso misure volte, tra l'altro, alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici, alla ricerca, sviluppo e diffusione di tecnologie innovative, sicure e sostenibili a basse emissioni di carbonio, alla sensibilizzazione e formazione della popolazione. Tra gli obiettivi della cooperazione vi sono misure intese ad attuare l'Accordo di Parigi a sviluppare una strategia climatica globale ed un piano d'azione per la mitigazione dei cambiamenti climatici in una prospettiva di lungo termine, affrontando altresì il problema delle emissioni di gas a effetto serra.

Per quanto riguarda la protezione civile, di cui al Capo 23 del Titolo V, l'Accordo agli articoli 269-271 prevede l'intensificazione della cooperazione in

materia di catastrofi naturali e provocate dall'uomo, migliorando la capacità di farvi fronte e di reagire alle stesse. Oltre allo scambio di informazioni e dati, nonché di allarmi rapidi, la cooperazione si prefigge di facilitare l'assistenza reciproca e migliorare lo scambio di migliori pratiche e linee guida in materia di prevenzione di catastrofi.

Per ciò che concerne il settore degli appalti pubblici, di cui al Capo 8 del Titolo VI, le parti ribadiscono i rispettivi diritti ed obblighi discendenti dal precedente accordo sugli appalti pubblici del 2012. Regole supplementari sono previste in materia di pubblicazione elettronica dei bandi di gara, procedure di ricorso, termini sospensive, assenza di effetti e non discriminazione delle imprese già consolidate.

Quanto allo sviluppo sostenibile, di cui al Capo 9 del titolo VI, le parti riaffermano il loro impegno, sottolineando i benefici derivanti dalla integrazione delle questioni ambientali e del lavoro collegate al commercio, in un approccio globale in materia di commercio sviluppo sostenibile. Le parti si impegnano quindi a cooperare nei negoziati su questioni ambientali connesse al commercio che rivestono interesse comune. Al fine di migliorare il contributo del commercio all'obiettivo dello sviluppo sostenibile nelle sue dimensioni economica, sociale e ambientale, le parti si impegnano a facilitare e promuovere gli investimenti in beni e servizi ambientali, a promuovere investimenti per beni e servizi particolarmente rilevanti ai fini dell'attuazione degli effetti dei cambiamenti climatici e a promuovere lo scambio di merci contribuiscono a migliorare le pratiche rispettose dell'ambiente, come ad esempio i marchi di qualità ecologica.

Viene quindi riconosciuta dalle parti la biodiversità quale elemento essenziale per il conseguimento dello sviluppo sostenibile e vi è un impegno a garantire la conservazione e gestione sostenibile delle foreste quali risorse che contribuiscono al conseguimento di obiettivi economici, ambientali e sociali. Le parti si impegnano inoltre a promuovere migliori pratiche nella ge-

stione della pesca in un approccio ecosistemico, al fine di garantire la gestione responsabile e sostenibile di risorse biologiche marine. È previsto inoltre specificamente che le parti valutino l'impatto dell'attuazione dell'Accordo sullo sviluppo sostenibile.

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo si compone di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 contiene una clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 4 determina l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Presenta quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole presentata dalla relatrice (*vedi allegato 1*).

Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005. C. 2165 ed abb.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Mario MORGONI (PD), *relatore*, riferisce alla Commissione sulla proposta di legge di Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005

La Convenzione è entrata in vigore nel 2011 ed è ratificata da diciotto Stati aderenti al Consiglio d'Europa. Il testo è stato altresì sottoscritto, ma non ancora ratificato, da altri sei Paesi. L'Italia ha firmato la Convenzione il 27 febbraio 2013.

La Convenzione si fonda sul presupposto che la conoscenza e l'uso dell'eredità culturale rientrino pienamente fra i diritti

umani, ed in particolare nell'ambito del diritto dell'individuo a prendere liberamente parte alla vita culturale della comunità e a godere delle arti, come espressamente previsto dall'articolo 27 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 e dall'articolo 15 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali del 1966.

Integrando gli strumenti internazionali esistenti in materia, il testo invita gli Stati a promuovere un processo di valorizzazione partecipativo, fondato sulla sinergia fra pubbliche istituzioni, cittadini privati, associazioni. Come « Convenzione quadro », definisce gli obiettivi generali e suggerisce possibilità di intervento, in particolare in ordine alla promozione di un processo partecipativo di valorizzazione del patrimonio culturale, senza imporre specifici obblighi di azione per i Paesi firmatari.

Il testo si compone di cinque parti. La Parte I reca obiettivi, definizioni e principi (articoli da 1 a 6). La Parte II riguarda il contributo del patrimonio culturale allo sviluppo dell'essere umano e della società (articoli 7-10). La Parte III (articoli 11-14) è dedicata al tema della responsabilità condivisa nei confronti del patrimonio culturale e alla partecipazione del pubblico. La Parte IV (articoli 15-17) riguarda i meccanismi di controllo e di cooperazione. La Parte V reca le clausole finali.

L'unica disposizione che involge la competenza della Commissione è l'articolo 8 che stabilisce l'impegno ad utilizzare tutte le caratteristiche patrimoniali dell'ambiente culturale per promuovere un approccio integrato alle politiche riguardo alla diversità culturale, biologica, geologica e paesaggistica, nonché per promuovere obiettivi di qualità nelle modificazioni dell'ambiente.

Il progetto di legge di ratifica si compone di quattro articoli. Si evidenzia, al riguardo che l'articolo 3 affida ad un decreto interministeriale l'adozione di un programma triennale e reca la clausola secondo cui dall'applicazione della Convenzione non possano derivare limitazioni rispetto ai livelli di tutela, fruizione e

valorizzazione del patrimonio culturale garantiti dalla Costituzione e dalla vigente legislazione in materia.

Non essendovi profili problematici, presenta una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere presentata dal relatore (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 14.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 19 febbraio 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 19 febbraio 2020. — Presidenza del presidente Alessandro Manuel BENVENUTO. — Interviene il sottosegretario di Stato alle infrastrutture e trasporti, Roberto Traversi.

La seduta comincia alle 15.30.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

5-02670 Fiorini: ritardi nella realizzazione della bretella autostradale Campogalliano-Sassuolo.

Il sottosegretario Roberto TRAVERSI, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Benedetta FIORINI (FI), ringrazia il sottosegretario per la risposta, sottolineando preliminarmente che la bretella autostradale Campogalliano Sassuolo rappre-

senta una delle tre opere strategiche per lo sviluppo dell'Emilia-Romagna, insieme alla Cispadana e al Passante di mezzo. Si tratta di un'opera imponente, che contempla più di 25 km di strade, il cui *iter* procedurale è partito nel 2001. I lavori avrebbero dovuto avviarsi entro maggio 2018, ma sono stati bloccati in ragione dell'esigenza del Ministero di procedere ad alcune valutazioni, tra cui l'analisi costi benefici, il cui esito seppur positivo, non ha consentito l'avvio dell'opera.

Osserva che la bretella porterebbe un importante beneficio alla regione, alleggerendo la viabilità, soprattutto dei mezzi pesanti, con effetti positivi anche per la sicurezza delle strade, superando l'inaccettabile rischio dei cittadini emiliano-romagnoli che percorrono strade ad alto rischio a causa della forte presenza dei camion. Il ritardo nella realizzazione dell'opera rappresenta inoltre un ingiustificabile boicottaggio delle attività produttive dei cittadini della regione, che chiedono con forza l'avvio dei lavori. Ritiene pertanto indispensabile che, dopo più di trent'anni di attesa, i lavori vengano avviati quanto prima, ritenendo inaccettabile il blocco perpetuato finora. I caselli intermedi consentirebbero allo scalo merci di entrare in azione con un ruolo strategico sul Sud europeo. Evidenzia la ricaduta negativa per tutti i settori produttivi regionali, a partire dai settori di eccellenza – ceramica, tessile, agroalimentare, moda, meccanica, motori e turismo –, sottolineando che il solo distretto di Sassuolo

occupa trentamila addetti, con un indotto che può arrivare a dieci miliardi di euro.

Non potendosi a suo giudizio parlare di sviluppo senza infrastrutture, preannuncia di continuare in prima fila la propria battaglia per la realizzazione di questa infrastruttura fondamentale per la crescita del Paese, auspicando che non vi siano ulteriori rallentamenti, dovuti a fattori che vengono presi come alibi, quali i ritardi nelle procedure di esproprio dei terreni. In ultimo fa presente che non si tratta del capriccio di un distretto o di un industriale ma della richiesta di un'intera comunità regionale, per la realizzazione di un'opera condivisa da tutto il centrodestra, sulla cui realizzazione continuerà a monitorare sin quando non ci sarà un esito positivo.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.40.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

INTERROGAZIONI

5-03226 *Ferri: Messa in sicurezza della strada statale 62 della Cisa ed esonero del pedaggio austostradale nei tratti che costituiscono percorrenza alternativa.*

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 24 novembre 2017. C. 2120 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 2120 Governo, approvato dal Senato recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 24 novembre 2017;

richiamate le disposizioni di interesse della Commissione e, segnatamente, all'in-

terno del Titolo V, il Capo 3, in materia di ambiente, il Capo 4, in materia di azione per il clima e il Capo 23, in materia di protezione civile; all'interno del Titolo VI, il Capo 8, sugli appalti pubblici e il Capo 9 che reca articoli in materia di sviluppo sostenibile,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005. C. 2165 ed abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminata, per le parti di competenza, la proposta di legge C. 2165 ed abb. recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005;

evidenziato il contenuto dell'articolo 8 della Convenzione, che stabilisce l'impe-

gno ad utilizzare tutte le caratteristiche patrimoniali dell'ambiente culturale per promuovere un approccio integrato alle politiche riguardo alla diversità culturale, biologica, geologica e paesaggistica, nonché per promuovere obiettivi di qualità nelle modificazioni dell'ambiente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

**5-02670 Fiorini: ritardi nella realizzazione della bretella autostradale
Campogalliano-Sassuolo.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Come evidenziato più volte dal Ministro De Micheli, abbiamo bisogno di infrastrutture utili, moderne, efficienti e sicure, non solo stanziando nuove risorse ma anche eliminando tutti quegli ostacoli che hanno, fino ad oggi, rallentato l'efficace impiego delle risorse già disponibili.

Tra gli interventi sbloccati, con oltre 500 milioni di euro, vi è anche la Campogalliano-Sassuolo, un'opera di cui si discuteva da oltre vent'anni, un'opera strategica per il territorio e per l'economia locale.

Ne ripercorro brevemente l'*iter*.

Il 12 novembre 2018 la società ha trasmesso al concedente MIT i progetti esecutivi del lotto 1, lotto 2 e lotto 3, e il

successivo 19 dicembre è stato consegnato il progetto definitivo della tratta inerente la variante di Rubiera.

Come stabilito dalla convenzione vigente, il progetto esecutivo dell'opera principale è stato sottoposto all'esame del Consiglio Superiore dei lavori pubblici e il 20 settembre 2019, a seguito delle verifiche tecniche, lo stesso è stato quindi approvato ai fini convenzionali.

Sono in corso le attività preordinate all'esproprio da parte del concessionario e, una volta terminata la fase di acquisizione dei suoli, si potrà procedere all'avvio dei lavori che, secondo le pattuizioni convenzionali, potranno essere eseguiti direttamente dal concessionario.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di aggiornamento 2018-2019 del contratto di programma 2017-2021 – Parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana Spa. Atto n. 160 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) . 81

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 89

AUDIZIONI:

Audizione della Ministra per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, Paola Pisano, sulla strategia per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione del Paese (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione*) 89

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 19 febbraio 2020. — Presidenza del presidente Alessandro MORELLI.

La seduta comincia alle 14.30.

Schema di aggiornamento 2018-2019 del contratto di programma 2017-2021 – Parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana Spa.

Atto n. 160.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di aggiornamento all'ordine del giorno.

Alessandro MORELLI, *presidente*, comunica di aver conferito l'incarico di relatrice del provvedimento alla deputata Spessotto.

Arianna SPESSOTTO (M5S), *relatrice*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare lo schema di aggiornamento 2018/2019 del contratto di programma 2017-2021 – Parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana Spa (A.G. 160).

Lo schema di aggiornamento 2018/2019 trova il suo fondamento nell'articolo 3, comma 2, del contratto di programma 2017-2021 parte investimenti che dispone che, a decorrere dall'anno successivo alla sottoscrizione, su richiesta di ciascuna Parte ed a seguito di interventi legislativi che abbiano un impatto modificativo e/o integrativo sui contenuti sostanziali del contratto, le Parti provvederanno alla stipula di uno specifico Atto di aggiornamento al contratto stesso. L'Aggiornamento 2018/2019 del Contratto di Programma – Parte Investimenti, contiene modifiche sostanziali e segue pertanto l'*iter* approvativo previsto dalla legge n. 238/93, come modificata dall'articolo 15, comma 1-*bis*, della legge 4 dicembre 2017, n. 172, che prevede, in questo caso, il parere delle competenti Commissioni par-

lamentari, mentre nel caso di aggiornamenti che non comportino modifiche sostanziali e finalizzati al recepimento delle risorse finanziarie recate dalla legge di bilancio o da altri provvedimenti di legge, è prevista la mera trasmissione di una nota informativa al Parlamento.

Il termine per l'espressione del parere, in base all'articolo 1 della legge n. 238 del 1993, è di 30 giorni dalla data di assegnazione (quindi il 12 marzo 2020). La struttura dell'aggiornamento 2018/2019 al contratto di programma ricalca, per ampiezza e livello di dettaglio, quella del contratto di programma 2017-2021. Lo schema all'esame contiene infatti le modifiche in termini di finanziamento e definizione degli investimenti con riferimento agli anni 2018 e 2019 dando altresì conto di quelli afferenti al piano di investimenti decennale (con l'indicazione dei relativi fabbisogni) nonché dell'indicazione delle opere in programma la cui progettazione avrà inizio « oltre piano » (ossia oltre il 2026).

Lo schema di contratto è accompagnato da una relazione informativa e da una sintesi delle principali variazioni predisposte dalla Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Contiene poi un'articolata premessa nella quale sono riportate le disposizioni normative e gli atti che hanno avuto incidenza sul contenuto del contratto di programma e successivamente le variazioni al quadro finanziario. Seguono le modifiche agli articoli del Contratto di programma, le tavole di sintesi e le tabelle, come risultanti dalle modifiche derivanti dall'aggiornamento, che vengono espressamente indicate.

La relazione informativa, che costituisce parte integrante del contratto, è accompagnata da 9 appendici. Successivamente ad esse si trova il Documento di valutazione e programmazione delle priorità degli investimenti, datato luglio 2019.

Tra le appendici segnala all'attenzione dei colleghi l'appendice 3, nella quale sono riportate sintetiche schede descrittive dei singoli progetti e programmi, il quadro

finanziario, l'evoluzione dei costi e delle coperture lo stato di avanzamento del progetto e i benefici associati all'intervento, con – in aggiunta rispetto alla struttura della corrispondente appendice 5 del contratto di programma – l'indicazione degli indicatori di cantierabilità per i programmi e di priorità per i progetti. Assai interessanti anche l'appendice 7, che fornisce una visione degli investimenti ferroviari secondo una ripartizione territoriale, e l'appendice 9, nella quale è dato riscontro ai pareri parlamentari forniti nell'ambito dell'esame del contratto di programma 2017-2021.

Esaminando sinteticamente le modifiche all'articolato, in primo luogo sono introdotte all'articolo 2 alcune ulteriori definizioni (*dossier* di valutazione *ex ante*, progetto di fattibilità, studio di pre-fattibilità e Documento di Valutazione e Programmazione delle Priorità degli Investimenti – DVPPI).

All'articolo 4 si sopprime il riferimento alla predisposizione e all'aggiornamento del documento pluriennale di programmazione e si inserisce il riferimento al DVPPI aggiornato annualmente per tenere conto dell'avanzamento dei fattori alla base dell'indice di priorità e di cantierabilità. Resta fermo che tale invio documentale è funzionale al dimensionamento delle risorse da iscrivere nella futura legge di bilancio. Vengono poi espunti i riferimenti alla documentazione di accompagnamento delle schede informative.

All'articolo 5, avente ad oggetto il riconoscimento degli interventi realizzati ed i pagamenti, la modifica concerne la modalità di erogazione delle risorse di cui al piano di gestione n. 2 del capitolo 7122. Viene poi espunto il riferimento alle risorse insistenti sul capitolo 7563 del MIT per la tratta Andora-Finale Ligure e vengono aggiornati i riferimenti ai capitoli di bilancio cui fanno riferimento le risorse assegnate ai sensi del decreto-legge n. 133 del 2014.

Le modifiche più significative, in linea con quanto richiesto dal CIPE e dalla Corte dei conti, concernono l'articolo 8.

La modifica consiste nell'inserimento di due commi (2-bis e 2-ter) volti ad introdurre nuovi indicatori di *performance*. In particolare, il nuovo comma 2-bis prevede nuovi indicatori che si applicano ai « programmi di investimento » (in particolare per ciascuno dei « Programmi prioritari per ferrovie » contenuti nelle tabelle A01-sicurezza, ambiente ed adeguamento ad obblighi di legge e A02-Tecnologie per la circolazione e l'efficientamento). Per tali programmi è prevista l'applicazione della penale qualora si verifichi uno scostamento di almeno il 30 per cento rispetto all'indicatore. Il nuovo comma 2-ter prevede inoltre l'applicazione di una nuova metodologia di valutazione di *performance* anche per i « progetti di fattibilità tecnico-economica e/o progettazioni definitive di progetti di investimento rilevanti », prevedendo l'applicazione di penali per il Gestore, in caso di scostamenti superiori al 30 per cento tra il valore complessivo delle opere obiettivo e quello complessivo delle opere progettate. Si tratta quindi di una nuova tipologia di valutazione che riguarda le fasi progettuali precedenti alla progettazione esecutiva. Rimane invece invariato quanto già previsto nel Contratto 2017-2021 con riferimento all'indicatore di *performance* previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo 8, che si riferisce espressamente ai progetti di investimento elencati nelle tabelle da A03 ad A09, per i quali è stata già approvata la progettazione definitiva, e non ai programmi. Per tali progetti lo scostamento minimo che dà luogo all'applicazione della penale rimane pari al 15 per cento. Tutte le metodologie di calcolo degli indicatori di *performance* e delle relative penali sono illustrate in dettaglio nell'Appendice 8. Il comma 6, non modificato, prevede comunque che l'importo complessivo delle penali previste dal Contratto non possa superare per ciascun anno il limite massimo di 2 milioni di euro. Il nuovo comma 7, introdotto nell'aggiornamento, prevede poi che il nuovo sistema di irrogazione delle penali, introdotto dai commi 2-bis e 2-ter produca i suoi effetti sul portafoglio delle opere in corso del vigente CdP-I e sui nuovi inse-

rimenti dei singoli aggiornamenti annuali a decorrere dall'anno successivo a quello di registrazione del decreto MIT/MEF di approvazione della metodologia e dell'aggiornamento del CdP-I presso la Corte dei conti.

Sotto il profilo del contenuto, lo schema prevede una variazione in aumento dei finanziamenti, per un valore complessivo di circa 15.863,21 milioni di euro, a fronte di una riduzione di risorse per circa 503,31 milioni di euro. Pertanto si registra un saldo dei finanziamenti pari a +15.359,9 milioni di euro.

Il valore del portafoglio progetti dell'aggiornamento 2018/2019 del Contratto di Programma 2017-2021 è pari a 79.197,87 milioni di euro in crescita di 13.240,37 milioni euro rispetto ai 65.957,49 milioni di euro del Contratto di Programma 2017-2021. Il differenziale discende dal saldo incrementale sopra ricordato (+15.359,9 milioni di euro) ridotto delle risorse relative alle opere ultimate (pari a 2.119,54 milioni di euro).

Passando all'esame dei singoli ambiti di intervento, farò riferimento alla suddivisione degli interventi per classi tipologiche.

La classe A01 concerne gli interventi per « sicurezza ambiente ed adeguamento ad obblighi di legge » e prevede l'assegnazione di +2.479 milioni di euro a fronte di una riduzione di 2,29 milioni di euro. La destinazione del significativo incremento delle risorse per questa tipologia di investimenti è distribuita tra i diversi ambiti di intervento. Il più significativo incremento di risorse è quello diretto al rafforzamento dell'armamento ferroviario (703,50 milioni di euro di incremento, più 165,08 milioni di euro di rimodulazione delle risorse). Per il miglioramento dell'accessibilità ed adeguamento agli obblighi di legge sono assegnati ulteriori 434,24 milioni di euro (più 118,4 milioni di euro a seguito di rimodulazione) mentre per la soppressione dei passaggi a livello sono attribuite risorse ulteriori per 230,69 milioni di euro (con un definanziamento di 0,43 milioni di euro e una rimodulazione negativa di risorse per 75,20 milioni di euro). Per l'idrogeologia sono assegnate nuove risorse per

230,69 milioni di euro (con una rimodulazione negativa per 8,93 milioni di euro) mentre per i sistemi per il controllo di marcia treno si prevedono ulteriori risorse per 120 milioni di euro. 180 milioni di euro sono assegnati per i programmi di risanamento acustico (con 4,87 milioni di euro di rimodulazione negativa), 133,25 milioni di euro per i sistemi di marcia treno (con una riduzione di 1,53 milioni di euro e una rimodulazione negativa per 14,37 milioni di euro), 100 milioni di euro per la sicurezza in galleria (con una rimodulazione negativa per 30 milioni di euro) e un identico importo per il programma di nuovo inserimento « piano di conservazione opere d'arte ». Per gli ulteriori interventi gli incrementi sono inferiori ai 100 milioni di euro e precisamente: +80 milioni di euro per la sismica, +79,91 per i sistemi di protezione dei passaggi a livello (con una rimodulazione positiva di 13,62 milioni di euro), +60 milioni di euro per la flotta navale destinata alla continuità territoriale ferroviaria, +40 milioni di euro per lo smaltimento dei materiali inquinanti e altri obblighi di legge (con una rimodulazione negativa di 32,88 milioni di euro), +30 milioni di euro per l'adeguamento alle STI, +25 milioni di euro per i sistemi di rilevamento termico boccole (con una rimodulazione negativa per 34 milioni di euro), +22 milioni di euro per i sistemi di diagnostica dell'infrastruttura (con una rimodulazione negativa per 32,55 milioni di euro) e +20 milioni di euro per interventi per la sicurezza (con una rimodulazione negativa per 1 milione di euro). Una rimodulazione negativa per 45 milioni di euro concerne infine il programma di dismissione di contesti obsoleti.

La classe A02, Programmi prioritari ferrovie: Tecnologie per la circolazione e l'efficientamento, vede un incremento di risorse per +1.720,03 milioni di euro a fronte di una riduzione di 0,90 milioni di euro. L'incremento ampiamente più significativo per questa tipologia di intervento riguarda l'investimento in tecnologie per la circolazione, al quale sono assegnati approssimativamente i due terzi dell'au-

mento delle risorse, (+1.121,89 milioni di euro cui si aggiungono 25,72 milioni di euro di rimodulazione delle risorse) e in tecnologie ERMTS (306,72 milioni di euro). Un incremento di risorse pari a 101,60 milioni di euro è assegnato all'acquisizione di sistemi informativi, di 91,04 milioni di euro per le telecomunicazioni, di 73,79 milioni di euro per lo sviluppo di tecnologie innovative e di 25 milioni di euro per la *security*.

La classe A03 Programmi prioritari ferrovie: valorizzazione turistica delle ferrovie minori prevede ulteriori risorse per +114 milioni di euro. Ricorda che la previsione di risorse per la valorizzazione turistica delle ferrovie minori è stata introdotta per la prima volta nell'ambito del contratto di programma 2017-2021, in coerenza con quanto previsto dalla recente legge n. 128 del 2017, avente ad oggetto « Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico ». Quanto alla destinazione di tali risorse, non indicata nella parte tabellare, segnala che nell'appendice 3, con riferimento a tale programma si afferma che le risorse saranno destinate « prioritariamente al ripristino delle condizioni di circolabilità per servizi turistici sulle linee individuate dalla legge n. 128 del 2017 e sulle ulteriori linee indicate dalle regioni ».

La classe A04 valorizzazione delle reti regionali vede un incremento di risorse per +1.109,49 milioni di euro a fronte di una riduzione di 134,62 milioni di euro. Con riferimento al finanziamento di interventi su reti regionali, le ulteriori risorse assegnate sono dirette a finanziare: nei bacini del Nordovest (+199,49 milioni di euro) la prima fase della linea Ponte S. Pietro-Bergamo- Montello (100 milioni di euro) e, per 99,49 milioni di euro l'*upgrading* tecnologico e infrastrutturale. Nei bacini del Nordest (+215,00 milioni di euro) viene finanziata l'elettrificazione di alcune linee del Veneto quali Conegliano-Vittorio Veneto, Castelfranco-Montebelluna, Camposampiero-Cittadella-Bassano, Vittorio Veneto-Ponte delle Alpi-Belluno e

Montebelluna-Feltre-Belluno (assegnati 130 milioni di euro), e per 85 milioni l'*upgrading* tecnologico e infrastrutturale. Sono inoltre assegnate a seguito di rimodulazioni risorse per 48 milioni di euro per il raddoppio Maerne-Castelfranco Veneto e 40 milioni di euro per il potenziamento della linea Padova-Castelfranco Veneto. Nei bacini del Centro (+258,85 milioni di euro con una riduzione di 8,90 milioni di euro) si prevedono il potenziamento della linea Pistoia-Lucca (+56 milioni di euro. A tale opera si riferisce anche la riduzione di risorse di 8,90 milioni di euro e una rimodulazione negativa per 10,80 milioni di euro), il potenziamento della linea Empoli-Siena (90 milioni di euro), il collegamento Terni-Rieti-L'Aquila-Sulmona, per le quali tratte si prevedono elettrificazione e velocizzazione (+45 milioni di euro) e 67,85 milioni di euro l'*upgrading* tecnologico e infrastrutturale. Nei bacini di Sud e isole (+436,16 milioni di euro a fronte di riduzioni di 126,71 milioni di euro) si prevedono il completamento della metropolitana di Salerno, tratta Stadio Arechi-Pontecagnano-Aeroporto (+100 milioni di euro), il ripristino della linea Caltagirone-Gela (+90 milioni di euro), l'elettrificazione e velocizzazione della linea Roccaravindola-Isernia-Campobasso (+50 milioni di euro), la stazione Alta Velocità Foggia Cervaro (+20 milioni di euro), l'ammodernamento Potenza-Foggia (+13 milioni di euro), il potenziamento della rete ferroviaria della regione Abruzzo (+2,36 milioni di euro) e 84,43 milioni di euro per l'*upgrading* tecnologico ed infrastrutturale dei bacini (cui fa riferimento anche una rimodulazione negativa di risorse per 13,60 milioni di euro). Con riferimento agli interventi in questa area geografica va considerato anche che per alcuni interventi si prevede un incremento di risorse compensato da un'identica riduzione. Così avviene per l'intervento per l'elettrificazione, velocizzazione e ammodernamento delle linee Salerno-Mercato San Severino-Avellino-Benevento (riduzione e contestuale incremento di 69,11 milioni di euro cui però va aggiunta una rimodulazione ne-

gativa di 18 milioni di euro) e per la velocizzazione della tratta Catania-Siracusa (incremento e rimodulazione negativa contestuale di 6,36 milioni di euro). Quanto alle riduzioni di risorse nei bacini del Sud e delle isole si ricorda per memoria la riduzione di 50 milioni di euro riferita alla penetrazione urbana di Manfredonia e si prevede una riduzione di 7 milioni di euro con riguardo alla fermata Taranto Nasisi.

La classe A05 concerne i programmi per le città metropolitane e vede un incremento +1.480,90 milioni di euro a fronte di riduzioni per 0,84 milioni di euro. I più importanti incrementi delle risorse destinate agli interventi rientranti in questa classe tipologica riguardano il potenziamento dell'intermodalità (+589,74 milioni di euro) e in particolare il piano stazioni (529,74 milioni dei citati 589,74 milioni di euro). Le restanti risorse (60 milioni di euro) sono assegnate ad interventi per il miglioramento dell'integrazione modale. Sotto il profilo degli interventi localizzati è invece assai rilevante l'assegnazione di 360,77 milioni di euro per la sistemazione del nodo di Roma (a fronte di una riduzione di risorse per 2,36 milioni di euro e di una rimodulazione negativa di 12,78 milioni di euro). Tali risorse sono in massima parte assegnate al raddoppio della tratta Roma-Viterbo nella tratta Cesano-Bracciano (+239,97 milioni di euro). Gli ulteriori interventi che vedono un incremento delle risorse sono: il raddoppio della tratta Campoleone-Aprilia (13,70 milioni di euro), il raddoppio Aprilia-Nettuno (4 milioni di euro) e l'*upgrading* tecnologico del nodo di Roma (+130,10 milioni di euro, con una rimodulazione negativa di 14,54 milioni di euro e una riduzione di 0,80 milioni di euro). Incrementi di risorse concernono anche il nodo di Milano (+145,90 milioni di euro), Torino (+107,30 milioni di euro), Napoli (+78,22 milioni di euro), Venezia (+41 milioni di euro), Firenze (+36 milioni di euro), Bologna (+34,93 milioni di euro), Reggio Calabria (33,30 milioni di euro), Palermo (+25 milioni di euro), Bari (+18 milioni di euro), Messina (+5,15 milioni di

euro), Genova (+5 milioni di euro). La quasi totalità delle risorse è destinata all'*upgrading* tecnologico dei nodi. Interventi specifici sono finanziati nel nodo di Milano (prima fase raddoppio Milano-Mortara +25 milioni di euro, completamento +5 milioni di euro e raddoppio Carnate-Ponte S. Pietro +5 milioni di euro), in quello di Torino (completamento fermate SFM +13 milioni di euro), Bologna (interramento linea Porrettana +3,30 milioni di euro), Palermo (nel quale tutte le risorse aggiuntive assegnate sono destinate al raddoppio della tratta Fiumetorto-Castelbuono) e Bari (in cui tutte le risorse assegnate sono destinate alla sistemazione del nodo di Bari per 15 milioni e al nodo di Bari Nord 3 milioni).

La classe A06 programma porti e interporti – ultimo/penultimo miglio ferroviario e connessioni alla rete vede un incremento di 181,69 milioni di euro a fronte di riduzioni per 0,29 milioni di euro. Oltre a 130,89 milioni di euro destinati in via generale all'infrastrutturazione di porti e terminali (cui fanno riferimento anche riduzioni per 0,29 milioni di euro e una rimodulazione negativa per 20,90 milioni di euro), le risorse sono destinate per 35 milioni di euro al porto di Trieste e per 5 milioni di euro al porto di Ravenna. Sono poi assegnate risorse per 10,70 milioni di euro (cui si aggiungono risorse pari a 18,80 milioni di euro a seguito di una rimodulazione positiva) per il potenziamento del collegamento tra il porto di Livorno la rete ferroviaria e l'interporto di Guasticce. Una rimodulazione negativa per 9,50 milioni di euro riguarda il terminale Rivalta Scrivia mentre, a seguito di una rimodulazione positiva, si incrementano di 13 milioni di euro le risorse per il nodo intermodale di Brindisi.

La Classe A07 Programma aeroporti – accessibilità su ferro prevede ulteriori risorse per +60 milioni di euro destinate a finanziare l'accesso ferroviario all'aeroporto di Brindisi.

Per la classe A08, direttrici di interesse nazionale si registrano 7.324,43 milioni di

euro a fronte di riduzioni pari a 322,03 milioni di euro, con rimodulazioni negative per 251,21 milioni di euro.

I principali interventi finanziati nell'ambito della presente classe tipologica sono i seguenti.

Alla direttrice Liguria-Alpi sono attribuiti 1.971,25 milioni di euro imputabili al Nodo di Genova e al Terzo Valico di Giovi (846,85 milioni di euro, cui si affianca una rimodulazione negativa per 28,57 milioni di euro) al potenziamento della linea Gallarate-Rho (500 milioni di euro), all'adeguamento tecnologico e prestazionale della direttrice Liguria-Alpi (355,20 milioni di euro), al quadruplicamento della linea Pavia-Milano-Rogoredo (249,50 milioni di euro), 10 milioni di euro sono poi assegnati al quadruplicamento della Tortona-Voghera (opera alla quale si riferisce anche una rimodulazione di -5,19 milioni di euro) e ulteriori 10 milioni di euro sono assegnati all'adeguamento prestazionale del corridoio Reno-Alpi. Una rimodulazione negativa di -7,50 milioni di euro si riferisce al nodo di Novara.

Sulla direttrice Genova-Ventimiglia sono assegnate risorse ulteriori per 231,36 milioni di euro destinate all'*upgrading* tecnologico e infrastrutturale della direttrice Genova Ventimiglia (201,36 milioni di euro), alla prima fase del raddoppio Genova-Ventimiglia (20 milioni di euro) e al completamento del raddoppio della linea Genova-Ventimiglia con riguardo alla tratta Andora-Finale Ligure (10 milioni di euro). Su questa tratta insiste anche la più consistente riduzione di risorse essendo riportato nell'aggiornamento l'intervento di azzeramento del finanziamento dell'opera disposto dalla seconda sezione della legge di bilancio per il 2019 (-225 milioni di euro).

Sulla direttrice trasversale Torino-Venezia sono assegnati 63,86 milioni di euro destinati all'adeguamento tecnologico e infrastrutturale della direttrice medesima. Risulta inoltre un incremento di risorse, derivante da una rimodulazione positiva per 15,20 milioni di euro.

Sulla direttrice Brennero-Verona-Bologna sono assegnati ulteriori 10 milioni di

euro per il quarto lotto di accesso al Brennero riferito all'ingresso nel nodo di Verona.

Sulla direttrice Bologna-Venezia-Mestre-Udine sono assegnati 91,85 milioni di euro, destinati all'*upgrading* tecnologico e funzionale e all'adeguamento prestazionale della direttrice. Quanto ai definanziamenti vengono ridotte complessivamente per 110 milioni di euro (22 milioni di euro di definanziamento e 88 milioni di euro di rimodulazione negativa) le risorse destinate al ripristino della linea dei bivi di Venezia Mestre. Si segnala il ritiro del progetto della nuova linea Trieste-Diva a essendo invece confermate le risorse per l'*upgrading* tecnologico e prestazionale della linea esistente e il ritiro del progetto della Nuova linea AV/AC Venezia-Trieste, tratta Venezia-Ronchi dei Legionari e di quello relativo alla tratta Ronchi dei Legionari-Trieste.

Sulla direttrice centrale e tirrenica nord sono assegnati 534,93 milioni di euro in massima parte diretti all'*upgrading* tecnologico della direttrice (479,83 milioni di euro, cui si aggiungono ulteriori 8 milioni di euro derivanti da una rimodulazione positiva di risorse) e all'adeguamento prestazionale del corridoio scandinavo mediterraneo (50 milioni di euro). 5 milioni di euro sono destinati al potenziamento e velocizzazione della Firenze-Pisa.

Sulla direttrice Adriatico-Ionica vi è un incremento di 161,65 milioni di euro destinato per circa metà delle risorse all'*upgrading* infrastrutturale e tecnologico della direttrice (76,70 milioni di euro) e all'adeguamento prestazionale del corridoio Scandinavo-Mediterraneo per la sezione insistente sulla direttrice (9,30 milioni di euro). Sono poi finanziati il completamento del nodo di Falconara (per 35 milioni di euro) e il potenziamento del collegamento Lamezia Terme-Catanzaro Lido-dorsale ionica (per 40 milioni di euro).

Con riferimento alle trasversali appenniniche sono assegnati 261,82 milioni di euro diretti principalmente alla realizzazione delle opere prioritarie della linea Roma-Pescara (211 milioni di euro), 40

milioni di euro sono destinate al potenziamento infrastrutturale della tratta Orte-Falconara, 2 milioni di euro alla tratta Spoleto-Terni e 8,82 milioni di euro all'*upgrading* tecnologico e infrastrutturale della direttrice.

Sulla direttrice Napoli-Bari sono assegnati ulteriori 716 milioni di euro, dei quali sono assegnati 215 milioni di euro per il raddoppio e la velocizzazione della tratta Frasso Telesino-Vitulano (cui si aggiungono ulteriori 100 milioni di euro di rimodulazioni positive) e 501 milioni di euro al raddoppio della tratta Orsara-Bovino (cui vanno sottratti 109,20 milioni di euro derivanti da una rimodulazione negativa). A seguito di rimodulazione vengono ridotte di 100 milioni di euro le somme assegnate per il raddoppio della tratta Cancellone-Frasso Telesino.

Sulla direttrice Salerno-Taranto si prevede un incremento di 60 milioni di euro destinato alla realizzazione della nuova tratta Ferrandina-Matera.

La quota più rilevante degli incrementi di finanziamento ascrivibili a questa classe di interventi è destinata alla direttrice Napoli-Palermo, per la quale è previsto un incremento di 3 miliardi e 110 milioni di euro in massima parte investita in Sicilia, sul nuovo collegamento Palermo-Catania (+2.985,35 milioni di euro). 100 milioni di euro (con una contestuale riduzione di risorse di 6 milioni di euro) sono destinati all'Alta velocità Salerno-Reggio Calabria e al sistema integrato Stazione ferroviaria-Aeroporto di Lamezia Terme (fasi prioritarie, con un fabbisogno di 5,9 miliardi di euro). Il finanziamento del completamento dell'intervento (che ha un fabbisogno stimato di 12,7 miliardi di euro) è collocato oltre piano (ossia dopo il 2026). La più rilevante riduzione di risorse concerne la fermata Vesuvio Est della linea a monte del Vesuvio per la quale si prevede una riduzione di risorse per 35,50 milioni di euro parzialmente compensata da un incremento di 25,50 milioni di euro.

Con riferimento agli interventi sulla rete sarda si prevede una riduzione di 7,25

milioni di euro riferita agli interventi di ammodernamento e velocizzazione della tratta Oristano-Sassari-Olbia.

Con riguardo infine alle risorse destinate agli studi di fattibilità e ai fondi di salvaguardia si prevede l'assegnazione di risorse ulteriori per 29,55 milioni di euro destinati a studi di fattibilità a fronte di una riduzione di 20,7 milioni di euro del Fondo di salvaguardia per gli interventi finanziati da enti locali ed Unione europea (ridotto di ulteriori 42,62 milioni di euro a seguito di una rimodulazione negativa).

Nella classe A09, sviluppo infrastrutturale Rete AV/AC Torino-Milano-Napoli, Si prevede una rimodulazione negativa di risorse per 21,31 milioni di euro relativamente ad adeguamenti tecnologici, opere di completamento e *contingency*.

Passando alla tabella B, relativa alle infrastrutture realizzate per lotti costruttivi non funzionali le nuove risorse assegnate sono pari a 1.392,04 milioni di euro integralmente destinati alla direttrice Napoli-Bari (raddoppio della tratta Apice-Orsara). In termini di rimodulazione di risorse vanno inoltre segnalati gli ulteriori 109 milioni di euro per l'opera appena ricordata e una rimodulazione di risorse a saldo zero per 222 milioni di euro tra i lotti costruttivi del nuovo valico del Brennero.

Merita in conclusione un cenno al contenuto del documento di valutazione e programmazione delle priorità degli investimenti. Si tratta di un documento strategico, trasmesso al Parlamento unitamente al presente aggiornamento, che ha l'obiettivo di esaminare annualmente, ai fini della formulazione delle richieste di finanziamento a bilancio, la situazione complessiva della rete ferroviaria nel contesto degli obiettivi trasportistici e del mercato ferroviario, comunicando in maniera trasparente i risultati della valutazione sistematica e sistemica di tutti i singoli investimenti che manifestano fabbisogni finanziari ed evidenziando la singola rilevanza di ciascuno rispetto agli obiettivi strategici definiti. L'aspetto senz'altro più interessante è la descrizione degli indicatori di priorità degli investi-

menti per piani e programmi e la distinzione dei medesimi in ragione dei fattori da prendere in considerazione ai fini della composizione della griglia degli interventi finanziabili. In allegato al documento sono riportate alcune tabelle di sintesi che danno conto unitariamente: con riferimento ai Programmi per la sicurezza, l'affidabilità e l'adeguamento ad obblighi di legge gli obiettivi e gli indicatori KPI, ossia gli indicatori chiave di *performance*; con riferimento ai Programmi per miglioramento delle prestazioni e l'efficientamento l'indice di cantierabilità; con riferimento ai progetti di sviluppo dell'infrastruttura l'indice di priorità. Tali ultimi dati sono riportati sia in termini sintetici (ossia fornendo il valore dei singoli parametri e il valore finale dell'indice), sia in termini analitici (ossia indicando per ciascun parametro gli elementi che hanno portato al risultato riguardante il singolo parametro). I singoli progetti sono ordinati in tali tabelle secondo l'indice di priorità.

Diego SOZZANI (FI) richiede alla relatrice maggiori dettagli su alcuni specifici punti, da fornire anche nel prosieguo dell'esame. In primo luogo, con riferimento alle direttrici di interesse nazionale ed in particolare alla Milano-Venezia, chiede se siano confermate le cifre e, quindi gli appalti, già previsti nel contratto di programma. In secondo luogo, con riferimento al potenziamento della Napoli-Bari, rileva che sono menzionati interventi solo sulla viabilità ferroviaria ordinaria, mentre non risulta citata l'Alta Velocità. Chiede in proposito se vi siano variazioni rispetto ai costi originari previsti per l'Alta Velocità.

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD) sottolinea che l'atto del Governo all'esame della Commissione non risulta realistico laddove prevede 3.110 milioni sulla direttrice Napoli-Palermo, cifra utilizzata anche nella comunicazione del Presidente del Consiglio. Le predette risorse risultano infatti pressoché integralmente destinate alla realizzazione della linea Palermo-Catania, residuando poco meno di 200 milioni per la tratta Salerno-Reggio Calabria, di cui

100 milioni destinati alla stazione ferroviaria-aerostazione di Lamezia Terme e già previsti dal precedente contratto di programma. Stigmatizza inoltre duramente il fatto che i 12,7 miliardi di euro per l'Alta velocità ferroviaria Salerno-Reggio Calabria risultano tutti oltre il 2026, nell'ambito dei fabbisogni finanziari oltre piano.

Alessandro MORELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 19 febbraio 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.50.

AUDIZIONI

Mercoledì 19 febbraio 2020. — Presidenza del presidente Alessandro MORELLI. — Interviene la Ministra per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione Paola Pisano.

La seduta comincia alle 14.50.

Audizione della Ministra per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, Paola Pisano, sulla strategia per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione del Paese.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Alessandro MORELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante il resoconto stenografico, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Paola PISANO, *Ministra per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Elena MACCANTI (LEGA), Diego DE LORENZIS (M5S), Federico MOLLICONE (FdI), Vincenza BRUNO BOSSIO (PD) e Giorgio MULÈ (FI).

Paola PISANO, *Ministra per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Intervengono per formulare ulteriori quesiti ed osservazioni i deputati Massimiliano CAPITANIO (LEGA), Federico MOLLICONE (FdI), Federica ZANELLA (FI) e Giorgio MULÈ (FI).

Paola PISANO, *Ministra per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione*, risponde agli ulteriori quesiti posti.

Alessandro MORELLI, *presidente*, ringrazia la ministra per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di ANCD-CONAD sugli sviluppi della vicenda relativa all'acquisizione del gruppo Auchan 90

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Confindustria nell'ambito dello schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/692, che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (Atto n. 147) 90

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica. Atto n. 158 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 91

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 novembre 2016. C. 2091 Governo (Parere alla III Commissione) (*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole*) 98

ALLEGATO (*Parere favorevole*) 99

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 98

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 19 febbraio 2020.

Audizione di rappresentanti di ANCD-CONAD sugli sviluppi della vicenda relativa all'acquisizione del gruppo Auchan.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 14.50.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 19 febbraio 2020.

Audizione di rappresentanti di Confindustria nell'ambito dello schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/692, che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (Atto n. 147).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.50 alle 15.30.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 19 febbraio 2020. — Presidenza della presidente Barbara SALTAMARTINI.

La seduta comincia alle 15.30.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica.

Atto n. 158.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Luca SUT (M5S), *relatore*, osserva che lo schema di decreto legislativo, Atto del Governo n. 158, di cui la X Commissione avvia oggi l'esame, reca l'attuazione della direttiva 2018/844/UE sulla prestazione energetica degli edifici (EPBD III), modificativa della direttiva 2010/31/UE (EPBD II) e della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica. Lo schema di decreto legislativo è stato adottato ai sensi della delega legislativa contenuta nell'articolo 23 della legge n. 117 del 2019, la legge di delegazione europea 2018. Tale articolo dispone che il Governo, nell'esercizio della delega, oltre a seguire i principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1 della medesima legge n. 117 del 2019, deve assicurare che le norme introdotte favoriscano, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea, l'ottimizzazione del rapporto tra costi e benefici, al fine di minimizzare gli oneri a carico della collettività.

Lo schema di decreto legislativo in esame reca disposizioni per l'attuazione nell'ordinamento nazionale della direttiva 2018/844. A tal fine, apporta modifiche varie al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 recante « Attuazione della direttiva

2002/91/UE relativa al rendimento energetico nell'edilizia » di recepimento delle precedente normativa UE in materia di rendimento energetico nell'edilizia. Successivamente, la direttiva del 2002 è stata abrogata dalla direttiva 2010/31/UE, traspunta nell'ordinamento nazionale dal decreto-legge n. 63 del 2013, che ha conseguentemente modificato il decreto legislativo n. 192 del 2005. La relazione illustrativa all'Atto del Governo n. 158 chiarisce che lo schema di decreto legislativo è stato predisposto ponendo particolare attenzione alle indicazioni fornite dalla Commissione europea nella Raccomandazione (UE) n. 2019/786 dell'8 maggio 2019 sulla ristrutturazione degli edifici e nella Raccomandazione n. 2019/1019 del 7 giugno 2019 sull'ammodernamento degli edifici.

Lo schema di decreto legislativo si compone di 18 articoli.

L'articolo 1, nell'indicare le finalità del provvedimento, rileva che il recepimento della nuova normativa UE sulla promozione del miglioramento dell'efficienza energetica nell'edilizia deve tener conto dell'efficacia delle azioni sotto il profilo costi-benefici per la collettività. Si dispone poi l'adeguamento del titolo del decreto legislativo n. 192 del 2005 ai contenuti della nuova direttiva.

L'articolo 2 apporta modifiche all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 192 del 2005. In particolare, si specifica che il suddetto decreto legislativo definisce criteri, condizioni e modalità: per il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici anche tramite l'applicazione di requisiti minimi alla prestazione di edifici nuovi, nonché edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione ed elementi edilizi o sistemi tecnici per l'edilizia rinnovati o sostituiti; per il calcolo della prestazione energetica degli edifici, oltre che per la certificazione della stessa prestazione; per l'esercizio, conduzione, controllo, ispezione e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva e per la preparazione dell'acqua calda sanitaria; per conseguire nel settore degli edifici gli obiettivi nazionali energetici e ambientali, definendo le Strategie

nazionali di lungo termine per la ristrutturazione del parco immobiliare nazionale; per promuovere l'efficienza energetica anche attraverso l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, nonché per favorire la conoscenza dettagliata del parco immobiliare nazionale, della sua prestazione energetica e dei suoi consumi, mettendo le informazioni a disposizione dei cittadini, delle imprese e della pubblica amministrazione anche al fine di sviluppare strumenti che incrementino il tasso di riqualificazione energetica degli edifici; per promuovere la diffusione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici e definire gli obblighi di integrazione di tali sistemi negli edifici.

L'articolo 3 modifica l'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo n. 192 del 2005 al fine di aggiornarne e implementare le definizioni ivi contenute. Nel dettaglio, si sostituisce la vigente definizione di generatore di calore, con l'inserimento anche dell'impianto termico che genera calore utile avvalendosi di impianti solari termici. Si sostituisce la definizione di sistema tecnico per l'edilizia con quella, più dettagliata, della direttiva che include l'apparecchiatura tecnica di un edificio o di un'unità immobiliare per il riscaldamento o il raffrescamento di ambienti, la ventilazione, la produzione di acqua calda per uso domestico, l'illuminazione integrata, l'automazione e il controllo, la produzione di energia *in loco* o una combinazione degli stessi, compresi i sistemi che sfruttano energie da fonti rinnovabili. Sono introdotte le nuove definizioni di contratto di rendimento energetico o di prestazione energetica, di microsistema isolato e di sistema di automazione e controllo dell'edificio. Viene modificata inoltre la definizione di impianto termico, esplicitando che in essa vi rientrano gli impianti destinati alla sola produzione di acqua calda, oltre a quelli di climatizzazione con o senza la produzione di acqua calda, anche eventualmente in combinazione con impianti di ventilazione. Sono ora inoltre compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento.

L'articolo 4 apporta modifiche ai commi 2-ter, 3 e 3-bis dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 192 del 2005. Nel dettaglio, si fa rientrare nell'ambito di intervento del decreto legislativo n. 192 del 2005: la disciplina relativa all'integrazione negli edifici di impianti tecnici per l'edilizia e di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici; la definizione di una Strategia di lungo termine per la ristrutturazione del parco immobiliare nazionale; la promozione dell'efficienza energetica; la raccolta delle esperienze necessarie all'incremento del tasso di riqualificazione energetica degli edifici tramite maggiori strumenti informativi dedicati ai cittadini, alle imprese e alla pubblica amministrazione. Viene poi aggiornata la materia delle esclusioni dall'ambito di applicazione del decreto legislativo con particolare riferimento agli edifici oggetto di tutela artistica e agli edifici non influenti dal punto di vista della prestazione energetica. Quanto ai primi, viene operato un rimando alla disposizione che esclude in via generale per essi l'applicazione del decreto nel caso in cui, previo giudizio dell'autorità competente ai sensi del codice dei beni culturali, il rispetto delle prescrizioni implichi un'alterazione sostanziale del loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai profili storici, artistici e paesaggistici; contestualmente viene altresì specificato che rimane salva l'applicazione della disciplina relativa alla conduzione e controllo delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici e degli impianti termici di climatizzazione invernale ed estiva. Quanto ai secondi, viene specificato che resta fermo in ogni caso quanto previsto dall'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo in materia di integrazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici.

L'articolo 5 introduce un nuovo articolo 3-bis nel decreto legislativo n. 192 del 2005, in materia di Strategia di ristrutturazione a lungo termine del parco immobiliare nazionale. Nel dettaglio, il nuovo articolo inserisce la Strategia quale parte integrate del Piano nazionale integrato per l'energia ed il clima. L'articolo 3-bis, sulla

base dei nuovi obiettivi UE 2030 e 2050, indica appunto come finalità della Strategia di ristrutturazione a lungo termine del parco immobiliare nazionale, residenziale e non residenziale, sia pubblico che privato, quella di conseguire un parco immobiliare decarbonizzato e ad alta efficienza energetica entro il 2050, facilitando la trasformazione efficace in termini di costi, degli edifici esistenti in edifici a energia quasi zero. L'articolo precisa che la Strategia prevede la fissazione di obiettivi indicativi periodici per il 2030, il 2040 e il 2050, e indicatori di progresso misurabili, e specifica il modo in cui il conseguimento di tali obiettivi contribuisce al conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica stabiliti nel Piano integrato per l'energia e il clima. I contenuti specifici della Strategia ricalcano quelli indicati dalla direttiva 2018/844/UE, ivi inclusa la possibile introduzione del sistema facoltativo di passaporto di ristrutturazione degli edifici, sulla base delle risultanze dello studio della Commissione europea in corso di pubblicazione. Lo schema di strategia deve essere sottoposto a consultazione pubblica e i risultati di tale consultazione sono inclusi, in forma sintetica, nella versione definitiva della Strategia stessa. Durante l'attuazione della strategia sono svolte periodicamente, e in modo inclusivo, delle consultazioni pubbliche per valutare l'aggiornamento del documento. Nei successivi aggiornamenti, nell'ambito del Piano integrato per l'energia e il clima, nonché nelle relazioni nazionali intermedie integrate sull'energia e il clima, sono inclusi i dettagli relativi all'attuazione della Strategia stessa, comprese le politiche e le azioni in essa previste.

L'articolo 6 modifica l'articolo 4 del decreto legislativo n. 192 del 2005, concernente l'adozione di criteri generali e di una metodologia di calcolo dei requisiti della prestazione energetica degli edifici. Le modifiche sono finalizzate in primo luogo ad aggiornare la metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche negli edifici all'Allegato I della direttiva 2010/31/UE, come modificato dalla direttiva 2018/844/UE. Si prevede a tale scopo che

l'ENEA, in collaborazione con il Comitato termotecnico italiano (CTI), predisponga e sottoponga al Ministero dello sviluppo economico uno studio che evidenzi l'impatto energetico, economico e amministrativo conseguente al suddetto adeguamento. Altro fine delle novelle introdotte è quello di integrare i criteri generali per la definizione dei requisiti minimi della prestazione energetica degli edifici e unità immobiliari, nuovi o oggetto di ristrutturazione importante. In base ai criteri così modificati, prima dell'inizio dei lavori si deve tener conto della fattibilità tecnica, ambientale ed economica dei sistemi alternativi ad alta efficienza, se disponibili. Inoltre i nuovi edifici e gli edifici esistenti nei quali sia stato sostituito il generatore di calore, ove tecnicamente ed economicamente fattibile, debbono essere dotati di dispositivi autoregolanti che controllino separatamente la temperatura in ogni vano o, ove giustificabile, in una determinata zona riscaldata o raffrescata dell'unità immobiliare. Nel caso di nuova installazione, sostituzione o miglioramento dei sistemi tecnici per l'edilizia, si prevede che i requisiti minimi comprendano il rendimento energetico globale, assicurino la corretta installazione e il corretto dimensionamento e prevedano inoltre adeguati sistemi di regolazione e controllo, eventualmente differenziandoli per i casi di installazione in edifici nuovi o esistenti. I requisiti devono poi rispettare i parametri del benessere termo-igrometrico degli ambienti interni, della sicurezza in caso di incendi e dei rischi connessi all'attività sismica. Ove tecnicamente ed economicamente fattibile, entro il 1° gennaio 2025 gli edifici non residenziali, dotati di impianti termici con potenza nominale superiore a 290 kW, sono dotati di sistemi di automazione e controllo. Altra finalità è quella della definizione delle modalità attraverso le quali operare l'integrazione delle tecnologie di ricarica negli edifici nuovi o oggetto di ristrutturazione importante, residenziali e non, che viene demandata ad un uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e, per i profili di competenza, con il Ministro della salute e con il Ministro della difesa, acquisita l'intesa con la Conferenza unificata. Il decreto ministeriale deve tener conto delle valutazioni tecniche fondate sull'analisi costi-benefici del ciclo di vita economico degli edifici e sulle stime di utilizzo delle infrastrutture di ricarica. Si recepisce poi la direttiva specificando che entro il 1° gennaio 2025, negli edifici non residenziali dotati di più di venti posti auto, dovrà essere installato almeno un punto di ricarica ed il decreto ministeriale ne definirà le modalità. Si precisa che il decreto ministeriale dovrà tener conto delle condizioni nazionali, regionali e locali delle infrastrutture di ricarica, delle eventuali esigenze e circostanze differenti della domanda in funzione della zona, della tipologia di edificio, della copertura dei trasporti pubblici e di altri pertinenti criteri. Allo stesso decreto è demandata la determinazione delle modalità con cui sono raccolti i dati relativi ai punti di ricarica installati, con particolare riferimento a quelli accessibili al pubblico, per favorirne e promuoverne l'utilizzo da parte della collettività e l'individuazione delle misure per favorire la semplificazione dell'installazione di punti di ricarica negli edifici residenziali e non residenziali nuovi ed esistenti e il superamento di eventuali ostacoli normativi, anche relativi a procedure di autorizzazione e di approvazione. Si demanda ad un regolamento – da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, acquisita l'intesa della Conferenza unificata, l'aggiornamento dei requisiti professionali e dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare l'attestazione della prestazione energetica degli edifici. Si demanda altresì ad un ulteriore regolamento – sempre da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400/

1988, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, acquisita l'intesa della Conferenza unificata – l'aggiornamento delle modalità di esercizio, conduzione, controllo, ispezione e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva, e per la preparazione dell'acqua calda sanitaria. Al medesimo Regolamento è demandata la disciplina in materia di requisiti, soggetti responsabili e criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi cui affidare i compiti di ispezione degli impianti stessi. Vengono fissati specifici criteri cui il Regolamento dovrà attenersi, quali la necessità di ottimizzare costi e benefici per la collettività, semplificare l'attività di ispezione degli impianti termici di piccola taglia, nonché la soglia di potenza al di sopra della quale è obbligatoria l'ispezione periodica delle parti accessibili dell'impianto. Ulteriori criteri fissati sono quelli di differenziare la disciplina, se del caso, in base alla tipologia di vettore energetico utilizzato per l'alimentazione dell'impianto termico e quelli di determinare le modalità di afflusso delle informazioni sul controllo, sulla manutenzione, sull'accertamento e sull'ispezione degli impianti termici degli edifici nel catasto degli attestati di prestazione energetica.

L'articolo 7 integra e modifica l'articolo 4-ter del decreto legislativo n. 192 del 2005 in materia di strumenti finanziari e meccanismi pubblici di sostegno all'efficienza energetica negli edifici. In particolare: viene introdotta la previsione per cui gli incentivi pubblici, qualora siano volti a migliorare l'efficienza energetica in occasione della ristrutturazione degli edifici, devono essere commisurati ai risparmi energetici perseguiti o conseguiti. Il monitoraggio dei risparmi energetici perseguiti o conseguiti è effettuato dalla medesima autorità che concede l'incentivo, tenendo conto di almeno uno dei seguenti criteri: la prestazione energetica dell'apparecchiatura o del materiale utilizzato per la ristrutturazione; i valori *standard* per il calcolo dei risparmi energetici negli edifici; il confronto degli attestati di prestazione

energetica rilasciati prima e dopo la ristrutturazione; una diagnosi energetica; un altro metodo pertinente, trasparente e proporzionato che indichi il miglioramento della prestazione energetica. Viene demandata ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico la definizione dei requisiti degli operatori che provvedono all'installazione degli elementi edilizi e dei sistemi tecnici per l'edilizia, tenendo conto della necessità di garantirne l'adeguata competenza, considerando tra l'altro il loro livello di formazione professionale. Decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, gli incentivi sono concessi a condizione che i sistemi siano installati da un operatore in possesso dei requisiti prescritti; viene conseguentemente soppresso il richiamo alla normativa secondaria non più pertinente in base alla quale ENEA deve predisporre un contratto-tipo per il miglioramento del rendimento energetico dell'edificio volto a garantire la finanziabilità dell'iniziativa. Vengono poi introdotte nuove disposizioni che attribuiscono all'ENEA e al GSE il compito di predisporre congiuntamente e trasmettere al Ministero dello sviluppo economico un rapporto contenente proposte finalizzate ad aggregare i progetti di efficienza energetica, anche mediante la promozione di piattaforme, gruppi di investimento e consorzi di PMI, per consentire l'accesso degli investitori e ridurre il rischio percepito dagli investitori stessi, per ottimizzare l'utilizzo degli strumenti pubblici di promozione degli interventi di efficienza energetica negli edifici, per orientare gli investimenti privati verso la riqualificazione energetica del parco immobiliare pubblico e fornire strumenti e servizi di consulenza accessibili e trasparenti, come sportelli unici a supporto dei consumatori, in materia di ristrutturazioni edilizie e di strumenti finanziari per l'efficienza energetica negli edifici.

L'articolo 8 introduce un nuovo articolo 4-*quater* al decreto legislativo n. 192 del 2005, recante l'istituzione del Portale nazionale sulla prestazione energetica degli edifici, con lo scopo di fornire ai cittadini, alle imprese e alla pubblica am-

ministrazione informazioni sulla prestazione energetica degli edifici, sulle migliori pratiche per le riqualificazioni energetiche efficaci in termini di costi, sugli strumenti di promozione esistenti per migliorare la prestazione energetica degli edifici, compresa la sostituzione delle caldaie a combustibile fossile con alternative più sostenibili, e sugli attestati di prestazione energetica. Le modalità di funzionamento del portale sono demandate ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il decreto deve disciplinare le opportune forme di collaborazione e raccordo tra le amministrazioni interessate, per assicurare l'afflusso per via telematica dei dati presenti: nel catasto degli attestati di prestazione energetica, comprese le informazioni sugli impianti termici; nella banca dati istituita presso il GSE relativa agli incentivi nei settori dell'efficienza energetica e della produzione di energia da fonti rinnovabili; nel *database* « Progetto Patrimonio della PA »; nel Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), relativi alle sole informazioni di spesa per i consumi energetici; nel Sistema informatico integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas. Ad ENEA è rimesso il compito di istituire uno sportello unico finalizzato a fornire assistenza ed ogni informazione utile ai cittadini, alle imprese e alla pubblica amministrazione. Per l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 8 è stanziata la spesa di un milione di euro per ciascuno degli anni 2020-2023, cui si provvede attraverso corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012.

L'articolo 9 apporta modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005 riguardante l'APE, il suo rilascio e affissione. In particolare le competenze sanzionatorie in materia di APE sono ora

attribuite alle regioni e alle province autonome competenti per l'accertamento e la contestazione della violazione, mentre rimane invariata l'entità della sanzione. La validità temporale massima dell'APE (dieci anni) viene subordinata anche al rispetto delle prescrizioni inerenti l'integrazione negli edifici delle tecnologie di ricarica dei veicoli elettrici. La disciplina in materia di APE viene inoltre integrata con la previsione secondo la quale, — quando un sistema tecnico per l'edilizia è installato, sostituito o migliorato, si deve procedere all'analisi della prestazione energetica globale della parte modificata e, se del caso, dell'intero sistema modificato. Le risultanze sono trasmesse al proprietario dell'edificio in modo che possano essere utilizzate per il rilascio degli attestati di prestazione energetica. Infine, si interviene sul sistema informativo comune di gestione del catasto degli edifici e degli attestati di prestazione energetica, inserendo la previsione che tale sistema deve consentire la raccolta dei dati relativi al consumo di energia degli edifici pubblici e privati per cui è rilasciato.

L'articolo 10 modifica l'articolo 7 del decreto legislativo n. 192 del 2005, relativo all'esercizio e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva. Ne viene in particolare modificata la rubrica nel seguente modo: « Esercizio, conduzione, controllo, ispezione e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva e per la preparazione dell'acqua calda sanitaria ». Viene inoltre inserito un nuovo comma 2-*bis* ai sensi del quale, ai fini dell'esercizio, conduzione, controllo, manutenzione, accertamento e ispezione degli impianti termici degli edifici, nonché relativamente ai requisiti professionali e ai criteri di accreditamento degli esperti e degli organismi cui affidare i compiti di ispezione degli impianti stessi, si applicano le citate nuove disposizioni inserite nei commi 1-*quater* e 1-*quinquies* dell'articolo 4 del decreto legislativo.

L'articolo 11 modifica l'articolo 8 del decreto legislativo n. 192 del 2005, che disciplina la relazione tecnica di progetto

rilasciata al fine di attestare la rispondenza dei lavori alle prescrizioni sul contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici. Nel dettaglio viene sostituito il riferimento alla « domanda di concessione edilizia » con quello alla « domanda di acquisizione del titolo abilitativo ». Viene abrogata la previsione che per gli enti pubblici con un consumo di energia superiore a determinate soglie e sono soggetti all'obbligo di soddisfare il fabbisogno energetico favorendo il ricorso a fonti rinnovabili, la relazione tecnica di progetto deve essere integrata attraverso attestazione di verifica sul rispetto di tale obbligo da parte del Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia. Viene modificata la disposizione che prevede che, in caso di edifici di nuova costruzione, e di edifici soggetti a ristrutturazione importante, nell'ambito della relazione tecnica sia prevista una valutazione della fattibilità tecnica ambientale ed economica per l'inserimento di sistemi alternativi ad alta efficienza. La modifica è finalizzata a specificare che la valutazione della fattibilità tecnica è da effettuarsi precedentemente all'avvio dei lavori.

L'articolo 12 modifica l'articolo 9 del decreto legislativo n. 192 del 2005, per aggiornare le disposizioni inerenti le funzioni delle regioni e degli enti locali in materia di attività di ispezione e controllo dell'attuazione sul territorio del decreto legislativo stesso. Viene precisato, in particolare, che: l'ente competente in materia di controlli sugli impianti termici trasmette annualmente alle regioni e alle province autonome i dati inerenti gli stessi impianti avvalendosi del catasto degli attestati di prestazione energetica, conformemente a quanto sarà previsto nel decreto del Presidente della Repubblica di cui al nuovo comma 1-*quinquies* dell'articolo 4 del decreto legislativo. I programmi di verifica annuale della conformità dei rapporti di ispezione e degli APE emessi, da parte delle regioni e delle province autonome, dovranno tener conto di quanto previsto in materia dall'Allegato II della direttiva 2010/31/UE, come modi-

ficato dalla direttiva 2018/844/UE. Infine, è conferito alle regioni e alle province autonome il compito di avviare programmi di verifica del rispetto dei requisiti della prestazione energetica degli edifici, previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo, come integrati dallo schema di decreto.

L'articolo 13 sostituisce l'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 192 del 2005 relativo alle funzioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali di monitoraggio, valutazione e proposta di adeguamento della normativa. Nella nuova formulazione al Ministero dello sviluppo economico è demandato il compito di promuovere forme di monitoraggio in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto di rispettiva competenza ed anche avvalendosi di accordi con enti tecnico-scientifici e agenzie, pubblici e privati, nonché del Portale Nazionale sulla prestazione energetica degli edifici, al fine di rilevare il grado di attuazione del decreto legislativo, proponendo eventuali interventi di adeguamento normativo.

L'articolo 14 modifica l'articolo 17 del decreto legislativo n. 192 del 2005, al fine di aggiornarlo col riferimento alla direttiva 2018/844/UE. Tale articolo dispone che, in relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le disposizioni del decreto legislativo n. 192 del 2005 si applicano alle regioni e alle province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2010/31/UE fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma.

L'articolo 15 modifica l'Allegato A del decreto legislativo n. 192 del 2005, con particolare riferimento alla definizione di servizi energetici degli edifici, specificando che in essi sono ricompresi i sistemi di ventilazione e di automazione e controllo.

L'articolo 16 prevede che i comuni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale che stabilisce le modalità per l'integrazione delle tecnologie di ricarica dei veicoli elettrici negli edifici, adeguano i propri rego-

lamenti edilizi, stabilendo che, ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio sia obbligatoriamente previsto, per gli edifici sia ad uso residenziale che ad uso diverso da quello residenziale, di nuova costruzione o sottoposti a interventi di ristrutturazione importante di cui al decreto ministeriale 26 giugno 2015, il rispetto dei requisiti di integrazione delle tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici negli edifici. Conseguentemente, si abroga l'articolo 4, comma 1-ter del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, che reca disposizioni analoghe in materia.

L'articolo 17 contiene l'elenco di tutte le abrogazioni rese necessarie dalle modifiche apportate all'ordinamento dal complesso delle norme del provvedimento.

L'articolo 18 reca la clausola di invarianza finanziaria del provvedimento, facendo salvo quanto previsto dall'articolo 8, relativo all'istituzione del Portale Nazionale sulla prestazione energetica degli edifici. Dispone, altresì, che il provvedimento entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Alla luce della rilevanza del provvedimento, ritiene opportuno proporre lo svolgimento di un breve ciclo di audizioni.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, avverte che la richiesta avanzata dal relatore sarà esaminata nella riunione odierna dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 19 febbraio 2020. — Presidenza della presidente Barbara SALTAMARTINI

La seduta comincia alle 15.40.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 novembre 2016.

C. 2091 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 febbraio 2020.

Lucia SCANU (M5S), *relatrice*, come anticipato nella precedente seduta, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Jari COLLA (LEGA) preannuncia la posizione di astensione del gruppo della Lega sulla proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 15.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 19 febbraio 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.45 alle 15.55.

ALLEGATO

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 novembre 2016 (C. 2091 Governo).

PARERE APPROVATO

La X Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge recante « Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 novembre 2016 » (C. 2091 Governo),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Variazioni nella composizione della Commissione	100
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/159 attuativa dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea (COGECA), la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea (Europêche). Atto n. 154 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	101
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	108

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 nel corso della 108 ^a sessione della Conferenza generale della medesima Organizzazione. C. 2207 Boldrini (<i>Parere alla III Commissione</i>) (<i>Esame e rinvio</i>)	101
Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni. Nuovo testo C. 2117 Governo, approvato dal Senato, e abb. (<i>Parere alle Commissioni II e XII</i>) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	104
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	109

SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti l'integrazione della composizione della Commissione medico-ospedaliera per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio e le funzioni di rappresentanza dell'Unione nazionale mutilati per servizio. C. 1339 Locatelli (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	106
ALLEGATO 3 (<i>Emendamenti approvati</i>)	110
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	107

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 19 febbraio 2020. — Presidenza del presidente Andrea GIACCONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Stanislao Di Piazza.

La seduta comincia alle 14.15.

Variazioni nella composizione della Commissione.

Andrea GIACCONI, presidente, comunica che il deputato Serse Soverini ha cessato di fare parte della Commissione.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/159 attuativa dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea (COGECA), la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea (Europêche). Atto n. 154.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 12 febbraio 2020.

Andrea GIACCONE, *presidente*, avverte che la Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/159 attuativa dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea (COGECA), la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea (Europêche).

Ricorda che, nella seduta dello scorso 12 febbraio, la relatrice, onorevole Mura, aveva svolto la sua relazione introduttiva.

Nella seduta odierna, pertanto, la Commissione procederà all'espressione del parere di competenza.

Invita, quindi, la relatrice, deputata Mura, a illustrare la sua proposta di parere.

Romina MURA (PD), *relatrice*, illustra la sua proposta di parere favorevole, soffermandosi, in particolare, sull'osservazione, con la quale si chiede al Governo di valutare l'opportunità di adoperarsi per il superamento degli ostacoli che hanno impedito fino a oggi la ratifica della Con-

venzione C-188 del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro sul lavoro (OIL) nel settore della pesca (*vedi allegato 1*).

Davide TRIPIEDI (M5S), Debora SERACCHIANI (PD), Eva LORENZONI (LEGA), Camillo D'ALESSANDRO (IV), Paolo ZANGRILLO (FI) ed Ettore Guglielmo EPIFANI (LEU) preannunciano, anche a nome dei rispettivi gruppi, il voto favorevole sulla proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazione della relatrice (*vedi allegato 1*).

La seduta termina alle 14.20.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 19 febbraio 2020. — Presidenza del presidente Andrea GIACCONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Stanislao Di Piazza.

La seduta comincia alle 14.50.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 nel corso della 108^a sessione della Conferenza generale della medesima Organizzazione.

C. 2207 Boldrini.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della proposta di legge.

Andrea GIACCONE, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno reca l'esame in sede consultiva, ai fini dell'espressione del parere alla III Commissione (Affari esteri), della proposta di legge n. 2207 Boldrini, recante ratifica ed esecuzione della Con-

venzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 nel corso della 108^a sessione della Conferenza generale della medesima Organizzazione.

Avverto, altresì, che, a causa della posizione in Assemblea della questione di fiducia sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 162 del 2019, la seduta di ieri in sede consultiva, che recava all'ordine del giorno l'inizio dell'esame del provvedimento in titolo, non ha avuto luogo. Pertanto, se non vi sono obiezioni, la Commissione procederà all'esame e all'espressione del parere di competenza sul provvedimento nella seduta odierna.

Quindi, in sostituzione della relatrice, onorevole De Lorenzo, impossibilitata a partecipare alla seduta, passa a illustrare il contenuto del provvedimento.

Segnala preliminarmente che, come si legge nella relazione illustrativa, la Convenzione, che si affianca ad altre convenzioni di grande rilievo approvate nel corso di un secolo di attività dell'OIL, si propone l'ambizioso obiettivo di proteggere tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici, a prescindere dal loro *status* contrattuale. Essa prevede anche precisi obblighi a carico degli Stati parti, allo scopo di rendere effettivo il contrasto di fenomeni sempre più diffusi e pervasivi.

Per quanto riguarda l'ordinamento italiano, dopo avere preliminarmente ricordato che il codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, prevede una specifica tutela per chi agisce in giudizio a seguito di una molestia o di molestia sessuale subita nel luogo di lavoro, osserva che la XI Commissione è attualmente impegnata nell'esame congiunto in sede referente di proposte di legge che riguardano il contrasto del *mobbing* (C. 1722 Rossini, C. 1741 De Lorenzo e C. 2311 Serracchiani).

La Convenzione oggetto di ratifica consta di venti articoli, preceduti da un dettagliato preambolo, che richiama i numerosi strumenti internazionali vigenti in

materia e che riconosce che la violenza e le molestie nel mondo del lavoro, oltre che compromettere la qualità delle prestazioni lavorative, possono costituire un abuso o una violazione dei diritti umani, nonché una minaccia per le pari opportunità tra uomini e donne, in quanto queste ultime possono essere impedito di entrare, rimanere o progredire nel mercato del lavoro. Tali fattispecie, inoltre, sono suscettibili di avere ripercussioni sulla salute psicofisica e sull'ambiente familiare e sociale della persona.

In particolare, l'articolo 1 reca le definizioni ricorrenti nel testo, mentre l'articolo 2 delimita l'ambito di applicazione della Convenzione. A tale riguardo, sottolinea l'estrema ampiezza di tale ambito, che, dal punto di vista dei soggetti, comprende tutti i lavoratori, a prescindere, come già detto, dal loro *status* contrattuale, le persone in formazione, compresi i tirocinanti e gli apprendisti, i licenziati, i volontari, le persone alla ricerca di un impiego o candidate a un lavoro. La Convenzione si applica, altresì, a coloro che esercitano l'autorità, i doveri e le responsabilità di datori di lavoro. Da un punto di vista oggettivo, la Convenzione si applica a tutti i settori, sia privati sia pubblici, nell'economia formale e informale, nelle aree urbane e rurali.

Rileva che, sulla base dell'articolo 3, la Convenzione si applica ai casi di violenze o di molestie avvenute sul luogo di lavoro, ma anche in luoghi connessi al lavoro, quali i tragitti per raggiungere il posto di lavoro, i viaggi di lavoro, gli eventi e le attività sociali correlate al lavoro, e si estende anche alle comunicazioni.

L'articolo 4 vincola gli Stati che ratificano la Convenzione al rispetto degli obblighi da essa previsti, adottando un approccio integrato e incentrato sulla prospettiva di genere per prevenire ed eliminare le violenze e le molestie nel mondo del lavoro. Tale approccio deve includere, tra l'altro: l'adozione di una strategia globale che contempli anche misure di prevenzione e contrasto; il monitoraggio; la garanzia per le vittime di poter accedere a meccanismi di ricorso, di risarcimento e di

sostegno; misure sanzionatorie; iniziative formative e di sensibilizzazione; strumenti ispettivi e di indagine efficaci.

Dopo aver segnalato che, sulla base dell'articolo 5, gli Stati si impegnano al rispetto e alla promozione dei diritti fondamentali sul lavoro, con particolare riferimento alla libertà di associazione e di contrattazione collettiva, all'eliminazione del lavoro forzato, del lavoro minorile e di ogni discriminazione in materia di impiego o professione, rileva che, come previsto dall'articolo 6, i medesimi Stati si impegnano ad adottare norme e politiche che garantiscano la parità e la non discriminazione sul lavoro, specialmente nei confronti dei soggetti più vulnerabili.

Con riferimento alle misure concrete da adottare per la protezione e la prevenzione del fenomeno, osserva che l'articolo 7 impegna gli Stati membri alla definizione e alla proibizione, con norme di legge e di natura regolamentare, delle violenze e delle molestie nel mondo del lavoro, comprese quelle di genere. Tra le misure preventive minime, l'articolo 8 individua: il riconoscimento del ruolo determinante delle autorità pubbliche, con riferimento all'economia informale; la consultazione delle parti sociali per l'identificazione dei settori e delle modalità di lavoro maggiormente a rischio; la protezione efficace dei soggetti a rischio. Sulla base dell'articolo 9, inoltre, la legislazione nazionale dovrà prevedere precisi obblighi anche in capo ai datori di lavoro, tenuti ad adottare misure ragionevoli che preven- gano il fenomeno, attraverso la sistematica consultazione dei lavoratori, la formazione e l'informazione.

Come previsto dall'articolo 10, gli Stati aderenti alla Convenzione sono tenuti a verificare la corretta applicazione della normativa nazionale in materia di prevenzione e contrasto delle violenze e delle molestie nel mondo del lavoro nonché a garantire l'accesso ai meccanismi di ricorso, di risarcimento e di risoluzione delle controversie. Tra le garanzie che lo Stato è tenuto a prevedere, segnala, tra le altre, la protezione delle vittime dalle ritorsioni, estesa ai querelanti, ai testimoni

e agli informatori, nonché il sostegno legale, medico e amministrativo di vittime e querelanti. Rileva, infine, che gli Stati sono tenuti a garantire che gli ispettorati del lavoro e le altre autorità competenti siano abilitati a trattare le fattispecie in esame, in particolare adottando misure immediatamente esecutive.

Rileva, quindi, che, sulla base dell'articolo 11, gli Stati, in consultazione con le organizzazioni rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, sono tenuti a integrare le proprie politiche con gli aspetti connessi alle violenze e alle molestie nel mondo del lavoro; a prevedere misure per l'orientamento e la formazione su tali aspetti, disponibili per i lavoratori, i datori di lavoro, le rispettive organizzazioni e le autorità; ad attuare iniziative di sensibilizzazione.

Osserva, altresì, che le disposizioni della Convenzione, come previsto dall'articolo 12, sono applicate attraverso atti normativi, anche di natura regolamentare, contratti collettivi o altre misure consentite dai rispettivi ordinamenti nazionali. Le misure esistenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, inoltre, dovranno essere integrate al fine di includere nelle previsioni normative le molestie e le violenze, anche attraverso misure specifiche, laddove sia necessario.

Infine, gli articoli da 13 a 20 recano disposizioni di carattere procedurale inerenti la ratifica, l'entrata in vigore, la denuncia e la modifica della Convenzione.

Passando, quindi, alla proposta di legge di ratifica, rileva che essa consta di tre articoli, riguardanti, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione e l'entrata in vigore.

Il sottosegretario Stanislao DI PIAZZA comunica che il Governo ha avviato un'istruttoria relativa alla procedura di ratifica della Convenzione, con la convocazione di un incontro dei rappresentanti delle amministrazioni interessate, allo scopo di procedere alla ricognizione della normativa nazionale, indispensabile per verificare la necessità di adottare disposizioni di adeguamento. Poiché tale ricogni-

zione richiede un certo periodo di tempo per essere portata a termine, ritiene opportuno richiedere il rinvio dell'espressione del parere di competenza da parte della Commissione.

Andrea GIACCONE, *presidente*, preso atto della richiesta del rappresentante del Governo, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame della proposta di legge ad altra seduta.

Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni.

Nuovo testo C. 2117 Governo, approvato dal Senato, e abb.

(Parere alle Commissioni II e XII).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea GIACCONE, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno reca l'esame in sede consultiva, ai fini dell'espressione del parere di competenza alle Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali), del nuovo testo del disegno di legge n. 2117 Governo, approvato in prima lettura dal Senato, e delle proposte di legge abbinate, recante disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni, come risultante dalle proposte emendative approvate in sede referente.

Avverte che, a causa della posizione in Assemblea della questione di fiducia sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 162 del 2019, la seduta di ieri in sede consultiva, che recava all'ordine del giorno l'inizio dell'esame del provvedimento in titolo, non ha avuto luogo. Pertanto, se non vi sono obiezioni, la Commissione procederà all'esame e all'espressione del parere di competenza sul provvedimento nella seduta odierna.

Invita, quindi, il relatore, onorevole D'Alessandro, a svolgere la relazione introduttiva.

Camillo D'ALESSANDRO (IV), *relatore*, rileva preliminarmente che, alla luce del susseguirsi di episodi di violenza riportati dalla cronaca, il provvedimento, che consta di undici articoli, introduce disposizioni per rafforzare la tutela della sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie, da un lato, tramite l'inasprimento della repressione penale di alcuni specifici reati, se commessi in danno di operatori sanitari, dall'altro, con specifiche misure di sensibilizzazione e disposizioni volte a migliorare la sicurezza all'interno degli ospedali.

In particolare, l'articolo 1 specifica l'ambito di applicazione del provvedimento, individuando le professioni sanitarie e socio-sanitarie tramite il rinvio, rispettivamente, agli articoli 4 e da 6 a 9 della legge n. 3 del 2018 e all'articolo 5 della medesima legge. Il successivo articolo 2 dispone l'istituzione, presso il Ministero della salute, dell'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie, la cui durata e composizione è rinviata a un successivo decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

L'Osservatorio, ai cui componenti non spetta alcuna forma di compenso o indennità, ha i seguenti compiti: monitorare gli episodi di violenza e gli eventi che possano dar luogo a fatti di violenza; promuovere studi e analisi ai fini della formulazione di proposte specifiche; monitorare l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione adottate, anche promuovendo l'utilizzo di strumenti di videosorveglianza; promuovere la diffusione delle buone prassi in materia di sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie; promuovere corsi di formazione per il personale medico e sanitario, finalizzati alla prevenzione e alla gestione delle si-

tuazioni di conflitto nonché a migliorare la qualità della comunicazione con gli utenti. Sull'operato dell'Osservatorio, il Ministro della salute riferisce annualmente alle Camere.

Dopo aver segnalato che l'articolo 3 prevede la promozione da parte del Ministro della salute di specifiche iniziative di informazione, osserva che l'articolo 4, modificando l'articolo 583-*quater* del codice penale, dispone l'inasprimento delle pene per il reato di lesioni personali gravi o gravissime, quando le stesse siano causate a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio delle sue funzioni o a causa di esse nonché a incaricati di pubblico servizio nello svolgimento di attività di cura, assistenza sanitaria e di soccorso.

L'articolo 5, modificando l'articolo 61 del codice penale, introduce, tra le circostanze aggravanti comuni del reato, l'aver agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni.

L'articolo 6, modificando gli articoli 581 e 582 del codice penale, prevede che i reati di percosse e lesioni siano procedibili d'ufficio quando ricorre l'aggravante del fatto commesso con violenza o minaccia in danno degli operatori sanitari e socio-sanitari.

Rileva, quindi, che l'articolo 7 impone alle aziende sanitarie, alle pubbliche amministrazioni e alle strutture e servizi sanitari, socio-sanitari e sociali, pubblici, privati o del privato sociale, di costituirsi parte civile nei processi di aggressione nei confronti dei propri esercenti le professioni sanitarie, socio-sanitarie o sociali nell'esercizio delle loro funzioni.

Segnala che il successivo articolo 8, al fine di consentire interventi tempestivi, prevede la predisposizione di specifici protocolli operativi con le forze di polizia da parte delle strutture presso le quali opera il personale interessato dal provvedimento in esame.

Rileva, quindi, che l'articolo 9 dispone l'istituzione della giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la vio-

lenza nei confronti degli operatori sanitari e che l'articolo 10 introduce sanzioni amministrative nei confronti di chi tenga condotte violente, ingiuriose, offensive, ovvero moleste, nei confronti di personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria o di incaricati di pubblico servizio presso strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche o private, salvo che il fatto non costituisca reato.

L'articolo 11, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria.

Andrea GIACCONE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, invita il relatore, onorevole D'Alessandro, a illustrare la sua proposta di parere

Camillo D'ALESSANDRO (IV), *relatore*, illustra la sua proposta di parere favorevole, soffermandosi, in particolare, sull'osservazione, con la quale si invitano le Commissioni di merito a valutare l'opportunità di riformulare l'articolo 7, con l'intento di meglio specificarne l'ambito di applicazione (*vedi allegato 2*).

Gualtiero CAFFARATTO (LEGA) preannuncia l'astensione del gruppo Lega nella votazione sulla proposta di parere del relatore, in quanto, alla luce dell'inevitabile necessità di intervenire per contrastare il preoccupante fenomeno della violenza contro gli operatori sanitari e socio-sanitari, le misure recate dal provvedimento appaiono insufficienti e poco incisive, a causa del mancato riconoscimento a tali operatori della qualifica di pubblici ufficiali.

Paolo ZANGRILLO (FI) preannuncia l'astensione del gruppo Forza Italia nella votazione sulla proposta di parere del relatore.

Sebastiano CUBEDDU (M5S) preannuncia il voto favorevole del gruppo Movimento 5 Stelle sulla proposta di parere del relatore. Si tratta, infatti, di un provvedimento, sicuramente perfettibile, che dà una prima risposta alle istanze di tutela degli operatori sanitari e socio-sanitari fatti oggetto di aggressioni e violenze.

Debora SERRACCHIANI (PD) preannuncia il voto favorevole del gruppo Partito Democratico sulla proposta di parere del relatore.

Davide TRIPIEDI (M5S) dichiara di condividere le osservazioni del collega Cubeddu.

Claudio DURIGON (LEGA), richiamandosi all'intervento del collega Cubeddu, esprime il suo rammarico per il fatto che la maggioranza non abbia colto l'occasione per introdurre ulteriori modifiche al provvedimento, che risulta lacunoso e insufficiente a contrastare efficacemente la crescente violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazione del relatore (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 15.10.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 19 febbraio 2020. — Presidenza del presidente Andrea GIACCONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Stanislao Di Piazza.

La seduta comincia alle 15.10.

Disposizioni concernenti l'integrazione della composizione della Commissione medico-ospedaliera per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio e le funzioni di rappresentanza dell'Unione nazionale mutilati per servizio. C. 1339 Locatelli.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 febbraio 2020.

Andrea GIACCONE, *presidente*, avverte che la Commissione riprende l'esame, in sede referente, della proposta di legge n. 1339, a prima firma Locatelli, recante disposizioni concernenti l'integrazione della composizione della Commissione medico-ospedaliera per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio e le funzioni di rappresentanza dell'Unione nazionale mutilati per servizio, rinviato, da ultimo, nella seduta dello scorso 12 febbraio 2020.

Ricorda che la proposta di legge è inserita nel programma dei lavori dell'Assemblea per il mese di marzo 2020.

Ricorda che sono stati presentati gli emendamenti Zangrillo 1.1 e 1.2, pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 12 febbraio scorso.

Avverte altresì che il relatore D'Alessandro ha presentato l'emendamento 1.100 a sua firma, soppressivo del comma 2 dell'articolo unico della proposta di legge (*vedi allegato 3*).

Invita quindi i relatori, deputati D'Alessandro e Locatelli, a esprimere il parere sulle proposte emendative.

Camillo D'ALESSANDRO (IV), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Zangrillo 1.1 e invita al ritiro dell'emendamento Zangrillo 1.2. Raccomanda, quindi, l'approvazione del suo emendamento 1.100.

Alessandra LOCATELLI (LEGA), *relatrice*, si associa al parere espresso dal relatore D'Alessandro sugli emendamenti Zangrillo 1.1 e 1.2, mentre esprime parere contrario sull'emendamento 1.100 del relatore D'Alessandro.

Il sottosegretario Stanislao DI PIAZZA si rimette alla Commissione.

Paolo ZANGRILLO (FI) ritira il suo emendamento 1.2.

La Commissione approva l'emendamento Zangrillo 1.1 (*vedi allegato 3*).

Alessandra LOCATELLI (LEGA), *relatrice*, preannuncia, anche a nome del gruppo Lega, il voto contrario sull'emendamento 1.100 del relatore D'Alessandro, in quanto la soppressione del comma 2 dell'articolo unico della proposta di legge riduce l'effettiva possibilità per l'Unione nazionale mutilati per servizio di tutelare i diritti dei suoi rappresentati, nonostante sia la legge a riconoscerle tale funzione.

La Commissione approva l'emendamento 1.100 del relatore D'Alessandro (*vedi allegato 3*).

Andrea GIACCONE, *presidente*, avverte che il testo della proposta di legge, come

risultante al termine dell'esame degli emendamenti, sarà trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del prescritto parere.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.30.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/159 attuativa dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea (COGECA), la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea (Europêche) (Atto n. 154).

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione alla direttiva (UE) 2017/159 attuativa dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea (COGECA), la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea (Europêche) (Atto n. 154);

considerato che il provvedimento è stato adottato in attuazione della delega conferita dall'articolo 26 della legge n. 117 del 2019 (legge di delegazione europea 2018);

preso atto che, per il mancato recepimento della direttiva (UE) 2017/159, la Commissione europea ha avviato nei confronti dell'Italia la procedura di infrazione n. 2020/0066, notificata in data 24 gennaio 2020;

osservato che l'ordinamento italiano è già improntato ai principi e ai criteri

direttivi della garanzia di adeguate condizioni di lavoro e di adeguati *standard* di salute e sicurezza per i lavoratori nel settore della pesca, attraverso la promozione, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea, di azioni volte al raggiungimento della parità salariale tra uomo e donna e il contrasto di ogni forma di discriminazione;

rilevato che l'articolo 1 dello schema di decreto individua nei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, della salute e delle politiche agricole e forestali l'Autorità competente che, sulla base dell'Accordo, è responsabile dell'attuazione della Convenzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti il Governo l'opportunità di adoperarsi per il superamento degli ostacoli che hanno impedito fino ad oggi la ratifica della Convenzione C-188 del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro sul lavoro (OIL) nel settore della pesca.

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni. (Nuovo testo C. 2117 Governo, approvato dal Senato, e abb.).

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo del disegno di legge del Governo, C. 2117, approvato dal Senato, e abb., recante disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni;

considerato che l'articolo 7 impone alle aziende sanitarie, alle pubbliche amministrazioni e alle strutture e servizi sanitari, socio-sanitari e sociali, pubblici, privati o del privato sociale, di costituirsi parte civile nei processi di aggressione nei confronti dei propri esercenti le professioni sanitarie, socio-sanitarie o sociali nell'esercizio delle loro funzioni;

considerata l'opportunità di definire ulteriormente l'ambito di applicazione di

tale disposizione, sia con riferimento ai soggetti vittime del reato sia con riferimento all'oggetto dei processi nei quali le strutture di appartenenza sono tenute a costituirsi parte civile,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di riformulare l'articolo 7 nel modo seguente: « È fatto obbligo alle strutture presso cui opera il personale di cui all'articolo 1, di costituirsi parte civile nei processi per i delitti commessi con violenza o minaccia in danno del predetto personale. ».

ALLEGATO 3

Disposizioni concernenti l'integrazione della composizione della Commissione medico-ospedaliera per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio e le funzioni di rappresentanza dell'Unione nazionale mutilati per servizio (C. 1339 Locatelli).

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

Al comma 1, sostituire la parola: sanitario con la seguente: medico.

1. 1. Zangrillo, Cannatelli, Musella.

(Approvato)

Sopprimere il comma 2.

1. 100. Il Relatore D'Alessandro.

(Approvato)

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di esperti della materia nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00172 Boldi e 7-00391 Carnevali in materia di prevenzione, diagnosi e cura della sindrome delle apnee ostruttive del sonno

111

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 19 febbraio 2020.

Audizione di esperti della materia nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00172 Boldi e 7-00391 Carnevali in materia di prevenzione, diagnosi e cura della sindrome delle apnee ostruttive del sonno.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.50 alle 15.55.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Variazione nella composizione della Commissione	112
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) nell'anno 2021 e che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 229/2013 e (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la loro distribuzione nell'anno 2021 e i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le loro risorse e la loro applicabilità nell'anno 2021, corredata dai relativi allegati. COM(2019) 581 final (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale</i>)	113
ALLEGATO 1 (<i>Documento finale approvato dalla Commissione</i>)	119
SEDE REFERENTE:	
Sulla pubblicità dei lavori	113
Disposizioni per la valorizzazione della produzione enologica e gastronomica italiana. C. 1682 Brunetta (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	113
Disposizioni in materia di agricoltura contadina. C. 1269 Cenni, C. 1825 Cunial e C. 1968 Fornaro (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	114
Riconoscimento del pomodoro San Marzano dell'agro sarnese-nocerino a denominazione di origine protetta e dei siti di relativa produzione quali patrimonio culturale nazionale. C. 229 Paolo Russo (<i>Seguito esame e rinvio – Adozione di un nuovo testo</i>)	114
ALLEGATO 2 (<i>Nuovo testo adottato come testo base</i>)	121
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 novembre 2016. C. 2091 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	115
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale recante disposizioni per l'indicazione obbligatoria del luogo di provenienza nell'etichetta delle carni suine trasformate. Atto n. 159 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	116
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	118

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 19 febbraio 2020. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

La seduta comincia alle 14.10.

Variazione nella composizione della Commissione.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, comunica che il collega Andrea Frailis entra a far parte della Commissione in sostitu-

zione del sottosegretario di Stato per l'interno Matteo Mauri, mentre cessa di farne parte il collega Luca De Carlo.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) nell'anno 2021 e che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 229/2013 e (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la loro distribuzione nell'anno 2021 e i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le loro risorse e la loro applicabilità nell'anno 2021, corredata dai relativi allegati. COM(2019) 581 final.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 12 febbraio 2020.

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, comunica che i gruppi M5S, PD e Italia Viva hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta del 12 febbraio scorso, in qualità di relatore, ha illustrato una proposta di documento finale. Avverte inoltre che sul provvedimento in esame è pervenuto il parere favorevole con osservazioni della XIV Commissione.

Prima di passare al voto, propone quindi che il documento approvato sia trasmesso anche al Parlamento europeo, al Consiglio dell'Unione europea ed alla Commissione europea.

La Commissione, condivisa l'opportunità di inviare il documento finale anche al Parlamento europeo, al Consiglio del-

l'Unione europea e alla Commissione europea, approva la proposta di documento finale presentata dal relatore (*vedi allegato 1*).

La seduta termina alle 14.15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 19 febbraio 2020. – Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

La seduta comincia alle 14.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, comunica che i gruppi M5S, PD e Italia Viva hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Disposizioni per la valorizzazione della produzione enologica e gastronomica italiana.

C. 1682 Brunetta.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 29 ottobre 2019.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, ricorda che nella seduta del 29 ottobre scorso la Commissione ha terminato l'esame delle proposte emendative presentate, inviando alle Commissioni competenti il testo risultante dagli emendamenti approvati per il parere.

Al riguardo, fa presente che le Commissioni Giustizia, Ambiente, Trasporti e Politiche dell'Unione europea hanno espresso parere favorevole; la Commissione Affari Costituzionali e la Commissione parlamentare per le questioni regionali hanno espresso parere favorevole con osservazioni; la Commissione Attività pro-

duttive ha espresso parere favorevole con una condizione e la Commissione Affari sociali ha espresso parere favorevole con una condizione e un'osservazione. Fa presente, infine, che la Commissione Cultura ha espresso parere favorevole con alcune condizioni e che la Commissione bilancio non ha ancora espresso il prescritto parere.

A tale proposito, ricorda che nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 12 febbraio scorso, si era convenuto all'unanimità di sottoporre all'attenzione del Presidente della Camera l'esigenza di rinviare l'esame del provvedimento, iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea a partire dal 17 febbraio, di almeno una settimana, in considerazione della necessità di acquisire il parere della Commissione V, cui il Governo non aveva ancora trasmesso la relazione tecnica.

Non essendo ancora pervenuto il parere della Commissione Bilancio, rileva, pertanto, l'opportunità, concordi i gruppi parlamentari, di richiedere al Presidente della Camera un ulteriore differimento dell'esame in Assemblea, di almeno una settimana. Preso atto del consenso unanime dei gruppi parlamentari, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di agricoltura contadina.
C. 1269 Cenni, C. 1825 Cunial e C. 1968 Fornaro.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 novembre 2019.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, ricorda che nella seduta del 12 novembre 2019, è stata introdotta la discussione sui provvedimenti in titolo. Successivamente, è stato svolto un breve ciclo di audizioni, che si è concluso l'11 febbraio scorso e che ha visto l'intervento di rappresentanti delle organizzazioni agricole, dell'Associazione rurale italiana e della FAO.

Dedalo Cosimo Gaetano PIGNATONE (M5S), *relatore*, anche tenuto conto delle osservazioni emerse nel corso delle audizioni, si riserva di valutare l'opportunità di proporre, nella prossima seduta, la costituzione di un Comitato ristretto.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Riconoscimento del pomodoro San Marzano dell'agro sarnese-nocerino a denominazione di origine protetta e dei siti di relativa produzione quali patrimonio culturale nazionale.

C. 229 Paolo Russo.

(Seguito esame e rinvio – Adozione di un nuovo testo).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 dicembre 2018.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, ricorda che nella seduta del 19 dicembre 2018 la relatrice, onorevole Del Sesto, ha illustrato il provvedimento e che hanno poi avuto luogo le audizioni di rappresentanti delle organizzazioni agricole, del Consorzio Osservatorio dell'Appennino meridionale e del Consorzio di tutela del pomodoro San Marzano dell'Agro sarnese-nocerino dop. Fa quindi presente che la relatrice ha predisposto un nuovo testo della proposta di legge in discussione.

Margherita DEL SESTO (M5S), *relatrice*, illustra il nuovo testo della proposta di legge in esame nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Evidenzia pertanto che, in una prospettiva di più ampio respiro, il testo originario della proposta di legge è stato arricchito di nuove disposizioni, concernenti, tra l'altro, la questione dell'utilizzazione delle terre destinate alla produzione del pomodoro San Marzano e l'istituzione del circuito delle strade e delle terre del Pomodoro San Marzano.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, propone di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame il nuovo testo della proposta di legge C. 229, predisposto dalla relatrice (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame il nuovo testo della proposta di legge C. 229, elaborato dalla relatrice (*vedi allegato 2*).

Filippo GALLINELLA, *presidente*, avverte che in sede di Ufficio di presidenza verrà fissato il termine per la presentazione degli emendamenti. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 19 febbraio 2020. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

La seduta comincia alle 14.20.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 novembre 2016.

C. 2091 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, comunica che i gruppi M5S, PD e Italia Viva hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Antonio LOMBARDO (M5S) *relatore*, osserva preliminarmente che l'Accordo tra l'Unione europea, la Colombia e il Perù (cosiddetto Accordo multipartito), che è il primo accordo commerciale concluso dall'UE dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, rappresenta tutt'oggi uno strumento importante per la crescita e lo sviluppo dell'integrazione regionale oltre che per il rafforzamento delle relazioni politico-economiche biregionali.

Sul piano commerciale e degli investimenti, l'Accordo multipartito istituisce un importante quadro giuridico per la liberalizzazione degli scambi di merci, servizi e capitali tra le Parti, prevedendo una progressiva e reciproca liberalizzazione degli scambi grazie all'eliminazione dei dazi su tutti i prodotti industriali e della pesca e un miglioramento dell'accesso al mercato dei prodotti agricoli.

Segnala che secondo la valutazione dell'impatto economico condotta dalla Commissione europea (risultante da un documento allegato al comunicato stampa IP/16/3615 dell'11 novembre 2016), il Protocollo consentirà un aumento delle esportazioni dell'UE verso all'Ecuador pari al 42 per cento, un risparmio di dazi per gli esportatori dell'UE nella misura di almeno 106 milioni di euro all'anno e nuove possibilità di accesso al mercato per quanto riguarda i prodotti del settore agricolo (circa 100 indicazioni geografiche dell'UE saranno tutelate) automobili e macchinari. In particolare, è stata segnalata la rilevanza dell'Accordo per l'industria italiana nel settore del tonno in scatola e delle conserve ittiche.

L'Accordo è asimmetrico e modulato in funzione delle esigenze di sviluppo dell'Ecuador: i dazi saranno ridotti solo gradualmente nell'arco di 17 anni. All'entrata in vigore dell'accordo, l'UE liberalizzerà quasi il 95 per cento delle linee tariffarie e l'Ecuador circa il 60 per cento. Secondo le stime della Commissione, l'impatto sul PIL dell'Ecuador dovrebbe essere notevole. Grazie all'accordo le principali esportazioni dell'Ecuador (quali i prodotti della pesca, i fiori recisi, il caffè, il cacao, la

frutta e la frutta a guscio) beneficeranno di un migliore accesso ai mercati dell'UE.

Ricorda, inoltre, che il Protocollo, rappresentando un'intesa di predominante natura commerciale che si basa sui principi normativi europei vigenti, non richiede modifiche o integrazioni dell'ordinamento nazionale e, di conseguenza, non ha alcun impatto sull'ordinamento interno né oneri per la finanza pubblica.

Con riferimento al contenuto del Protocollo, fa presente che il testo si compone di 29 articoli, suddivisi in 11 sezioni, e XX allegati.

Per quanto concerne le disposizioni di interesse della Commissione, segnala che nella Sezione V, concernente le *Misure di salvaguardia agricola*, l'articolo 7 sancisce che il testo di cui all'allegato VII del Protocollo è aggiunto all'allegato IV dell'Accordo, che contiene l'elenco delle merci alle quali l'Ecuador può applicare le misure di salvaguardia agricole in deroga a quanto previsto dall'articolo 22 dell'Accordo, che reca disposizioni sulla soppressione dei dazi doganali.

In relazione al contenuto del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica del Protocollo in esame, osserva che il testo si compone di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 reca una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione della legge di ratifica non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'articolo 4, infine, stabilisce che la legge entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 19 febbraio 2020. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

La seduta comincia alle 15.

Schema di decreto ministeriale recante disposizioni per l'indicazione obbligatoria del luogo di provenienza nell'etichetta delle carni suine trasformate. Atto n. 159.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, comunica che i gruppi M5S, PD e Italia Viva hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Luciano CILLIS (M5S), *relatore*, fa presente preliminarmente che lo schema di decreto ministeriale recante disposizioni per l'indicazione obbligatoria del luogo di provenienza nell'etichetta delle carni suine trasformate, sul quale la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, dà attuazione all'articolo 4 della legge n. 4 del 2011, come modificato dall'articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 135 del 2018 (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2019).

Ricorda che il richiamato articolo 4 della legge n. 4 del 2011 prevede, in particolare, al comma 3, che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza unificata, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale nei settori della produzione e della trasformazione agroalimentare, siano definiti i casi in cui l'indicazione del luogo di provenienza dei prodotti alimentari sia obbligatoria ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 1, lettere *b)*, *c)* e *d)* del regolamento (UE) n. 1169 del 2011.

Rammenta, inoltre, che il comma 3-*bis* del medesimo articolo 4 della legge n. 4 del 2011 prevede, poi, che con il suddetto

decreto ministeriale siano individuate le categorie specifiche di alimenti per le quali sia stabilito l'obbligo dell'indicazione del luogo di provenienza, demandando al distretto agricolo, in collaborazione con l'ISMEA, la realizzazione di appositi studi diretti a individuare la presenza di un nesso comprovato tra talune qualità degli alimenti e la relativa provenienza, nonché a valutare in quale misura sia percepita come significativa l'indicazione relativa al luogo di provenienza e quando la sua omissione sia riconosciuta ingannevole.

Osserva che lo schema di decreto ministeriale si compone di sette articoli.

L'articolo 1 è relativo alle definizioni di « carni di ungulati domestici », « carni macinate », « carni separate meccanicamente », « prodotti a base di carne » e « preparazioni di carni », rimandando, a tal fine, al regolamento (UE) n. 853/2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.

Precisa che nell'allegato I del regolamento (UE) n. 853/2004 sono presenti, infatti – tra le altre – le definizioni di: carni di « Ungulati domestici » (1.2): carni di animali domestici delle specie bovina (comprese le specie *Bubalus* e *Bison*), suina, ovina e caprina e di solipedi domestici; « Carni macinate » (1.13): carni disossate che sono state sottoposte a un'operazione di macinazione in frammenti e contengono meno dell'1 per cento di sale; « Carni separate meccanicamente » o « CSM » (1.14): prodotto ottenuto mediante rimozione della carne da ossa carnose dopo il disosso o da carcasse di pollame, utilizzando mezzi meccanici che conducono alla perdita o modificazione della struttura muscolo-fibrosa; « Prodotti a base di carne » (7.1): i prodotti trasformati risultanti dalla trasformazione di carne o dall'ulteriore trasformazione di tali prodotti trasformati in modo tale che la superficie di taglio permette di constatare la scomparsa delle caratteristiche delle carni fresche; « Preparazioni di carni » (1.15): carni fresche, incluse le carni ridotte in frammenti, che hanno subito un'aggiunta di prodotti alimentari, condi-

menti o additivi o trattamenti non sufficienti a modificare la struttura muscolo-fibrosa interna della carne e ad eliminare quindi le caratteristiche delle carni fresche.

L'articolo 2, al comma 1, prevede che lo schema di decreto in esame definisca le modalità di indicazione obbligatoria del luogo di provenienza (di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera g), del citato regolamento (UE) n. 1169 del 2011) per le carni di ungulati domestici della specie suina macinate, separate meccanicamente, per le preparazioni di carni suine e per i prodotti a base di carne suina.

Il comma 2 prevede che lo schema in esame non si applichi alle indicazioni geografiche protette a norma dei regolamenti (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (in particolare, DOP e IGP) e n. 1308/2013, recante organizzazione comune dei mercati, o protette in virtù di accordi internazionali.

L'articolo 3 reca le modalità di indicazione del luogo di provenienza nella etichettatura, stabilendo che è obbligatorio riportare nelle etichette dei prodotti sopra menzionati (carni di ungulati domestici della specie suina macinate, separate meccanicamente, preparazioni di carni suine e prodotti a base di carne suina) l'indicazione del luogo di provenienza della carne suina con le modalità di cui al successivo articolo 4. Ciò al fine di assicurare una corretta e completa informazione ai consumatori, rafforzare la prevenzione e la repressione delle frodi alimentari e della concorrenza sleale, nonché la tutela dei diritti di proprietà industriale e commerciale anche delle indicazioni geografiche semplici (comma 1).

L'indicazione del luogo di provenienza della carne suina deve essere apposta in etichetta nel campo visivo principale ed è stampata in modo da risultare facilmente visibile e chiaramente leggibile (comma 2).

Essa non deve essere in nessun modo nascosta, oscurata, limitata o separata da altre indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire. Le medesime indicazioni sono stampate in

caratteri la cui parte mediana (altezza della x), definita nell'allegato IV del regolamento (UE) n. 1169/2011 non è inferiore a 1,2 millimetri (riprendendo quanto previsto dall'articolo 13, paragrafo 2, del predetto regolamento).

Il comma 3 stabilisce le dimensioni delle diciture sugli imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misuri meno di 80 cm², prevedendosi, in tal caso, che l'altezza della X sia pari o superiore a 0,9 millimetri.

L'articolo 4 prevede che l'indicazione del luogo di provenienza delle carni di cui all'articolo 2 includa le seguenti informazioni: Paese di nascita: (nome del paese di nascita degli animali); Paese di allevamento: (nome del paese di allevamento degli animali); Paese di macellazione: (nome del paese in cui sono stati macellati gli animali) (comma 1).

Al comma 2 si stabilisce che quando la carne proviene da suini nati, allevati e macellati nello stesso Paese, l'indicazione dell'origine può apparire nella forma: « Origine: (nome del paese) ».

La dicitura « 100 per cento italiano » è poi utilizzabile solo quando ricorrano le predette condizioni e la carne sia proveniente da suini nati, allevati, macellati e trasformati in Italia.

I commi 3, 4 e 5 regolano, rispettivamente, i casi in cui, a seconda della provenienza della carne suina, l'indicazione dell'origine può apparire nella forma: « Origine: UE » (quando la carne proviene da suini nati, allevati e macellati in uno o più Stati membri dell'Unione europea); « Origine: extra UE » (quando la carne proviene da suini nati, allevati e macellati in uno o più Stati non membri dell'Unione europea); Origine: « UE », « extra Ue » o « UE o extra UE », a seconda dei casi (qualora l'indicazione dell'origine di cui al comma 1 si riferisca a più di uno Stato).

L'articolo 5, al comma 1, stabilisce che le sanzioni sono quelle previste per le violazioni degli obblighi di cui al decreto legislativo n. 231 del 2017, recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE)

n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e della direttiva 2011/91/UE.

Il comma 2 sancisce che restano ferme le competenze spettanti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai sensi del decreto legislativo n. 145 del 2007, recante « Attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole » e del decreto legislativo n. 206 del 2005, recante il Codice del consumo, e quelle spettanti, ai sensi della normativa vigente, agli organi preposti all'accertamento delle violazioni.

L'articolo 6 reca la clausola di mutuo riconoscimento in base alla quale le disposizioni del decreto non si applicano ai prodotti *de quibus* legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia, né ai prodotti fabbricati o commercializzati in uno Stato parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

L'articolo 7, infine, dispone in ordine a norme transitorie e all'entrata in vigore. I prodotti appartenenti alle categorie individuate dall'articolo 2 che non soddisfano i requisiti di cui al presente schema di decreto, immessi sul mercato o etichettati prima dell'entrata in vigore dello stesso, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte o, comunque, entro il termine di conservazione previsto in etichetta (comma 1).

Il decreto è inviato al competente organo di controllo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, ed entra in vigore dopo 120 giorni dalla data della sua pubblicazione (comma 2).

Filippo GALLINELLA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.15.

ALLEGATO 1

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) nell'anno 2021 e che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 229/2013 e (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la loro distribuzione nell'anno 2021 e i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le loro risorse e la loro applicabilità nell'anno 2021, corredata dai relativi allegati. COM(2019) 581 final.

DOCUMENTO FINALE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIII Commissione (Agricoltura),
esaminata, ai sensi dell'articolo 127,
comma 1, del Regolamento, la proposta di
regolamento (COM(2019)581);

richiamato il parere espresso in data
20 febbraio 2020 dalla XIV Commissione
Politiche dell'Unione europea;

preso atto delle considerazioni
emerse durante le audizioni svolte in Com-
missione;

premesso che:

il prolungarsi dei negoziati sulle
proposte legislative sulla nuova Politica
agricola comune (PAC) 2021-2027, a causa
delle posizioni discordanti che sono
emerse su diverse questioni, potrebbe rit-
tardarne l'approvazione e l'avvio del nuovo
regime a partire dal 2021;

contestualmente, appare ancora
lungi dal pervenire ad un esito condiviso il
negoziato relativo al Quadro finanziario
pluriennale (QFP) per le diverse posizioni
emerse in seno al Consiglio, anche per
quanto concerne le risorse assegnate alla
PAC;

per l'Italia è necessario che ven-
gano garantite adeguate dotazioni per il
finanziamento della PAC, considerato il
ruolo che l'agricoltura riveste dal punto di

vista economico, con particolare riguardo
alla tutela dei redditi degli operatori del
settore, nonché sotto il profilo della sal-
vaguardia del territorio, della difesa della
biodiversità e del presidio del territorio
contro il dissesto idrogeologico e contro
l'abbandono delle aree interne;

una riduzione delle risorse della
PAC risulterebbe altresì incoerente e irra-
zionevole alla luce del fatto che la Com-
missione europea ha individuato nel Green
New Deal l'obiettivo prioritario della sua
azione nei prossimi anni;

la proposta di regolamento in og-
getto si pone l'obiettivo di garantire la
continuità di alcuni elementi della PAC
2014-2020 anche per l'anno 2021, in attesa
dell'entrata in vigore delle norme relative
al nuovo quadro finanziario e legislativo
della PAC per il periodo 2021-2027;

a tal fine, la Commissione ha pro-
posto l'adozione di norme transitorie che,
per un verso, prorogano l'applicazione del
quadro giuridico attuale e, per altro verso,
introducono innovazioni in parziale di-
scontinuità con il regime esistente e che
anticipano gli esiti dei negoziati in corso
sul QFP,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE**

con le seguenti osservazioni:

1) con riferimento all'articolo 1, merita apprezzamento la proroga dei programmi sostenuti dal Fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR) fino al 31 dicembre 2021. Tuttavia, nel caso in cui non si giunga in tempi brevi alla positiva conclusione dei negoziati sulla nuova PAC e più in generale sul QFP, appare necessario prevedere una proroga automatica fino al 31 dicembre 2022, senza ulteriori vincoli o adempimenti;

2) relativamente all'articolo 7, che reca la proroga dell'applicazione del regime di aiuti di cui agli articoli da 29 a 60 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e al regolamento (UE) n. 1306/2013, appare preferibile prevedere che per tutti i settori (olio di oliva e olive da tavola, ortofrutti, vitivinicolo e apicoltura) si possano estendere le attuali disposizioni fino al 31 dicembre 2021, con estensione fino al 2022 in caso non si giunga alla conclusione dei negoziati;

3) relativamente all'articolo 10, relativo ai massimali nazionali e netti dei pagamenti diretti fino all'anno civile 2020, al fine di combattere le attuali disuguaglianze nel valore dei titoli, appare opportuno prevedere la continuazione del pro-

cesso di convergenza interna fino al 31 dicembre 2021, con estensione fino al 2022 in caso non si giunga alla conclusione dei negoziati. Appare, al contempo, opportuno introdurre un tetto massimo al valore del titolo, nonché una soglia per il pagamento minimo, in modo che il valore del pagamento sia superiore, in termini di oneri finanziari, al costo del procedimento amministrativo necessario ad erogarlo;

4) dovrebbe essere valutata l'opportunità di differire il termine, attualmente fissato al 31 dicembre 2020, per la richiesta di conversione in autorizzazioni dei diritti di impianto concessi ai produttori fino al 31 dicembre 2023;

5) appare opportuno valutare la possibilità di dedicare maggiore attenzione alla gestione del rischio degli agricoltori, sia modificando l'attuale sistema di calcolo delle rese, sia abbassando la soglia di accesso al pagamento dal 30 per cento al 20 per cento per i fondi mutualistici;

6) dovrebbe essere valutata la possibilità che tra gli interventi allo studio per la lotta ai cambiamenti climatici siano incluse anche misure a sostegno della resilienza delle imprese agricole esposte agli effetti di fenomeni meteorologici e di dissesto particolarmente gravi.

ALLEGATO 2

Riconoscimento del pomodoro San Marzano dell'agro sarnese-nocerino a denominazione di origine protetta e dei siti di relativa produzione quali patrimonio culturale nazionale. C. 229 Paolo Russo.**NUOVO TESTO ADOTTATO COME TESTO BASE****Interventi a favore del pomodoro San Marzano**

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge reca norme per la valorizzazione dei territori sui quali insistono le coltivazioni del pomodoro San Marzano, tutelando il razionale sfruttamento del suolo, favorendo la creazione o la prosecuzione di nuove iniziative imprenditoriali, sostenendo il ricambio generazionale, promuovendo l'innovazione varietale e tecnologica e incentivando la definizione di intese di filiera, anche al fine di garantire alle imprese che operano nel settore maggiore redditività e propensione all'internazionalizzazione.

Art. 2.

(Patrimonio culturale nazionale)

1. Il pomodoro San Marzano dell'agro sarnesenocerino a denominazione di origine protetta (DOP) e i territori della relativa produzione sono la rilevante espressione nazionale di tradizioni e di pratiche secolari, di processi storici di industrializzazione legati all'elevata vocazione agroambientale di un territorio, dell'insieme di saperi, competenze e tecniche umane, della laboriosità e della creatività popolare, nonché delle straordinarie qualità e attrattività a livello mondiale dei prodotti agroalimentari italiani e rappre-

sentano un patrimonio culturale nazionale che è necessario salvaguardare, valorizzare e promuovere.

Art. 3.

(Utilizzazione delle terre destinate alla produzione del pomodoro San Marzano)

1. I Comuni dell'agro sarnese-nocerino, come identificati nel disciplinare del Consorzio di tutela del pomodoro San Marzano, attivano un piano per favorire l'utilizzazione produttiva agricola dei terreni agricoli al fine di incentivare la coltivazione del pomodoro San Marzano.

2. I Comuni di cui al comma 1 provvedono, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, ad una ricognizione complessiva dei terreni a destinazione agricola ricadenti nell'area, in modo da evidenziarne la proprietà e lo stato più o meno produttivo degli stessi. L'elenco dei beni di cui al precedente periodo è aggiornato con cadenza annuale.

3. Nel caso in cui i Comuni siano titolari dei terreni, essi adottano le procedure necessarie per l'affidamento in concessione degli stessi. La concessione potrà essere disposta, previa presentazione di un progetto imprenditoriale, anche a titolo gratuito e per un periodo non inferiore a dieci anni. I comuni, nell'ambito dell'esame delle domande pervenute sono tenuti a privilegiare le domande di coloro che abbiano una età compresa tra i 18 e i 46 anni.

4. Nel caso in cui i terreni appartenano ai privati, il comune promuove la stipula di un contratto di affitto con canone d'uso indicizzato a fronte della presentazione da parte del locatario di un progetto di valorizzazione del bene.

Art. 4.

(Le strade e le terre del Pomodoro San Marzano)

1. In ragione della valenza culturale nazionale della produzione del pomodoro San Marzano è istituito il circuito delle strade e delle terre del Pomodoro San Marzano, che comprende i comuni dell'agro sarnese-nocerino, come identificati ai sensi dell'articolo 3, comma 1.

2. Nell'ambito del circuito di cui al comma 1, le aziende agricole singole e associate possono divulgare la storia e la tradizione del prodotto sfuso e lavorato e disporre la vendita, richiedendo, ai sensi dell'articolo 16, lettera c) del Regolamento (UE) 1305/2013, il riconoscimento di un regime facoltativo di certificazione.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestale, da emanarsi d'intesa con la regione interessata, sono definite le modalità attuative dell'istituzione delle «Strade e delle terre del Pomodoro San Marzano», inclusa la definizione dei percorsi e della relativa segnaletica.

Art. 5.

(Sostegno alla filiera)

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, compatibilmente con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, destina annualmente una quota delle risorse disponibili a valere sui

piani nazionali di settore o di filiera di propria competenza, nel limite massimo di 500 mila euro, per favorire il miglioramento delle condizioni di produzione e trasformazione nel settore del pomodoro San Marzano.

2. Una quota delle risorse iscritte annualmente nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, può essere destinata, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo per la produzione e i processi di prima trasformazione del pomodoro San Marzano.

Art. 6.

(Incentivi alla ricerca)

1. Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria prevede un'apposita linea di ricerca nell'ambito del Piano triennale 2018/2021 finalizzata a studi e ricerche sul miglioramento genetico e l'innovazione agronomica relativi alla coltivazione del pomodoro San Marzano.

Art. 7.

(Campagne di promozione e di informazione)

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili promuove specifiche campagne di informazione sulle qualità del pomodoro San Marzano, sulla storia del prodotto, sulle sue caratteristiche nutritive, anche in relazione alla dieta mediterranea, e sulle tecniche secolari di lavorazione e di trasformazione del prodotto.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle politiche dell'Unione europea per l'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

Audizione della professoressa Filomena Maggino, presidente della Cabina di Regia « Benessere Italia », istituita presso la Presidenza del Consiglio (*Svolgimento e conclusione*) 123

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005. C. 2165, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) 124

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2102, recante modifica della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Atto n. 146 (*Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio*) 125

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 19 febbraio 2020. – Presidenza del presidente Sergio BATTELLI, indi della vicepresidente Marina BERLINGHIERI.

La seduta comincia alle 14.35.

Indagine conoscitiva sulle politiche dell'Unione europea per l'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

Audizione della professoressa Filomena Maggino, presidente della Cabina di Regia « Benessere Italia », istituita presso la Presidenza del Consiglio.

(Svolgimento e conclusione).

Sergio BATTELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta

odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

La professoressa Filomena MAGGINO, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Guido Germano PETTARIN (FI), Francesco BERTI (M5S) e Marina BERLINGHIERI, *vicepresidente*.

La professoressa Filomena MAGGINO e il dottor Andrea BATTISTONI, *vicepresidente della Cabina di Regia « Benessere Italia »*, rispondono ai quesiti posti e forniscono precisazioni.

Intervengono, per porre ulteriori quesiti e osservazioni, i deputati Guido Germano PETTARIN (FI) e Francesco BERTI (M5S).

La professoressa Filomena MAGGINO e il dottor Andrea BATTISTONI, *vicepresidente della Cabina di Regia « Benessere Italia »*, rispondono agli ulteriori quesiti posti fornendo precisazioni.

Marina BERLINGHIERI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 19 febbraio 2020. — Presidenza della vicepresidente Marina BERLINGHIERI.

La seduta comincia alle 15.30.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005. C. 2165, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 12 febbraio 2020.

Marina BERLINGHIERI, *presidente e relatrice*, ricorda che nella seduta del 12 febbraio, dopo aver illustrato i contenuti del disegno di legge in qualità di relatrice, ha ritenuto di condividere la richiesta di non procedere direttamente alla votazione del parere in modo da poter dar corso ad ulteriori limitati approfondimenti. L'esame

del provvedimento è stato, pertanto, rinviato alla seduta odierna.

Nessuno chiedendo d'intervenire, formula quindi una proposta di parere favorevole sul provvedimento.

Dimitri COIN (LEGA) a nome del suo gruppo, ed in linea con la posizione che questo ha sostenuto nel corso dell'esame nelle altre Commissioni parlamentari competenti, esprime forti riserve sulla Convenzione oggetto del disegno di legge di ratifica.

In particolare, ritiene assai critico quanto previsto dall'articolo 4, lettera c), della Convenzione, secondo cui le parti firmatarie « riconoscono che l'esercizio del diritto al patrimonio culturale può essere soggetto soltanto a quelle limitazioni che sono necessarie in una società democratica, per la protezione dell'interesse pubblico, degli altrui diritti e libertà ». Invita quindi a fare attenzione su quanto ivi previsto, poiché è difficile preconizzare in cosa potranno consistere tali limitazioni. Tali preoccupazioni appaiono suffragate anche in virtù di quanto stabilito dal successivo articolo 7, lettera b), ai sensi del quale le parti si impegnano a stabilire procedimenti di conciliazione per gestire equamente le situazioni laddove allo stesso patrimonio culturale siano attribuiti da comunità diverse valori contraddittori.

Ritiene dunque che l'applicazione di tali disposizioni della Convenzione possano comportare una decisa limitazione alla fruizione del patrimonio culturale italiano garantita dalla Costituzione, soprattutto qualora si intendano assecondare sensibilità culturali assai diverse dalla nostra con comportamenti acquiescenti e grotteschi, come è ad esempio avvenuto in occasione della visita della delegazione iraniana a Roma nel 2016, quando, per non urtare la sensibilità degli ospiti musulmani, si decise di coprire numerose opere d'arte riprodotte corpi nudi di donna.

Sottolinea, quindi, che vi è il rischio concreto che, per non offendere la sensibilità di altre culture, si giunga a nascondere parti del patrimonio culturale ita-

liano. Ricorda, a tale proposito, come nel recente passato siano state manifestate preoccupazioni per l'affresco di Giovanni da Modena sito nel Duomo di San Petronio a Bologna, raffigurante Maometto torturato dai demoni, un indubbio capolavoro del Quattrocento, ma considerato blasfemo per i musulmani al punto da far emergere il rischio di un suo danneggiamento; l'applicazione della Convenzione, facendo leva sulle disposizioni citate, potrebbe in ipotesi legittimare la richiesta da parte della comunità islamica di limitarne l'accesso al pubblico. Osserva, inoltre, come in questa medesima prospettiva si rischierebbe di finire per escludere lo studio della Divina Commedia dantesca dai programmi scolastici in ragione dei versi riferiti a Maometto considerati offensivi nei confronti dell'Islam.

Evidenzia poi che un'altra disposizione a suo avviso suscettibile di criticità è prevista all'articolo 15 della Convenzione, con il quale le parti si impegnano a sviluppare un esercizio di monitoraggio in base a competenze in tema di legislazione, di politiche e di pratiche riguardanti il patrimonio culturale coerente con i principi della medesima Convenzione.

Concludendo, rileva come il provvedimento si ponga in contrasto, sotto diversi profili, con i principi costituzionali, richiamando in particolare gli articoli 9 e 117 della Costituzione, sottolineando altresì come con la ratifica della Convenzione si finisca per cedere all'Europa il dominio del nostro patrimonio culturale e che forse, non a caso, paesi come la Francia e la Germania assieme a molti altri non abbiano ancora ratificato la Convenzione (18 Paesi firmatari su 46): ciò dovrebbe offrire uno spunto di riflessione sull'opportunità della ratifica da parte dell'Italia.

Per le ragioni esposte, preannuncia il voto contrario del gruppo della Lega.

Guido Germano PETTARIN (FI) osserva che la tematica in oggetto è molto complicata in quanto tocca sensibilità profonde e temi complessi come il patrimonio e l'eredità culturale di un Paese. Osserva poi, come siano comunque da biasimare

talune pratiche considerate « politicamente corrette », quali, ad esempio, quella di non far eseguire canti corali natalizi in molte delle nostre scuole per non offendere sensibilità religiose diverse, rilevando come tali comportamenti non siano stati adottati in passato dai nostri emigranti italiani che, al contrario, sono sempre stati rispettosi delle culture dei paesi che li ospitavano. Nel rilevare come il provvedimento all'esame necessiti comunque di un supplemento di istruttoria, preannuncia il voto di astensione da parte del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

Nessun altro chiedendo d'intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

La seduta termina alle 15.40.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 19 febbraio 2020. — Presidenza della vicepresidente Marina BERLINGHIERI.

La seduta comincia alle 15.40.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2102, recante modifica della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Atto n. 146.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Marina BERLINGHIERI, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere scade l'8 marzo prossimo.

Raffaele BRUNO (M5S), *relatore*, illustrando, ai fini del parere da rendere al Governo, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE)

2017/2102, che modifica la direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, ricorda, preliminarmente, che il recepimento della direttiva era previsto dovesse avvenire entro il 12 giugno 2019 e che la Commissione europea ha avviato, conseguentemente, la procedura d'infrazione n. 2019/0218 per mancato recepimento della predetta direttiva (UE) 2017/2102.

Fa presente che la direttiva, entrata in vigore l'11 dicembre 2017, apporta modifiche alla direttiva 2011/65/UE (cd. direttiva RoHS II) che reca norme sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) allo scopo di adeguarne il testo al quadro legislativo disciplinante l'immissione sul mercato unico dei prodotti. Tra le principali novità, ricorda che con essa viene chiarito che la direttiva 2011/65/UE si applica a tutte le AEE, inizialmente escluse dall'ambito di applicazione della prima direttiva sulla restrizione dell'uso di sostanze pericolose, direttiva 2002/95/CE (cd. direttiva RoHS I) e immesse sul mercato a decorrere dal 22 luglio 2019; viene poi previsto che la direttiva RoHS II non si applichi al cd. mercato secondario, consentendo il riutilizzo dei pezzi di ricambio recuperati da tutte le AEE immesse sul mercato anteriormente al 22 luglio 2019 purché esso avvenga in sistemi controllabili di restituzione a circuito chiuso da impresa a impresa e che la presenza di parti di ricambio sia comunicata al consumatore; si introduce, inoltre, una nuova definizione di « macchine mobili non stradali », mentre vengono espunti dall'ambito di applicazione della direttiva 2011/65/UE i cosiddetti « organi a canne », per i quali, essendo costruiti utilizzando un tipo specifico di lega a base di piombo, finora non sono state trovate alternative e il cui tasso di sostituzione, nel tempo, è irrisorio. Sottolinea, infine, che la direttiva introduce la previsione per cui la Commissione europea, entro un mese dal ricevimento di una domanda di concessione, di rinnovo o di revoca di un'esenzione dall'applicazione

della direttiva RoHS II, invia al richiedente, agli Stati membri e al Parlamento europeo un calendario per l'adozione della sua decisione sulla domanda.

Nell'illustrare il provvedimento, composto di due articoli – di cui il secondo recante la clausola di invarianza finanziaria –, osserva che esso prevede, in linea con quanto dettato dalla direttiva, una serie di novelle alla disciplina vigente, che a livello nazionale è contenuta nel decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, recante attuazione della direttiva 2011/65/UE, con il quale sono state introdotte una serie di misure volte a ridurre la quantità di sostanze pericolose nelle AEE e ad agevolare la successiva gestione una volta diventate rifiuti, nonché a promuovere il riutilizzo di tali prodotti ed il riciclaggio dei materiali usati, nel quadro di un processo di armonizzazione della disciplina in materia di restrizioni all'uso di sostanze pericolose diretto ad evitare ostacoli agli scambi e distorsioni della concorrenza.

Segnala, inoltre, che lo schema di decreto legislativo in esame non recepisce la disposizione abrogativa recata dall'articolo 1, paragrafo 1, lettera *a*), della direttiva (che sopprime il paragrafo 2 dell'articolo 2 della direttiva RoHS II), né quella recata dal successivo paragrafo 3, lettera *a*) (che sostituisce il paragrafo 3 dell'articolo 4 della direttiva 2011/65/UE), poiché, secondo quanto sottolineato dalla relazione illustrativa, l'articolo 24 del decreto legislativo n. 27 del 2014 già prevede che le AEE che non rientravano nell'ambito di applicazione della previgente normativa nazionale in materia (contenuta nel decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151) ma che risultano non conformi al medesimo decreto legislativo n. 27 del 2014, possono comunque continuare ad essere messe a disposizione sul mercato fino al 22 luglio 2019.

Conclusivamente, ricordando che per la mancata attuazione della direttiva (UE) 2017/2102 l'Italia è sottoposta a procedura di infrazione da parte della Commissione europea, preannuncia un orientamento favorevole sul provvedimento, munito peral-

tro del prescritto parere della Conferenza unificata, e si dichiara disponibile a deliberare in tal senso già nell'odierna seduta.

Alessandro GIGLIO VIGNA (LEGA) fa presente che presso la VIII Commissione Ambiente, competente in sede primaria, il suo gruppo ha intenzione di chiedere lo svolgimento di un breve ciclo di audizioni per approfondire talune problematiche, cui ritiene potrebbe associarsi la Commissione. Chiede pertanto che sia accordato il rinvio dell'esame del provvedimento.

Guido Germano PETTARIN (FI) si associa alla richiesta del deputato Giglio Vigna, ricordando l'infelice esperienza concernente le lampadine alogene quando esse furono poste fuori mercato a favore di quelle a LED, con conseguenti problemi di raccolta e smaltimento.

Marina BERLINGHIERI, *presidente*, nessun altro chiedendo d'intervenire, concorda il Relatore e la Commissione, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

COMITATO XII – RAPPORTI TRA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E LEGGE MASSONICHE .	128
Sulla pubblicità dei lavori	128
Audizione di Graziano Vantaggiato, sindaco di Soletto	128

COMITATO XII – RAPPORTI TRA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E LEGGE MASSONICHE

Mercoledì 19 febbraio 2020. – Coordinatrice: CORRADO (M5S).

Il Comitato si è riunito dalle 9.05 alle 9.15.

Mercoledì 19 febbraio 2020. – Presidenza del presidente MORRA.

La seduta comincia alle 14.20.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario ed il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a cir-

cuito chiuso e la trasmissione via *web tv* della Camera dei deputati.

Audizione di Graziano Vantaggiato, sindaco di Soletto.

Il PRESIDENTE rivolge un indirizzo di saluto al signor Graziano Vantaggiato, sindaco di Soletto (LE).

Ricorda all'audito che, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del Regolamento interno, ha la possibilità di richiedere la secretazione della seduta o di parte di essa qualora ritenga di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non possano essere divulgate.

Ricorda che l'odierna audizione è dovuta all'attentato recentemente subito dal sindaco Vantaggiato, al quale esprime la solidarietà della Commissione. Chiede, quindi, all'audito di voler prendere la parola per un intervento introduttivo.

Il sindaco VANTAGGIATO svolge una relazione, parzialmente secretata, sulle circostanze dell'attentato, verificatosi l'11 febbraio 2020, con l'esplosione di una

bomba nei pressi dello stabile nel quale si trova il suo studio professionale.

Intervengono, per porre quesiti e svolgere considerazioni e commenti, i senatori VITALI (FIBP-UDC) e Assuntela MESSINA (PD) nonché il deputato DARA (Lega) e, in regime di segretezza, il deputato MIGLIORINO (M5S).

Il sindaco VANTAGGIATO fornisce i chiarimenti richiesti.

Il PRESIDENTE ringrazia l'audito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.50.

COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 130

Indagine conoscitiva « Gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento all'attualità dell'Accordo di Schengen, nonché al controllo e alla prevenzione delle attività transnazionali legate al traffico di migranti e alla tratta di persone ».

Audizione del dott. Stefano Castellani, sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Torino e del dott. Fabrizio Lotito, commissario della polizia locale di Torino presso la procura della Repubblica, su mafia nigeriana (*Svolgimento e conclusione*) 130

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 19 febbraio 2020. — Presidenza del presidente Eugenio ZOFFILI.

La seduta comincia alle 14.20.

Sulla pubblicità dei lavori.

Eugenio ZOFFILI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione in diretta streaming, con modalità sperimentale, sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva « Gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento all'attualità dell'Accordo di Schengen, nonché al controllo e alla prevenzione delle attività transnazionali legate al traffico di migranti e alla tratta di persone ».

Audizione del dott. Stefano Castellani, sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Torino e del dott. Fabrizio Lotito, commissario della polizia locale di Torino presso la procura della Repubblica, su mafia nigeriana.

(Svolgimento e conclusione).

Eugenio ZOFFILI, *presidente*, introduce l'audizione.

Stefano CASTELLANI, *sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Torino*, e Fabrizio LOTITO, *commissario della polizia locale di Torino presso la procura della Repubblica*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre domande e richiedere chiarimenti i deputati Eugenio ZOFFILI, *presidente*, Giorgio SILLI (M-NI-USEI-C !-AC), Francesca GALIZIA (M5S) e i senatori Marinella PACIFICO (M5S),

Tony Chike IWOBI (L-SP-PSd'Az), Cristiano ZULIANI (L-SP-PSd'Az).

Stefano CASTELLANI, *sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Torino*, e Fabrizio LOTITO, *commissario della polizia locale di Torino presso la procura della Repubblica*, replicano, a più riprese, alle considerazioni e ai quesiti posti.

Eugenio ZOFFILI, *presidente*, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	132
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Seguito dell'indagine conoscitiva sulle forme di violenza fra i minori e ai danni di bambini e adolescenti: audizione del sostituto procuratore della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, dottoressa Maria Monteleone	132

Mercoledì 19 febbraio 2020. — Presidenza del vicepresidente PILLON. — Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il sostituto procuratore della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, dottoressa Maria Monteleone.

La seduta comincia alle 8.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario e che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, a circuito interno, con contestuale registrazione audio, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle forme di violenza fra i minori e ai danni di bambini e ado-

scenti: audizione del sostituto procuratore della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, dottoressa Maria Monteleone.

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ringrazia la dottoressa Monteleone per la disponibilità a partecipare ai lavori della Commissione e a fornire il suo autorevole contributo sulle questioni afferenti alla violenza tra i minori e ai danni di bambini e adolescenti.

La dottoressa MONTELEONE, dopo aver ricordato alla Commissione il proprio incarico di coordinatore presso la Procura della Repubblica di Roma di un *pool* di pubblici ministeri che si occupa dei casi che riguardano vittime vulnerabili, sottolinea come tale *pool* si occupi non solo dei procedimenti penali che vedono coinvolti o come vittime o come testimoni i minori, ma anche dei procedimenti in sede civile in materia di famiglia, nei quali è prevista la partecipazione del pubblico ministero. Fa presente poi che circa tre anni fa è stato istituito a Roma un tavolo interistituzionale che vede coinvolti oltre agli uffici giudiziari del territorio anche altri soggetti

istituzionali ai quali sono attribuite competenze in materia di violenza e di tutela dei minori; in particolare partecipano ai lavori del tavolo interistituzionale anche il Garante regionale per l'infanzia, le Forze di polizia, i centri antiviolenza e un rappresentante dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù, presso il quale è attivo un pronto soccorso pediatrico. Si è giunti attraverso i lavori svolti dal tavolo interistituzionale alla redazione di linee guida alle quali sono chiamati ad attenersi tutti gli operatori della giustizia al fine di attuare la migliore tutela possibile dei soggetti minori di età.

Dopo aver ricordato gli ulteriori protocolli sottoscritti dagli uffici della Procura a tutela delle vittime vulnerabili, fa presente che dal 2013 è operativa una sala per l'ascolto protetto delle vittime.

Fornisce quindi alla Commissione alcuni dati relativi all'andamento dei fenomeni criminali ai danni dei minori. Nell'anno giudiziario 2019 si rileva un elevato numero di procedimenti in danno dei bambini e dei minori in genere: oltre ai 1788 casi di maltrattamenti in famiglia si registrano circa 1300 reati che vedono i minorenni come vittime e persone offese.

Più nel dettaglio nel 2019 i nuovi procedimenti per i delitti di pornografia minorile sono stati 262; per prostituzione minorile, 31; per atti sessuali con minore e corruzione di minore, 117; per abuso dei mezzi di correzione, 91; per impiego di minori nell'accattonaggio, 20; per sottrazione di minore, 214; per atti osceni commessi in vicinanza di luoghi frequentati da minori, 50; per sequestro di persona minorenni, 7.

Rileva poi un significativo aumento dei procedimenti per reato di adescamento di minori, commesso prevalentemente attraverso la rete. Questi procedimenti sono passati dai 117 del 2018 ai 132 del 2019.

Particolarmente allarmanti sono poi i procedimenti per i reati di cui agli articoli 388, comma 2 del codice penale, il quale sanziona l'elusione dell'ordine di protezione ovvero di un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione o divorzio dei co-

niugi ovvero ancora dell'esecuzione di un provvedimento del giudice, che concerne l'affidamento di minori, e di cui agli articoli 570 (violazione degli obblighi di assistenza familiare) e 570-bis (violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio) del codice penale.

Sottolinea poi come dal 2015 al 2018 siano stati sentiti con modalità protette 903 minorenni, di cui 570 bambine e 333 bambini.

Più in generale osserva come la tipologia di reati più diffusa per i quali i minorenni restano vittime sia la violenza sessuale, seguita dal delitto di maltrattamenti in famiglia,

Circa la tempestività nell'ascolto del minore, rispetto all'acquisizione della notizia di reato, rileva che nel 2015 ben 41 minori sono stati sentiti nello stesso giorno in cui la notizia di reato è stata ricevuta dagli inquirenti.

In ogni caso il dato significativo, sia sotto il profilo della tempestività delle indagini che dello stesso interesse del minore, è che nel 2015 ben 180 minori (su 239) sono stati ascoltati entro trenta giorni dalla notizia di reato. Resta confermato il fatto che i reati per i quali i minori sono sentiti sono essenzialmente: la violenza sessuale (126 casi) ed i maltrattamenti in famiglia (97 casi) e che i dichiaranti nella stragrande maggioranza dei casi sono le vittime dei reati.

Rileva poi come dall'analisi dei minori ascoltati nei procedimenti penali emerga un dato particolarmente grave: la presenza di non pochi minori vittime di reato di età inferiore ai sei anni. Conclude sottolineando come i reati ai danni dei minori si consumino prevalentemente in un ambiente vicino al minore e in particolare in famiglia e a scuola.

Si apre il dibattito.

Il presidente PILLON (L-SP-PSd'Az), nell'evidenziare come sia preoccupante l'elevato numero di procedimenti per reati di pornografia minorile, domanda all'audita se ritenga che le intercettazioni possano

costituire per il perseguimento di questi reati un utile mezzo di ricerca della prova. In proposito fa presente che è attualmente all'esame della Commissione giustizia del Senato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 161 del 219 in materia di intercettazioni e che in quella sede il proprio gruppo sta insistendo per l'approvazione di un emendamento volto ad ampliare l'ambito di applicazione delle intercettazioni mediante *trojan* anche ai procedimenti per tutte le fattispecie nelle quali si sostanzia il reato di pornografia minorile. Chiede poi alla dottoressa Monteleone in che modo gli uffici di Procura affrontino gli eventuali casi di uso strumentale delle denunce di abuso nei procedimenti di separazione e divorzio conflittuale. Pone infine quesiti in merito ai casi di abuso perpetrati a livello scolastico e alla opportunità di prevedere l'obbligatoria installazione di sistemi di videosorveglianza.

La senatrice Maria SAPONARA (L-SP-PSd'Az) chiede in che modo la Procura venga a conoscenza delle notizie di reato che coinvolgono minori di anni sei.

La senatrice Maria Laura MANTOVANI (M5S) chiede in quanti procedimenti per reati di maltrattamenti familiari e con quali tempi si sia proceduto all'allontanamento del minore dalla famiglia e in caso di assoluzione al rientro dello stesso nel nucleo familiare. Chiede poi se le procedure di ascolto siano applicate anche ai casi di procedimenti per prostituzione minorile e accattonaggio.

L'onorevole Carmela GRIPPA (M5S) pone quesiti sui tempi di ascolto dei minori, domandando in particolare in quale luogo il minore venga collocato nelle more dell'ascolto.

La dottoressa MONTELEONE risponde in primo luogo al quesito posto dal senatore Pillon con riguardo ai fenomeni criminali della pedopornografia. In proposito osserva come si tratti di fenomeni oltremodo gravi per il cui contrasto è richiesta

una particolare competenza e specializzazione anche sul piano tecnico anche dei pubblici ministeri. Per questa ragione è stato attivato all'interno della Procura di Roma un sottogruppo di pubblici ministeri competente solo su questi reati. Sul piano legislativo la normativa vigente è senza dubbio all'avanguardia nello scenario internazionale. Nel perseguimento di questi reati un ruolo di indubbio rilievo è svolto, da un lato, dalle investigazioni sotto copertura e, dall'altro, dall'utilizzo delle intercettazioni informatiche e telematiche.

Relativamente ai casi di denunce infondate e strumentali osserva come si tratti – fortunatamente – di ipotesi del tutto marginali. In proposito sottolinea come contribuisca ad evitare queste possibili strumentalizzazioni il fatto che, nell'ambito della Procura romana, i pubblici ministeri penali si occupino anche dei procedimenti di famiglia che vedono coinvolti minori.

Rispondendo alla senatrice Maria Saponara fa presente che le notizie di reati ai danni di minori di anni sei provengono in genere da denunce di soggetti terzi. Per l'emersione di tali casi è richiesta una particolare competenza e specializzazione nell'attività di indagine sia delle Forze di polizia che delle autorità giudiziarie procedenti.

Relativamente ai tempi di ascolto osserva come non in tutti i casi sia necessario procedere all'ascolto, più o meno immediato del minore, in quanto in alcuni ipotesi ciò rischierebbe addirittura di aggravare le conseguenze del reato.

Replicando alla senatrice Maria Laura Mantovani osserva come anche con riguardo alla prostituzione minorile, reato che rientra nell'ambito della competenza della Procura distrettuale, e all'accattonaggio si seguano le modalità investigative seguite per gli altri reati ai danni di vittime vulnerabili.

Il PRESIDENTE, tenuto conto dell'imminente inizio dei lavori delle Aule, invita l'audita ad integrare per iscritto le risposte

ai quesiti posti. Dopo aver vivamente ringraziato la dottoressa Monteleone per il suo intervento, dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle 9.35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul sistema bancario e finanziario

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	136
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 19 febbraio 2020. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 8.40 alle 9.40.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (VII e IX)

COMITATO RISTRETTO:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione intenzionale, seriale e massiva di informazioni false (cosiddette <i>fake news</i>) C. 1056 Fiano, C. 2103 Boschi, C. 2187 Mollicone e C. 2213 Lattanzio	3
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni durante il lavoro. Atto n. 154 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	4
---	---

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società. C. 2165, approvata, in un testo unificato, dal Senato. (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	6
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	15
Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro. C. 2207 Boldrini (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	10
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	16
Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni. C. 2117, approvato dal Senato, e abb. (Parere alle Commissioni II e XII) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	12
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato)</i>	17
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	14

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	18
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 24 novembre 2017. C. 2120 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) ...	19
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce la Fondazione internazionale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, ed i Paesi dell'America latina e dei Caraibi,	

dall'altra, fatto a Santo Domingo il 25 ottobre 2016. C. 2122 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	21
Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 nel corso della 108 ^a sessione della Conferenza generale della medesima Organizzazione. C. 2207 Boldrini (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	22
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico, fatto a Maputo l'11 luglio 2007. C. 2229 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	24
SEDE REFERENTE:	
Modifiche alla legge 9 gennaio 2019, n. 3, in materia di prescrizione del reato. C. 2059 Costa e C. 2357 Turri (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	25
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative presentate</i>)	34
ALLEGATO 2 (<i>Emendamento approvato</i>)	38
AVVERTENZA	33
ERRATA CORRIGE	33
III Affari esteri e comunitari	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sull'impegno dell'Italia nella comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni.	
Audizione del Portavoce di <i>Amnesty International Italia</i> , Riccardo Noury (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	39
Audizione della Coordinatrice nazionale per la lotta contro l'antisemitismo, professoressa Milena Santerini, e del Capo della delegazione italiana presso la <i>International Holocaust Remembrance Alliance</i> (IHRA), Luigi Maccotta (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	39
IV Difesa	
SEDE REFERENTE:	
Sulla pubblicità dei lavori	41
Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo. C. 875-1060-1702-2330-A (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	41
SEDE CONSULTIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	42
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Burkina Faso relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 1° luglio 2019. C. 2232 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	42
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	45
V Bilancio, tesoro e programmazione	
SEDE CONSULTIVA:	
Variazione nella composizione della Commissione	47
Modifiche al codice della strada. C. 24 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	47
Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni. Nuovo testo C. 2117, approvato dal Senato, e abb. (Parere alle Commissioni II e XII) (<i>Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i>)	48
Istituzione della giornata nazionale degli italiani nel mondo. Nuovo testo C. 223 (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	49

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica, tecnologica e innovazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Australia, fatto a Canberra il 22 maggio 2017. C. 1676 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	49
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 24 novembre 2017. C. 2120 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	50
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra, fatto a Monaco il 18 febbraio 2017. C. 2230 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ...	52
Disposizioni per la valorizzazione della produzione enologica e gastronomica italiana. Nuovo testo C. 1682 (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	52
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale recante regolamento in materia di assunzione dei testimoni di giustizia. Atto n. 120 (Rilievi alle Commissioni II e XI) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>) .	53
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera. Atto n. 138 (Rilievi alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	53
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/852 relativa ai meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea. Atto n. 143 (Rilievi alle Commissioni II e VI) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	53
Schema di decreto ministeriale recante regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, ai sensi dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Atto n. 145 (Rilievi alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	53
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2102, recante modifica della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Atto n. 146 (Rilievi alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	54
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2018/645 che modifica la direttiva 2003/59/CE, relativa alla quantificazione iniziale e alla formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida. Atto n. 149 (Rilievi alla IX Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>) .	54
Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni. Atto n. 150 (Rilievi alla VI Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>) .	55
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale. Atto n. 151 (Rilievi alla II Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	56
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	57

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni. Nuovo testo C. 2117 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alle Commissioni riunite II e XII) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>) ...	58
--	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) (2018/822), recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica. Atto n. 152 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	59
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	59
---	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni di rappresentanti dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1973, recante modifiche al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, in materia di agevolazioni fiscali per favorire la diffusione dei veicoli alimentati ad energia elettrica	59
---	----

VII Cultura, scienza e istruzione

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	60
-----------------------------------	----

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Mozambico, fatto a Maputo l'11 luglio 2007. C. 2229 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	61
--	----

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 novembre 2016. C. 2091 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) .	61
--	----

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra, fatto a Monaco il 18 febbraio 2017. C. 2230 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ...	62
---	----

RISOLUZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	63
-----------------------------------	----

7-000319 Casa: Per l'istituzione di un premio letterario alla memoria di Andrea Camilleri. (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>)	63
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	64
---	----

INTERROGAZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	64
-----------------------------------	----

5-02529 Fassina: Sul cambio di destinazione d'uso per palazzo Canevari a Roma	64
---	----

ALLEGATO 1 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	66
--	----

5-02650 Pentangelo: Sull'inserimento del territorio di Gragnano nella « Buffer Zone » del progetto « Grande Pompei »	64
--	----

ALLEGATO 2 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	67
--	----

5-02933 Gallo: Sulla conservazione della Reggia di Portici e del suo Parco superiore	64
--	----

ALLEGATO 3 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	69
--	----

5-03041 Ferri: Sulla salvaguardia della Villa Massoni di Massa	65
--	----

ALLEGATO 4 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	71
--	----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione dei gruppi della Commissione	73
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 24 novembre 2017. C. 2120 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	73
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	78
Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005. C. 2165 ed abb. (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	75
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	79
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	76
INTERROGAZIONI:	
5-02670 Fiorini: ritardi nella realizzazione della bretella autostradale Campogalliano-Sassuolo .	76
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	80
AVVERTENZA	77

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di aggiornamento 2018-2019 del contratto di programma 2017-2021 – Parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana Spa. Atto n. 160 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>) .	81
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	89

AUDIZIONI:

Audizione della Ministra per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, Paola Pisano, sulla strategia per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione del Paese (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	89
---	----

X Attività produttive, commercio e turismo

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di ANCD-CONAD sugli sviluppi della vicenda relativa all'acquisizione del gruppo Auchan	90
--	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Confindustria nell'ambito dello schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/692, che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (Atto n. 147)	90
--	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica. Atto n. 158 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	91
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 novembre 2016. C. 2091 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	98
--	----

ALLEGATO (<i>Parere favorevole</i>)	99
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	98
XI Lavoro pubblico e privato	
ATTI DEL GOVERNO:	
Variazioni nella composizione della Commissione	100
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/159 attuativa dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea (COGECA), la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea (Europêche). Atto n. 154 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	101
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	108
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 nel corso della 108 ^a sessione della Conferenza generale della medesima Organizzazione. C. 2207 Boldrini (<i>Parere alla III Commissione</i>) (<i>Esame e rinvio</i>)	101
Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni. Nuovo testo C. 2117 Governo, approvato dal Senato, e abb. (<i>Parere alle Commissioni II e XII</i>) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	104
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	109
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni concernenti l'integrazione della composizione della Commissione medico-ospedaliera per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio e le funzioni di rappresentanza dell'Unione nazionale mutilati per servizio. C. 1339 Locatelli (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	106
ALLEGATO 3 (<i>Emendamenti approvati</i>)	110
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	107
XII Affari sociali	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di esperti della materia nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00172 Boldi e 7-00391 Carnevali in materia di prevenzione, diagnosi e cura della sindrome delle apnee ostruttive del sonno	111
XIII Agricoltura	
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Variazione nella composizione della Commissione	112
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) nell'anno 2021 e che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 229/2013 e (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la loro distribuzione nell'anno 2021 e i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le loro risorse e la loro applicabilità nell'anno 2021, corredata dai relativi allegati. COM(2019) 581 final (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale</i>)	113
ALLEGATO 1 (<i>Documento finale approvato dalla Commissione</i>)	119

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	113
Disposizioni per la valorizzazione della produzione enologica e gastronomica italiana. C. 1682 Brunetta (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	113
Disposizioni in materia di agricoltura contadina. C. 1269 Cenni, C. 1825 Cunial e C. 1968 Fornaro (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	114
Riconoscimento del pomodoro San Marzano dell'agro sarnese-nocerino a denominazione di origine protetta e dei siti di relativa produzione quali patrimonio culturale nazionale. C. 229 Paolo Russo (<i>Seguito esame e rinvio – Adozione di un nuovo testo</i>)	114
ALLEGATO 2 (<i>Nuovo testo adottato come testo base</i>)	121

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 novembre 2016. C. 2091 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	115
---	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante disposizioni per l'indicazione obbligatoria del luogo di provenienza nell'etichetta delle carni suine trasformate. Atto n. 159 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	116
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	118
---	-----

XIV Politiche dell'Unione europea

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle politiche dell'Unione europea per l'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.	
Audizione della professoressa Filomena Maggino, presidente della Cabina di Regia « Benessere Italia », istituita presso la Presidenza del Consiglio (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	123

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005. C. 2165, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	124
---	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2102, recante modifica della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Atto n. 146 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	125
--	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

COMITATO XII – RAPPORTI TRA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E LEGGE MASSONICHE .	128
Sulla pubblicità dei lavori	128
Audizione di Graziano Vantaggiato, sindaco di Soletto	128

COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	130
-----------------------------------	-----

Indagine conoscitiva « Gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento all'attualità dell'Accordo di Schengen, nonché al controllo e alla prevenzione delle attività transnazionali legate al traffico di migranti e alla tratta di persone ».	
Audizione del dott. Stefano Castellani, sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Torino e del dott. Fabrizio Lotito, commissario della polizia locale di Torino presso la procura della Repubblica, su mafia nigeriana (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	130
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	
Sulla pubblicità dei lavori	132
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Seguito dell'indagine conoscitiva sulle forme di violenza fra i minori e ai danni di bambini e adolescenti: audizione del sostituto procuratore della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, dottoressa Maria Monteleone	132
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	136

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.



18SMC0094290